

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI LECCE**  
**FACOLTA' DI ECONOMIA**  
**CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO**

---

**TESI DI LAUREA**  
in Economia delle Aziende Cooperative

**LE COOPERATIVE AGRICOLE:**  
**IL CASO DELLA "COOPERATIVA AGRICOLA**  
**OLEARIA SANNICOLESE"**

Relatore:

Ch.mo Prof. **Antonio COSTA**

Laureanda:

**Veronica BLEVE**

---

**Anno Accademico 2004 – 2005**

LE COOPERATIVE AGRICOLE:  
IL CASO DELLA COOPERATIVA AGRICOLA OLEARIA  
SANNICOLESE

INTRODUZIONE	IV
--------------	----

CAPITOLO I

IL FENOMENO COOPERATIVO

1.1 L'evoluzione storica della cooperazione	1
1.2 La disciplina del fenomeno cooperativo	7
1.2.1 La normativa precedente al D. Lgs. 17 gen. 2003, n. 6	8
1.2.2 Le novità introdotte dal D. Lgs. 17 gen. 2003, n. 6	12
1.2.3 Le cooperative a mutualità prevalente	17
1.3 La rilevanza della persona del socio	20
1.3.1 La parità di trattamento	22
1.4 Lo scopo mutualistico e il ristorno	25
1.5 I riflessi dello scopo mutualistico sulla gestione sociale	29
1.6 Il D. Lgs. n. 220 del 2002 sul riordino della vigilanza	31

CAPITOLO II

LA COOPERAZIONE IN AGRICOLTURA

2.1 I settori di attività della cooperazione	35
2.2 Definizione di attività agricola nel Codice Civile	47
2.3 Il bilancio d'esercizio delle cooperative agricole	51
2.4 Le agevolazioni per le cooperative agricole	62
2.5 Le Associazioni dei produttori in agricoltura	68
2.6 Il ruolo dell'impresa agricola nello sviluppo nazionale	75

## CAPITOLO III

### LA “COOPERATIVA AGRICOLA OLEARIA SANNICOLESE”: UNA REALTÀ TIPICIZZANTE IL SALENTO

3.1 La Cooperativa Agricola Olearia Sannicolese	80
3.1.1 La struttura organizzativa	84
3.2 Il processo di modernizzazione	91
3.3 L’olio d’oliva: dorato condimento di tradizione millenaria	94
3.3.1 La qualità dell’olio	98
3.4 Il processo produttivo:dalla raccolta all’imbottigliamento	102
3.5 L’analisi economico-finanziaria degli ultimi tre bilanci d’esercizio della “Cooperativa Agricola Olearia Sannicolese”	109
ALLEGATI	117
CONCLUSIONI	123
BIBLIOGRAFIA	129

## INTRODUZIONE

Cooperare significa lavorare insieme, associare dei lavoratori su un obiettivo comune molto concreto e finalizzato allo sviluppo del lavoro.

Creare una cooperativa spesso è il modo più semplice e meno costoso per entrare nel mercato da parte di un gruppo di persone che intende realizzare un obiettivo comune.

La grande potenzialità dell'impresa cooperativa sta proprio nel poter utilizzare la capacità propulsiva, sinergica e solidaristica di un gruppo invece che quella di un singolo.

La cooperazione quindi, ha rappresentato e rappresenta non solo uno strumento fondamentale per l'elevazione di soggetti che presi individualmente sarebbero deboli, ma costituisce il tentativo di dare cittadinanza e dignità alle persone, soprattutto giovani, attraverso la creazione di lavoro, con la consapevolezza, però, che cooperare è una scelta in cui occorre credere ed impegnarsi quotidianamente.

In agricoltura, una peculiarità della cooperazione è quella di poter dare vita a società con caratteristiche gestionali diverse, in funzione dei diversi connotati dei soci e degli scopi imprenditoriali che questi si prefiggono.

In tale settore, la cooperazione è uno degli strumenti più utilizzati, poichè consente al mondo rurale di assimilare le tecniche moderne, e quindi favorire la crescita economica della comunità, riducendo i costi di produzione e di distribuzione.

In Puglia, il settore cooperativo che presenta il maggior numero di imprese è quello agro-alimentare, in cui spiccano le cooperative per la

produzione e commercializzazione dei prodotti olivicoli e vitivinicoli; molto diffuso è anche il comparto orto-florofrutticolo .

La cooperazione agricola in Puglia risulta essere tutt'oggi una realtà consistente che può intervenire ad arginare il calo del numero delle aziende agricole produttrici, assumendo forme diverse e adattandosi a molteplici esigenze individuali, locali o istituzionali.

Una realtà significativa della Provincia di Lecce è la “Cooperativa Agricola Sannicolese” che è stato l'oggetto di analisi in questo lavoro.

In particolare, il presente studio si articola su tre capitoli, nel primo dei quali sono descritti i caratteri generali del fenomeno cooperativo ed in particolare lo specifico scopo istituzionale perseguito nello svolgimento dell'attività d'impresa, ossia lo scopo mutualistico.

Nel secondo capitolo si fa riferimento alla cooperazione in agricoltura e se ne descrivono le caratteristiche assunte.

Infine, nel terzo capitolo, si esamina più da vicino la “Cooperativa Agricola Sannicolese” , operante da più di 30 anni, e che conta oggi più di mille soci, proprietari e coltivatori di uliveti nel comprensorio sannicolese, nei comuni di Sannicola, Tuglie, Galatone, Neviano, Aradeo, Parabita, Gallipoli.

Essa permette una capacità lavorativa che si aggira intorno ai 50.000 quintali di olive molite durante le campagne olivicole di piena carica produttiva, con una produzione di circa 7.100 quintali di olio.

Il ciclo di lavorazione e produzione di olio vergine ed extra vergine si svolge nell'oleificio della Cooperativa, dove poi viene selezionato e imbottigliato per giungere purissimo ai suoi consumatori.

# CAPITOLO I

## IL FENOMENO COOPERATIVO

### 1.1 L'evoluzione storica della cooperazione

La storia della cooperazione in Italia corre parallela alla vicenda economica, sociale, culturale e politica della nazione.

Quando in Italia nascono le prime cooperative, numerose esperienze dello stesso tipo sono già in corso in altri Paesi d'Europa. Terra d'origine dell'economia cooperativa è l'Inghilterra, dove la prima rivoluzione industriale aveva portato un profondo sconvolgimento nelle condizioni di vita dei ceti produttivi tradizionali: la prima cooperativa moderna capace di durare nel tempo nasce a *Rochdale*<sup>1</sup>, non lontano da Manchester, capitale dell'industria cotoniera. Qui, nel 1884, ventotto tessitori, colpiti dalla spietata concorrenza della grande industria, danno vita alla prima cooperativa di consumo, il cui scopo è di fornire ai soci generi di prima necessità a prezzi non gravati dalla speculazione. I soci fondatori di quella storica cooperativa ( che esiste e opera ancora oggi) sono ricordati col nome di "*probi pionieri*"(equitable pioneers) e il loro merito principale consiste nell'aver introdotto un modo di funzionamento nuovo per la società cooperativa: vendita dei generi che non avviene

---

<sup>1</sup> Si trattava di una cooperativa "polisettoriale" con le seguenti libertà: libertà di ingresso e di uscita, "frugale" investimento di capitale, limitazione degli interessi sul capitale, unicità del voto, divieto di operazioni con i non soci. Si veda A. BASSI, *Le società cooperative*, Utet, Torino, 1995, pag. 3.

più a prezzo di costo, ma a prezzo di mercato, cioè comprendendo una quota di utile commerciale da distribuirsi fra i soci a fine anno in proporzione agli acquisti effettuati da ciascuno di essi presso la cooperativa. Questo criterio di distribuzione dell'utile, detto "ristorno", consente di dare maggiore solidità e coesione alla cooperativa, rendendola capace di resistere nel tempo e fa parte di quei "principi di Rochdale" che costituiscono ancora oggi il punto di riferimento ideale dell'economia cooperativa<sup>2</sup>.

Dal 1844 in poi, la cooperazione di consumo ha un forte sviluppo nell'Inghilterra industriale (nel 1891 arriva a superare il milione di soci), costituendo tuttora, il settore trainante e il modello dominante dell'intero movimento cooperativo britannico.

Nel 1864 viene costituita a Manchester la Cooperative Wholesale Society: un consorzio di 56 cooperative di consumo che contano nel complesso 18.337 soci. Attorno alla cooperazione di consumo nel Regno Unito cominciano a svilupparsi anche i settori cooperativi del credito e della produzione.

In Francia le prime esperienze cooperative si legano sia alle idee "socialisti utopisti" (Saint-Simon, Fourier, Proudhon), sia alle iniziative fiorite in occasione della rivoluzione del 1848 soprattutto per impulso di Louis Blanc: gli "Ateliers Nationaux"<sup>3</sup>. Alla fine del 1849 si contano a Parigi ben 225 cooperative operaie di produzione. Il modello cooperativo francese si differenzia dunque da quello britannico per la presenza forte e autonoma della cooperazione di

---

<sup>2</sup> T. BOTTERI, *Economia cooperativa, Federazione Nazionale della Cooperazione Agricola*, Ed. Riuniti, Roma, 1977, pag. 259.

<sup>3</sup> Officine Nazionali: fabbriche pubbliche istituite per garantire lavoro ai ceti popolari

produzione, finalizzata alla garanzia dell'occupazione dei soci-operai e spesso sostenuta da politiche pubbliche. Nel 1864 viene creata la Camera consultiva delle cooperative e nel 1893 nasce la Banca cooperativa delle Società operaie di produzione.

L'importanza della cooperazione di produzione a base operaia non impedisce tuttavia lo sviluppo di quella di consumo (la prima cooperativa francese di questo tipo nasce a Lille nel 1848), e più tardi della cooperazione agricola e di credito agrario: è del 1860 la Banca centrale di credito agricolo, mentre a cavallo dei due secoli si sviluppano le Casse di credito agricolo mutuo, prima locali, poi regionali.

In Germania il ruolo trainante nella nascita e nello sviluppo dell'economia cooperativa è svolto dalla cooperazione di credito. Nel 1840 ad Anhausen, Friedrich Wilhelm Raiffeisen fonda la prima Cassa rurale d'ispirazione cattolica. Nello sviluppo del movimento cooperativo in Germania, la cooperazione di credito ha il primato anche al di fuori del mondo agricolo. Nel 1850, per iniziativa di Hermann Schulze-Delitzsch, nasce la prima Banca popolare e successivamente la prima cooperazione di consumo. Non mancano tuttavia i contrasti fra le rispettive basi sociali (operaia quella della cooperazione di consumo, prevalentemente piccolo e medio borghese quella delle Banche popolari) che causano l'esclusione di numerose cooperative di consumo, nel 1902, dall'organizzazione nazionale a cui aderivano assieme alle banche popolari.

Il movimento cooperativo italiano ha origine nel Regno di Sardegna che svolge un ruolo trainante nel processo di unificazione

nazionale. Non è difficile indicarne i motivi. Il Regno vive, a metà dell'Ottocento, quello che nei libri di storia è indicato come il “decennio di preparazione”, caratterizzato dai successi del liberalismo Economico e politico di Cavour.

La nascita della prima cooperativa, avvenuta a Torino nel 1854, precede di sette anni la formazione del Regno d'Italia<sup>4</sup>.

Il mantenimento dello Statuto Albertino concesso nel 1848 col diritto all'associazione in esso sancito, l'apertura all'Europa, l'opera di ammodernamento dell'economia promossa con decisione dal Conte di Cavour, sono tutti elementi che portano un forte rinnovamento nel tessuto sociale del Regno.

I ceti operai, che cominciano a formarsi grazie al primo sviluppo industriale moderno, sperimentano con le Società di Mutuo Soccorso<sup>5</sup> gli iniziali strumenti di difesa della condizione di vita per il futuro. Prima del 1850 già esistono in tutta Italia 48 Società di Mutuo Soccorso, delle quali 17 in Piemonte (in Lombardia e in Toscana erano 4, in Veneto 9, in Emilia 7). Dal 1850 al 1860 ne sono costituite, in tutt'Italia, 158: di queste ben 98 in Piemonte, 9 in Liguria, 2 in Sardegna, 27 in Lombardia, 7 in Veneto, 6 in Emilia e Toscana. Alla vigilia dell'Unità le Società di Mutuo Soccorso sono 206 in tutto il Paese, delle quali 115 in Piemonte (55,8%)<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> La nascita e lo sviluppo del diritto cooperativo italiano e la riflessione su tutti i problemi di maggior interesse che questo ha suscitato sono ripercorsi da G. BONFANTE, *La legislazione cooperativa. Evoluzione e problemi*, in Quad. giur.comm., Giuffrè, Milano, 1984, pag. 9 e ss.

<sup>5</sup> Risale al 1628 la Società di Mutuo Soccorso dei fabbri ferrari costituita a Torino, dove furono costituite nel 1708 la Società di Mutuo Soccorso degli orefici, nel 1710 la Pia Unione Tipografica S. Agostino e nel 1736 il Pio istituto dei Cappelai. Cfr. R. ZANGHERI, G. GALASSO, V. CASTRONOVO, *La storia del movimento cooperativo in Italia*, Einaudi, Torino, 1987, pag. 7 e ss.

<sup>6</sup> G. OPPO, *L'essenza della cooperativa e gli studi recenti*, in *Diritto della società. Scritti Giuridici*, II, Cedam, Padova, 1982, pag. 24 e ss.

La nascita delle prime cooperative si lega all'esperienza della mutualità, come vi si legherà più tardi anche quella dei primi organismi di "resistenza", vale a dire dei sindacati.

L'idea di dar vita, da parte degli stessi lavoratori, ad una vera e propria azienda qual è la cooperativa, si presenta come un prolungamento e un potenziamento dello strumento mutualistico: un mezzo più attivo e dinamico per far valere i propri interessi in una società e in un mercato spesso ostili.<sup>7</sup>

L'Italia dell'Ottocento non sceglie di rifarsi ad uno solo dei tre modelli offerti dall'esperienza della cooperazione europea: né solo a quello inglese dominato dalla cooperazione di consumo, né solo a quello francese che si caratterizza per il primato della cooperazione operaia di produzione, né solo a quello tedesco dove sono le cooperative di credito a svolgere il ruolo principale. Nel nostro Paese lo sviluppo della cooperazione fonde caratteristiche proprie di tutti e tre i modelli. La prima cooperativa italiana è una cooperativa di consumo analoga a quella inglese di Rochdale. Si tratta del "Magazzino di previdenza" sorto a Torino nel 1854 per iniziativa dell'Associazione Generale degli Operai: una società di mutuo soccorso già operante da anni in città, così come altre associazioni di categoria.

La prima cooperativa di produzione sorge due anni dopo (1856) ad Altare, presso Savona, col nome di "Associazione artistico - vetraria", ad opera di 84 artigiani del vetro del piccolo centro ligure, che la concorrenza dell'industria mette sempre più a rischio<sup>8</sup>. Con la

---

<sup>7</sup> A. BASSI, *La società cooperativa*, op. cit., 1995, pag. 22 e ss.

<sup>8</sup> G. OPPO, *L'essenza della cooperativa e gli studi recenti*, op. cit., pag. 28

liberazione, il movimento cooperativo conosce un rilancio senza precedenti, grazie anche al sostegno di tutte le forze politiche democratiche – da quella di ispirazione socialista a quelle laiche – che individuano nella cooperazione un efficace strumento per la ricostruzione e lo sviluppo economico e civile del Paese: è stato calcolato che tra il 1944 e il 1946 le nuove cooperative nascono al ritmo di una dozzina al giorno<sup>9</sup>.

Nel dopoguerra il Movimento Cooperativo conosce un notevole successo: si consolidano le cooperative di base, concentrandosi progressivamente in organismi più ampi, e si definiscono in modo più funzionale le strutture di coordinamento nazionale.

Di fronte alle grandi trasformazioni sociali, economiche o politiche in atto, è più che mai necessario rileggere e rivalutare i valori storici della Cooperazione. Spirito associativo, solidarietà, democrazia interna e soprattutto centralità dell'uomo, valorizzazione del suo lavoro e dei suoi bisogni: sono questi i valori che da oltre 150 anni guidano il movimento cooperativo<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Sull'evoluzione storica del fenomeno cooperativo, dai Pionieri di Rochdale alle codificazioni europee ed italiane fino all'attualità, vedasi il quadro fornito da A. BASSI, *Dell'impresa cooperative e delle mutue assicuratrici*, in il Codice Civile. Commentario, diretto da P. Schlesinger (artt. 2511 – 2548), Milano, 1988, pag. 3 e ss; V. GIORGI, *Svolgimento storico della legislazione cooperativa in Italia*, in AA. VV., *Società cooperative e mutui assicuratrici*, a cura di A. BASSI, Torino, 1999, pag. 1 e ss.

<sup>10</sup> S. Bonella, *Cooperazione, una forza per il futuro*, in Rivista della cooperazione, Istituto Italiano di Studi Cooperativi "Luigi Luzzatti", 2003.

## 1.2 La disciplina del fenomeno cooperativo

La disciplina del fenomeno cooperativo, previsto e riconosciuto dall'art. 45 della Costituzione, si ricava, da un lato, dal Codice civile del 1942 e, dall'altro, dal complesso quadro di norme speciali emanato dal legislatore, la cui azione, a partire dal D. Lgs. 14 dicembre 1947, n. 1577 (cd. legge Basevi), è stata prevalentemente orientata a disciplinare e a correlare requisiti mutualistici, perequazioni fiscali, sistemi e attività di controllo.

Con il D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 recante la *“Riforma organica delle società di capitali e società cooperative”* in attuazione della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366<sup>11</sup>, il legislatore ha approvato un testo organico, anche se non esaustivo, della disciplina cooperativa.

Il quadro normativo di riferimento in materia resta quindi piuttosto articolato<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> In Gazzetta Ufficiale, 22 gennaio 2003, n. 17; la disciplina processuale è contenuta nel decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante la *“Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366”*.

<sup>12</sup> Ai sensi del nuovo articolo 2520 c.c. *“le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo in quanto compatibili” non scompare quindi il fenomeno della frammentazione legislativa, e gli aspetti civilistici continueranno ad interloquire, forse impropriamente, con provvedimenti concernenti materie fiscali, previdenziali o finanziarie. Permangono quindi notevoli difficoltà, dovute alla complessità di una disciplina frammentaria del fenomeno cooperativo, il cui riordino sarebbe indubbiamente una delle prioritarie esigenze della riforma della società, ma che risulta raggiunto solo in parte: il D. Lgs n. 6/2003, nella parte che modifica le norme del Titolo del libro V del codice civile, è quindi un provvedimento importante, ma che va ad aggiungersi ad altri, precedenti, interventi legislativi sulla cui contemporanea applicabilità dovrà operarsi, da parte dell' interprete, un giudizio di compatibilità.*

Cfr. E. CUSA, *Relazione al Convegno “La riforma del diritto cooperativo”*, a cura di F. Graziano, atti del convegno tenuto a Genova, 8 marzo 2002, Padova, 2002.

### **1.2.1 La normativa precedente al D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.**

Se il quadro normativo si presenta ancora incompleto e frammentato, punto di riferimento rimane comunque la Costituzione, la quale, all'art. 45 sancisce che *“La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, la legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, i caratteri e le finalità”*. Nella visione costituzionale, la società cooperativa è individuata come una forma societaria caratterizzata da uno specifico scopo a cui è attribuito un valore autonomo e proprio, diverso sia dall'attività di impresa privata<sup>13</sup>, sia dall'attività d'impresa pubblica<sup>14</sup>. *“La possibilità di realizzazione dei diritti fondamentali dell'individuo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 della Costituzione), è il fondamento ultimo che spiega la funzione sociale della cooperazione e la necessità di promozione del fenomeno”*<sup>15</sup>.

Sul piano socio-economico, la cooperazione è quindi una sorta di *tertium genus* di impresa, diversa da quella privata lucrativa e da quella pubblica, nella quale si assiste ad una forma diversa di esercizio

---

<sup>13</sup> L'art 41 della Costituzione prevede che l'iniziativa economica privata “non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale”.

<sup>14</sup> L' art. 43 della Costituzione prevede la necessaria esistenza di un interesse generale e pubblico in particolari tipologie di impresa.

<sup>15</sup> P. VERRUCOLI, *La società cooperativa*, Giuffrè, Milano, 1958, pag. 21 e ss.

dell'attività imprenditoriale, caratterizzata dall'esclusione dei fini di speculazione privata e dal carattere di mutualità<sup>16</sup>.

Il codice civile, all'art. 2511, stabilisce che: "le imprese che hanno scopo mutualistico, possono costituirsi come società cooperative a responsabilità illimitata o limitata, secondo le disposizioni seguenti". Il legislatore del 1942 ha ritenuto di individuare la cooperativa sulla base della sua natura, senza dettagliarne la disciplina in ragione della grande varietà di tipi di cooperative esistenti: come segnalato nella relazione al Re, il codice si limita a fornire gli schemi generali, lasciando poi alla legislazione il compito di individuare le norme più specifiche per ciascuno tipo di cooperativa<sup>17</sup>. Il codice civile, quindi, individua sostanzialmente tre diversi tipi "generali" di cooperative:

1. la cooperativa a responsabilità illimitata (art. 2513);
2. la cooperativa a responsabilità limitata, il cui capitale può anche essere espresso in azioni (art. 2514, primo comma);
3. la cooperativa a responsabilità sussidiaria, limitata ad un multiplo della quota per il caso di insolvenza della società ( artt. 2514, secondo comma e 2541).

---

<sup>16</sup> *Esclusione dei fini di speculazione privata non significa che la cooperativa non possa perseguire un risultato positivo della propria gestione, al fine di poter espandere la propria attività economica, non essendo in contrasto l'aumento dimensionale dell'impresa cooperativa con il suo scopo mutualistico: la cooperativa può produrre utili, ma il suo socio, a differenza del socio di società lucrativa, non deve perseguire uno scopo di lucro.*

Cfr. F. VELLA, *La riforma delle società cooperative*, Giuffrè, Milano, 2003.

<sup>17</sup> La relazione al Re affermava che: "è parso poi opportuno, per la tutela dei terzi e degli stessi soci, di solito numerosi ed ignari di discipline legali, adottare in linea di massima per tutti i tipi di società cooperative il regime legale più complesso e rigoroso della società per azioni".

V. BUONOCORE, *Diritto della cooperazione*, Clueb, Bologna, 1997, pag. 27 e ss.

Nella pratica, il modello più diffuso è quello a responsabilità limitata. Per ciascuno di essi, comunque, sono previste norme specifiche legate alla natura mutualistica della società (ad es. la formazione del consiglio di amministrazione, la costituzione e lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, ecc.); per quanto invece non espresso nel capitolo I del titolo VI, l'art. 2516 del codice dispone che : *“si applicano in ogni caso le disposizioni riguardanti i conferimenti e le prestazioni accessorie, gli amministratori e i sindaci, i libri sociali, il bilancio e la liquidazione delle società per azioni in quanto compatibili con le disposizioni e con quelle della legislazione speciale”*.<sup>18</sup>

La legge Basevi – il testo giuridico fondamentale sulla cooperazione, in vigore dal 1947 – si è occupata di dare attuazione allo spirito della norma costituzionale. Essa stabilisce le condizioni che devono essere rispettate dalle cooperative in quanto società senza fini speculativi, istituendo il divieto assoluto di distribuire le riserve fra i soci e prescrivendo, in caso di scioglimento della cooperativa, la devoluzione del patrimonio residuo a scopi di pubblica utilità. Questo impianto normativo ha resistito per più di cinquant'anni ed ha trovato conferme ed arricchimenti da successive disposizioni legislative, tra cui:

---

<sup>18</sup> *Questo modo di legiferare ha dato origine a non pochi problemi sotto il profilo interpretativo ed applicativo: in numerose occasioni, infatti, potevano sorgere dubbi concernenti l'applicabilità di talune norme alle cooperative e, in caso affermativo, come esse dovessero in concreto messe in pratica, essendo dettate per società a capitale fisso e non variabile come appunto le cooperative. A ciò si aggiunga quanto disposto dall'art. 2517, codice civile, per il quale taluni tipi di cooperative come quelli esercenti il credito, quelle edilizie e quelle disciplinate da leggi speciali sono soggette alle norme codicistiche in quanto compatibili.*

F. VELLA, La riforma delle società cooperative, op. cit.

- il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, i cui artt. 10/14 prevedono agevolazioni fiscali in relazioni a settori economici di appartenenza delle cooperative e al rispetto di particolari condizioni;
- la L. 16 dicembre 1977, n. 904, il cui articolo 12 dispone la detassazione degli utili destinati dalle cooperative a riserva indivisibile;
- la L. 31 gennaio 1992, n. 58, il cui art. 11 stabilisce l'obbligo a carico delle cooperative di erogare un contributo annuale pari al 3% degli utili netti ai Fondi mutualistici di promozione e sviluppo della cooperazione;
- la legge finanziaria 23 dicembre 2000, n. 388 (il cui art. 17 prevede l'obbligo di devoluzione del patrimonio effettivo della cooperativa quando essa si trasformi in società lucrativa ovvero non rispetti le clausole mutualistiche previste dall'art. 26 della legge Basevi o ne modifichi le relative previsioni statuarie ovvero quando perda per qualsiasi ragione le agevolazioni fiscali.

Inoltre, ulteriori norme prevedono per tali tipi di imprese un rigoroso regime di controlli aggiuntivi rispetto a quelli prescritti per le società ordinarie, comprendendo varie forme di ispezione da parte del Ministero del Lavoro e delle Associazioni Cooperative, nonché la certificazione obbligatoria del bilancio per le cooperative di grandi dimensioni.

## 1.2.2 Le novità introdotte dal D. Lgs. 17 2003, n. 6

I principi riformatori della disciplina delle società cooperative, contenuti nell'articolo 5 della legge delega e che hanno trovato ampia attuazione nella riformulazione del corpo normativo delle cooperative attraverso il D. Lgs 17 gennaio 2003, n. 6, mirano:

- a) ad assicurare il perseguimento della funzione sociale<sup>19</sup>della cooperativa e dello scopo mutualistico da parte dei soci cooperatori;
- b) a definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta, con riferimento alle società che svolgono la propria attività prevalentemente in favore dei soci o che comunque si avvalgono, nello svolgimento della propria attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, e renderla riconoscibile da parte dei terzi;
- c) a disciplinare la cooperazione conformemente ai principi della disciplina vigente, favorendo il perseguimento dello scopo mutualistico e valorizzandone i relativi istituti;
- d) a favorire la partecipazione dei soci cooperatori alle deliberazioni assembleari e rafforzare gli strumenti di controllo interno sulla gestione;

---

<sup>19</sup> *“Funzione sociale è un valore particolare che la cooperazione possiede proprio per il suo particolare scopo, e, in misura minore, per la sua particolare organizzazione. Si è, pertanto ritenuto che il riconoscimento della Funzione sociale delle cooperative dipenda dal loro scopo mutualistico, dall’assenza in esse di fini di speculazione e dalla loro organizzazione democratica...La funzione sociale realizzata attraverso lo strumento della mutualità è un requisito dell’intero fenomeno”*, Relazione Governativa al D. Lgs. n. 6/2003.

- e) a riservare l'applicazione delle disposizioni fiscali di carattere agevolativi alle società cooperative c.d. a mutualità prevalente;
- f) a prevedere che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili con la loro disciplina, le norme dettate per la società per azioni e per la società a responsabilità limitata a seconda delle caratteristiche dell'impresa cooperativa e della sua capacità di coinvolgere un elevato numero di soggetti.

L'individuazione e la definizione legislativa delle cooperative a mutualità prevalente sono contenute nella nuova sezione I del titolo VI, capo I, del Codice Civile. Il nuovo articolo 2511 del codice Civile definisce la cooperativa come “società a capitale variabile con scopo mutualistico”, precisando che il connotato funzionale relativo al perseguimento dello scopo mutualistico compete alla società stessa<sup>20</sup>.

Il successivo articolo 2512 stabilisce che sono *società cooperative a mutualità prevalente*, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

1. svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
2. si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;

---

<sup>20</sup> Lo scambio mutualistico è, quindi, al centro del modello cooperativo, in un contesto normativo profondamente cambiato. Vi è però almeno un elemento di continuità rispetto al passato: l'assenza di una definizione di puntuale mutualità. Analogamente a quanto è accaduto nella legislazione precedente, la novella non contiene la declinazione del concetto di mutualità. L'unica definizione di mutualità rimane quindi quella contenuta nella relazione del Ministero di Grazia e Giustizia al codice del 1942, con la quale si affermava che le “*società cooperative sono nettamente distinte dalle altre società in virtù del loro scopo prevalentemente mutualistico, consistente nel fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri della organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato, mentre lo scopo delle imprese sociali in senso proprio è il conseguimento e il riparto degli utili patrimoniali*”.Cfr. F. VELLA, op. cit.

3. si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci<sup>21</sup>.

L'articolo 2513 c.c. introduce, poi, i criteri per la definizione del concetto di prevalenza, che devono essere documentati dagli amministratori e dai sindaci nella nota integrativa del bilancio. Più precisamente, a seconda dell'attività svolta, i parametri che occorre rispettare perchè la società possa considerarsi a mutualità prevalente sono i seguenti:

- i ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi verso i soci, devono essere superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- il costo del lavoro dei soci deve essere superiore al 50% del totale del costo del lavoro;
- il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per i beni conferiti da questi ultimi deve essere rispettivamente superiore al 50% del totale dei costi dei servizi ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite.

La distinzione tra cooperative a “mutualità prevalente” e cooperative “diverse” si fonda, oltre che sulla “prevalenza” così come definita dagli artt. 2512 e 2513, anche sulla necessaria introduzione nello statuto societario delle c.d. clausole di non lucratività.

---

<sup>21</sup> Si tratta di un articolo importante nell'ambito dell'impianto normativo offerto dal D. Lgs. 17 gennaio 2003 perché non solo introduce il concetto relativo alla prevalenza mutualistica, ma anche e soprattutto perché il legislatore articola il proprio richiamo allo scambio mutualistico, evidenziando la capacità del modello cooperativo di esprimersi efficacemente nei diversi settori economici in cui opera e conseguentemente di soddisfare le differenti esigenze dei soci. Quella di declinare meglio il concetto di scambio mutualistico, di farlo emergere da una rappresentazione impersonale, era del resto una priorità dichiarata da tempo dalla dottrina e dallo stesso movimento cooperativo. B. PAGAMICI, *Per le cooperative spunta la mutualità prevalente*, in Guida giuridica e normativa Italia Oggi, Milano, 2002.

L'art. 2514<sup>22</sup> prevede, infatti, che le cooperative a mutualità prevalente stabiliscano nei propri statuti:

- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato<sup>23</sup>;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi<sup>24</sup>;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Infine, riguardo al regime di responsabilità, si è ritenuto, nell'ottica di semplificazione e incentivo all'attività imprenditoriale, di prevedere un unico regime, eliminando le opzioni di responsabilità illimitata e di responsabilità sussidiaria previste dal codice del 1942, in quanto si trattava in realtà di forme desuete e non più attuali. Il nuovo articolo 2518 c.c. prevede quindi quale unico regime, quello della limitazione della responsabilità del socio al capitale sottoscritto; alla cooperativa potranno applicarsi, in quanto compatibile, le norme previste per la società per azioni o quelle previste per la società a responsabilità limitata. Più precisamente, ai sensi dell'art. 2519,

---

<sup>22</sup> La norma si collega storicamente ai "requisiti mutualistici" previsti dall'art. 26 della legge Basevi. In realtà l'art. 2514 c.c. più che prevedere requisiti mutualistici in senso stretto, prevede meri indici di contenimento della lucratività che devono accompagnare la prevalenza, sì da consentire l'ottenimento delle agevolazioni di carattere tributario.

<sup>23</sup> Tale disposizione non presenta particolari variazioni rispetto all'art. 26 della legge Basevi.

<sup>24</sup> Il legislatore della riforma ha ritenuto di introdurre un limite anche alla remunerazione degli strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori.

primo comma, il criterio generale è che il tipo societario cui fare riferimento è quello della società per azioni. Ai sensi del secondo comma della stessa norma, la cooperativa avrà peraltro facoltà di prevedere statutariamente l'applicabilità della disciplina tipica della società a responsabilità limitata al verificarsi delle due seguenti condizioni:

- la cooperativa ha un numero di soci pari almeno a nove<sup>25</sup>, ma inferiore a venti;
- la cooperativa ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro.

Le cooperative che, invece, hanno un numero di soci inferiori a nove, ma superiore a tre, devono necessariamente utilizzare la forma della società a responsabilità limitata (art. 2522, secondo comma, c.c.)<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> In base al secondo comma dell'art. 22 della legge Basevi, ove successivamente alla costituzione della cooperativa, il numero dei soci scenda al di sotto del minimo, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società deve essere posta in liquidazione. In difetto, trascorso tale termine, l'autorità di vigilanza dispone lo scioglimento d'ufficio della società

<sup>26</sup> G. FAUCEGLIA, *Luci ed ombre nella nuova disciplina delle società cooperative*, in Corr. giur. N. 10, 2003, pag. 1389 e ss.

### 1.2.3 Le cooperative a mutualità prevalente

La riforma del diritto societario, nella sua veste definitiva, ha innovato la materia in modo incisivo, pur confermando i tratti peculiari della società cooperativa già sostenuti da oltre mezzo secolo dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritarie, primo fra tutti lo scopo mutualistico consistente nella gestione di servizio e, quindi, nell'instaurazione di una rete di scambi tra la società ed i soci<sup>27</sup>.

La ridefinizione della cooperazione in due varianti, una cooperazione virtuosa, propria delle cooperative a mutualità prevalente ed una cooperazione meno virtuosa, propria delle cooperative diverse, caratterizza la prima non più soltanto per il tradizionale requisito negativo della limitazione del lucro soggettivo di cui ai vecchi artt. 2518, n. 9, c.c. e 26 della legge Basevi, bensì anche per il requisito positivo della gestione di servizio prevalente in favore dei soci, finora valevole solo in settori particolari (banche di credito cooperativo, cooperative agricole, edilizie, di lavoro e sociali) ed elevato a requisito della fattispecie generale, ora normativamente completa<sup>28</sup>.

In termini generali, la fondamentale differenza di disciplina tra le due categorie sta nel riconoscimento esclusivo per le prime di particolari benefici di natura fiscale (art. 223 – *duodecies*, 6° comma

---

<sup>27</sup> G. BONFANTE, *La riforma della cooperazione*, in AA. VV., *La riforma delle società. Profili della nuova disciplina*, a cura di S. Ambrosiani, Utet, Torino, 2003, pag. 205 e ss.; G. F. CAMPOBASSO, *La riforma delle società di capitali e delle cooperative*, Utet, Torino, 2003, pag. 206 e ss.

<sup>28</sup> G. MARASÀ, *I problemi attuali della legislazione cooperativa nelle prospettive della riforma*, in Riv. Dir. Civ., 2002, II pag. 286

c.c.)<sup>29</sup> che comporta un particolare regime di trasparenza e pubblicità da attuarsi mediante l'iscrizione nell'Albo delle società cooperative tenuto presso il Ministero delle attività produttive (art. 223 – *sexiesdecies*, disp. trans. c.c.), oltre che l'indicazione nei propri atti e corrispondenza della relativa qualità di cooperativa a mutualità prevalente (2515, 3° comma, c.c.).

Un altro aspetto differenziale è la possibilità, riconosciuta alle sole cooperative diverse, di trasformarsi, con maggioranze rafforzate volte a richiamare l'attenzione dei soci sull'importanza della decisione da adottare<sup>30</sup>, in società lucrative o in consorzi ai sensi dell'art. 2545-*decies* c.c., che archivia l'antico divieto posto dall'art. 14 della legge n. 127 del 1971<sup>31</sup>.

Le cooperative a mutualità prevalente che vogliono trasformarsi devono affrontare un doppio passaggio: intanto perdere il requisito della prevalenza, non rispettando per due esercizi consecutivi i criteri di cui all'art. 2513 c.c. o eliminare dallo statuto le clausole di cui all'art. 2514 c.c.. Quando ricorre almeno una di queste due ipotesi scatta l'obbligo di redigere un bilancio straordinario per determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare a riserve indivisibili; detto bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione (art. 2545 – *octies* c.c.). Successivamente, si potrà procedere alla trasformazione in cooperative diverse devolvendo il valore effettivo del patrimonio risultante dal bilancio straordinario, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora

---

<sup>29</sup> E. CAPOBIANCO, *La nuova mutualità nelle società cooperative* in Riv. not., 2004, I pag. 635 e ss.

<sup>30</sup> A. PACIELLO, *Le società cooperative*, in AA. VV., *Diritto delle società di capitali. Manuale breve*, Giuffrè, Milano, 2003, pag. 365.

<sup>31</sup> G. MARASÀ, op. cit. pag. 292.

distribuiti, eventualmente aumentati fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 2545 – *undecies* c.c.)<sup>32</sup>. In questo modo, il legislatore ha inteso realizzare una conciliazione tra opposti interessi, salvaguardando la libertà della società di assumere la forma organizzativa ritenuta più adatta all'impresa comune senza tuttavia distogliere significative ricchezze dal mondo cooperativo, in ossequio alla mutualità esterna. Concludendo sul punto, l'attribuzione alle sole cooperative a mutualità prevalente di un regime fiscale di favore, non crea difficoltà di qualificazione della fattispecie, che è sostanzialmente unitaria benché articolata in un modello base ed uno arricchito a livello statutario e gestionale<sup>33</sup>. Difficile è semmai individuare, nell'ambito di una concezione unitaria del fenomeno, i criteri di determinazione del grado di meritevolezza e verificarne il rispetto<sup>34</sup>.

In sostanza, la riforma ha confermato l'esistenza di una pluralità di livelli di mutualità, espressione delle molteplici anime del movimento cooperativo<sup>35</sup>. Beninteso, questo non significa collocare fuori dell'art. 45 Cost. le cooperative diverse, le quali pure perseguono, per quanto in misura non prevalente, lo scopo mutualistico, né tacciare la riforma di incostituzionalità per contrasto

---

<sup>32</sup> L'abbandono della prevalenza e la trasformazione potrebbero aver luogo anche contestualmente, onde il divieto per le cooperative a mutualità prevalente a trasformazione eterogenea è più apparente che reale.

<sup>33</sup> V. BUONOCORE, *La società cooperativa riformata: i profili della mutualità*, in Riv. dir.civ., 2003, I, pag. 517; Secondo F. DI SABATO, *Diritto delle società*, Giuffrè, Milano, 2003, pag. 517, l'unitarietà del fenomeno cooperativo è confermata dall'art. 2515, 2° comma, c.c., che vieta l'indicazione di cooperativa alle società che non abbiano scopo mutualistico.

<sup>34</sup> A. PACIELLO, *Le società cooperative*, op. cit., pag. 353.

<sup>35</sup> G. OPPO, *L'essenza della società cooperativa e di progetti di riforma*, op. cit., pag. 560.

con la citata norma della Carta fondamentale<sup>36</sup>. Ciò che si vuole è evitare che imprese molto poco mutualistiche fruiscono indebitamente delle agevolazioni vigenti mediante il comodo ombrello della cooperazione, falsando così il gioco della concorrenza nei confronti delle imprese dichiaratamente lucrative<sup>37</sup>.

### **1.3 La rilevanza della persona del socio all'interno della società.**

La gestione di servizio condiziona la posizione del socio all'interno della società. In particolare, ci si è chiesti se il socio abbia un diritto pieno al vantaggio mutualistico (cui corrisponde un obbligo della società di operare nei suoi confronti)<sup>38</sup> o se piuttosto il suo sia solo un interesse di fatto giuridicamente irrilevante e tutelabile solo in via mediata<sup>39</sup>.

Pur ammettendo in linea di principio che il rapporto mutualistico ha come contenuto normale e più o meno costante il diritto del socio alla prestazione della società, anche la situazione

---

<sup>36</sup> V. SALAFIA, *La riforma del diritto societario dalla bozza Mirone alla legge delega*, in *Società*, 2001, pag. 1265.

<sup>37</sup> Cfr. CONFINDUSTRIA, *Valutazioni generali sulla riforma del diritto societario*, in *Riv. Soc.*, 2002, pag. 705.

<sup>38</sup> P. VERRUCOLI, *La società cooperativa*, op. cit., pag. 106.

<sup>39</sup> A. BASSI, *Delle imprese cooperative*, op. cit., pag. 57 e ss., in particolare pag. 64 e ss., che parla di diritto inteso nel senso di tutela soggettiva ed indiretta dell'interesse del socio al vantaggio mutualistico.

opposta deve reputarsi perfettamente compatibile con l'essenza della cooperativa<sup>40</sup>.

Secondo un'autorevole dottrina è inutile ampliare i diritti se non si fornisce al socio alcuna tutela contro la loro violazione; è preferibile invece valorizzare la rilevanza, peculiare rispetto alle società lucrative, della posizione del socio all'interno della società. Sul piano giuridico il meccanismo si può articolare:

- a) nella cooperazione di consumo in senso lato (comprendente anche cooperazione edilizia, di credito e di assicurazione), in un contratto di scambio in base al quale il socio chiede e poi retribuisce la prestazione della società (situazione di diritto del socio e di obbligo della società);
- b) nella cooperazione di lavoro e agricola, in un rapporto associativo in base al quale è la società a chiedere e retribuire la prestazione del socio (situazione di diritto nella società e di obbligo nel socio).

Sempre secondo questa dottrina<sup>41</sup>, a tale diritto del socio farebbe riscontro quasi simmetricamente un altrettanto ampio e indefinito obbligo di collaborazione. Tuttavia è quanto meno lecito dubitare che la presenza o l'assenza di un'effettiva collaborazione del socio sia sufficiente ad ammettere o a negare il carattere di vera cooperazione e che, in altri termini, l'obbligo in parola possa assurgere a criterio di qualificazione dell'attività mutualistica. Pare invece preferibile, da un lato, considerare l'obbligo di collaborazione del socio come un effetto

---

<sup>40</sup> G. OPPO, *L'essenza della società cooperativa*, op. cit., pag. 528

<sup>41</sup> V. BUONOCORE, *Società cooperative. I) Profili generali in Enc. giur.*, XXIX, Roma, 1993 pag. 15 e ss.

dello svolgimento di tale attività e, dall'altro, parlare di un *onere* di collaborazione in capo a quest'ultimo dato che, mettendo la cooperativa in condizione di funzionare, egli realizza un interesse proprio in quanto destinatario finale dell'attività svolta attraverso l'impresa sociale.

### **1.3.1 La parità di trattamento.**

La nozione di mutualità è chiaramente individuata dal legislatore della riforma in un fascio di rapporti di scambio, diversi e distinti dal rapporto sociale tra i soci e la società<sup>42</sup>.

A prescindere dalla prevalenza, come lo scopo mutualistico incarna l'essenza della cooperativa in generale, così lo scambio mutualistico ne costituisce sempre lo strumento concreto di attuazione. Da ciò la previsione, all'interno delle disposizioni generali, del principio di parità di trattamento nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici (art. 2516 c.c), la quale costituisce una clausola generale volta a rafforzare la mutualità<sup>43</sup>.

---

<sup>42</sup> E. CAPOBIANCO, *La nuova mutualità*, op. cit., pag. 638 e ss.

<sup>43</sup> Così la stessa Relazione, precisando che il principio si ritiene vigente anche in mancanza di espresse previsioni; E. CAPOBIANCO, *La nuova mutualità*, op. cit., pag. 641 e ss., il quale osserva che la tendenza legislativa è di spostare la rilevanza del principio egualitario dal rapporto sociale al rapporto di scambio.

Secondo alcuni commentatori, tale principio di parità di trattamento introduce, con riferimento alla costituzione ed allo svolgimento del rapporto mutualistico, un obbligo di correttezza e buona fede la cui inosservanza può fondare pretese risarcitorie o invalidatorie del rapporto mutualistico di scambio.

Il principio di parità di trattamento in ordine al rapporto mutualistico tutela non soltanto il socio verso la cooperativa, ma anche la cooperativa di fronte a comportamenti abusivi da parte del socio, posti in essere verso la stessa società o verso altri soci. Ciò equivale ad affermare che la parità di trattamento ha un significato biunivoco: uno, quello tradizionale, di diritto del socio nei confronti della cooperativa alla perequazione sostanziale di posizioni identiche; l'altro di diritto della società ad esigere dai soci un'uniformità di comportamento nella regolamentazione delle situazioni soggettive passive eventualmente gravanti su di loro secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza.

Pur concordando in linea di massima con tale assunto, non si può fare a meno di notare che in nessuna delle nuove norme è dato rintracciare un obbligo del socio di avere scambi con la società, né viceversa un obbligo per quest'ultimo di erogare la prestazione mutualistica al socio. Sotto tale profilo, dal principio di parità di trattamento, a carico della società non si può ricavare un vero e proprio obbligo a contrarre. È un dovere di natura sociale perseguire lo scopo mutualistico secondo la graduazione ritenuta più consona ai

rispettivi interessi<sup>44</sup>, fondato, per la cooperativa, sulla sua natura di società mutualistica e rafforzata dall'obbligo di garantire la parità di trattamento nella costituzione oltre che nell'esecuzione dei rapporti mutualistici.

Peraltro, il legame tra mutualità e scambio può essere più o meno stretto a seconda del settore merceologico in cui la società opera.

Se la mutualità manca totalmente ed in concreto, ciò può comportare lo scioglimento della società per sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale (2545-*duodecies* c.c.) o per atto dell'autorità (2545-*septiesdecies* c.c.), ovvero il disinvestimento del socio, il quale può trasferire ad altri la partecipazione (art. 2530 c.c.), anche eventualmente alla stessa società (art. 2529 c.c.), oppure, ricorrendone le condizioni, esercitare il recesso (art. 2532 c.c.) o subire l'esclusione (art. 2533 c.c.).

In definitiva, l'attivazione dei rapporti di scambio sembra riconducibile più ad un onere che ad un obbligo per i soggetti coinvolti; la sanzione per il mancato o inesatto adempimento di tale onere non si coglie tanto sul piano giuridico quanto su quello economico, dato che la non attivazione degli scambi con la società comporta l'uscita dei soci, spontanea o forzata, dalla compagine e, eventualmente, l'espulsione della cooperativa inefficiente dal mercato. Resta comunque salva la possibilità che un obbligo del socio o della società di avvalersi della (o di fornire la ) prestazione mutualistica sia

---

<sup>44</sup> Cfr. F. DI SABATO, *Diritto delle società*, op. cit., pag. 520, che indica a presidio dell'interesse del socio al perseguimento della mutualità i diritti di informazione societaria di cui agli artt. 2545 e 2545 - bis c.c.

espressamente previsto nell'atto costitutivo, nello statuto o nel regolamento<sup>45</sup>.

## **1.4 Lo scopo mutualistico e il ristorno.**

Lo scopo mutualistico e l'attività necessaria per realizzarlo, ossia la gestione di servizio, sono espressamente riconosciuti dall'art. 2520, 2° comma, c.c., che consente alla legge di qualificare come cooperative enti volti a procurare beni o servizi a soggetti anche non soci appartenenti a particolari categorie (è il caso delle cooperative sociali)<sup>46</sup>.

Ma la centralità dello scopo mutualistico si coglie soprattutto nell'art. 2521 c.c.: "l'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi".

In termini di formulazione legislativa, si tratta di una rivoluzione rispetto al passato: mentre in precedenza non vi erano norme di carattere generale che richiedevano esplicitamente lo svolgimento di attività con e per i soci, né vietavano la possibilità di effettuare scambi con i terzi, carenza che aveva favorito il dilagare della falsa cooperazione, adesso il primo requisito, anche se non

---

<sup>45</sup> A. A. CARRABBA, *Atto costitutivo, autonomia contrattuale e aspetti mutualistici nel tipo societario cooperativo*, in Riv. not., 2002, I, pag. 1077 e ss., in part. pag. 1090 e ss., 1101 e ss.

<sup>46</sup> E. CAPOBIANCO, *La nuova mutualità*, op. cit., pag. 636 e ss.

prevalente, è elemento di identificazione della fattispecie, mentre il secondo è possibile solo se previsto dall'atto costitutivo; in mancanza, la società dovrà svolgere la sua attività soltanto con i soci, offrendo i suoi servizi a questi ultimi o avvalendosi delle loro prestazioni in via esclusiva<sup>47</sup>.

A tale riguardo, si pone il problema di stabilire quale sia la sorte dell'attività compiuta dalla cooperativa con soggetti estranei alla compagine sociale in assenza di una clausola statutaria che la abiliti in tal senso, posto che tale assenza comporta un vero e proprio divieto di agire con i terzi<sup>48</sup>.

La sanzione più drastica dell'invalidità degli atti compiuti non appare condivisibile per una serie di ragioni. Innanzitutto, la formulazione della norma in termini di attività non si addice ad una sanzione che colpisce l'atto. Inoltre, il carattere gestorio di tale attività, la concreta attuazione dello scopo mutualistico, è conseguenza degli atti di gestione posti in essere dall'organo amministrativo e la stretta connessione tra la mutualità e l'oggetto sociale depongono a favore dell'applicazione al caso di specie dell'art. 2384, 2° comma, c.c..

Atteso ciò, non resta che concludere che l'unica sanzione possibile per la società consiste nella decadenza dai benefici fiscali qualora l'attività con i terzi sfoci nel mancato rispetto dei criteri gestionali della prevalenza.

---

<sup>47</sup> A. PACIELLO, *Le società cooperative*, op. cit., pag. 354

<sup>48</sup> Il problema è stato sollevato da A. BASSI, *Le società cooperative*, op. cit., e ripreso da V. BUONOCORE, *La società cooperativa riformata*, op. cit.

Il rafforzamento normativo della mutualità si evince anche dalla canonizzazione, per tutte le cooperative, dell'istituto tipicamente mutualistico dei ristorni, i cui criteri di ripartizione devono essere contenuti nell'atto costitutivo (art. 2521, n. 8, c.c.) e devono avere un'evidenza contabile separata rispetto all'attività svolta con i terzi (art. 2545 – *sexies*, c.c.)<sup>49</sup>.

La vicenda dei ristorni è emblematica delle difficoltà, delle incertezze e degli ostacoli, anche di natura ideologica, che hanno impedito finora una riforma organica della cooperazione ed una migliore definizione dei caratteri tipologici delle società cooperative.

La ripartizione dei ristorni deve essere effettuata in proporzione alla qualità ed alla quantità degli scambi intercorsi tra la società ed il socio e la loro distribuzione è subordinata ad un'espressa deliberazione dell'assemblea, esattamente come avviene per l'utile<sup>50</sup>.

L'effettiva attribuzione al socio del ristorno può avvenire, oltre che mediante la corresponsione di una somma di denaro, anche mediante aumento proporzionale della relativa quota, mediante l'emissione di nuove azioni, in deroga ai limiti dimensionali dell'art. 2525 c.c., ovvero di strumenti finanziari, accantonando il

---

<sup>49</sup> In dottrina sui ristorni v., pur con diverse accezioni prima della riforma. A. BASSI, *Dividendi e ristorni nelle società cooperative*, Milano, 1979, M. MASOTTI, *Le clausole mutualistiche ed il ristorno cooperativo*, in *Società*, 2002, pag. 1074; dopo la riforma, G. FAUCEGLIA, *Luci ed ombre*, op. cit., pag. 1385, secondo cui il ristorno diviene un elemento essenziale del contratto di società cooperativa, qualificandosi indirettamente come "in servizio mutualistico in quanto tale"; A. PACIELLO, *Le società cooperative*, op. cit. pagg. 355, 367; G. F. CAMPOBASSO, *La riforma delle società di capitali*, op. cit., pag. 223.

<sup>50</sup> G. MARASÀ, *Problemi della legislazione cooperativa e soluzioni della riforma* in, *Riv. dir. civ.*, 2003, I, pag. 651 e ss.; I.D., *Riflessi dei caratteri funzionali delle nuove cooperative sulla redazione dell'atto costitutivo*, in, *Riv. not.*, 2004, I, pag. 249 in part. pag. 257 e ss.

corrispondente importo a capitale di rischio (art. 2545 – *sexies*, 3° comma, c.c.)<sup>51</sup>.

Questa norma, si è osservato, ha una potenzialità dirompente rispetto all'interesse mutualistico del socio, che può essere compreso a favore delle regole capitalistiche dell'investimento<sup>52</sup>. Peraltro, nulla impedisce che la società opti, magari dietro apposita previsione dell'atto costitutivo, per l'erogazione diretta, anche parziale, del vantaggio mutualistico ai soci<sup>53</sup>.

La distribuzione del ristorno non è soggetta a limiti quantitativi né ad alcun coefficiente di stabilità ed equilibrio finanziario del patrimonio sociale come avviene per gli utili (art. 2545 – *quinquies*, 2° comma c.c.), ed inoltre costituisce un metodo mutualistico di distribuzione del risultato dell'attività, basato cioè sulla quantità e qualità degli scambi mutualistici, che può attingere anche da un utile in senso tecnico qualora la cooperativa operi con i terzi<sup>54</sup>.

---

<sup>51</sup> Sulla possibilità di creare con questi strumenti riserve individualizzate a favore dei soci mediante prelievo sui ristorni si veda A. CECCHERINI, *Società cooperative* (Art. 2545 – *octies*) in, Enc. dir., aggiorn., II, Giuffrè, Milano, 2001, pag. 186 e ss.

<sup>52</sup> G. BONFANTE, *La riforma della cooperazione*, op. cit. pag. 208 e ss.

<sup>53</sup> In questi termini A. PACIELLO, *Le società cooperative*, op. cit. pag. 368; A. A. CARRABBA, *Aspetti negoziali mutualistici del tipo societari cooperativo*, in Riv. not., 2003, I, pag. 1073, 1079; G. MARASÀ, *Riflessi dei caratteri funzionali delle nuove cooperative*, op. cit., pag. 258.

<sup>54</sup> G. MARASÀ, *Problemi della legislazione cooperativa*, op. cit., pag. 652, il quale osserva, a fondamento di quanto sopra citato, che l'unitarietà dell'utile pur nella diversa modalità di distribuzione fa sì che come la distribuzione in forma di ristorno può giovare ai risultati dell'attività svolta con i terzi, così la distribuzione in forma di dividendo potrebbe giovare ai risultati dell'attività svolta con i soci; tuttavia, in questo modo si finirebbe per violare le norme generali che richiedono per le cooperative la sussistenza e l'effettivo perseguimento dello scopo mutualistico.

## 1.5 I riflessi dello scopo mutualistico sulla gestione sociale

Il perseguimento dello scopo mutualistico caratterizza alcuni aspetti salienti della gestione sociale della cooperativa.

In primo luogo, esso influisce notevolmente sulla disciplina del bilancio e dell'informazione societaria. Nel bilancio devono essere indicati separatamente i dati inerenti all'attività svolta con i soci, distinguendo, eventualmente, le diverse gestioni mutualistiche (art. 2545 – *sexies*, 2° comma, c.c.); la ratio è di evitare che la pratica del ristorno possa diventare strumento di elusione delle norme che limitano la lucratività<sup>55</sup>.

Nella relazione sulla gestione degli amministratori e del collegio sindacale devono essere specificatamente indicati i criteri seguiti nell'esercizio dell'attività sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 c.c.), così riconoscendo un ruolo strategico alla gestione di servizio<sup>56</sup>. Nelle cooperative s.r.l. l'informazione dei soci è più ampia ed incisiva, permettendo al socio di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento della gestione e di consultare, anche, tramite professionisti di fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione (art. 2476 c.c.)<sup>57</sup>.

---

<sup>55</sup> E. CUSA, *I ristorni nelle società cooperative*, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 55 e ss.; Perplexità sulla reale possibilità di applicazione pratica della separazione contabile in V. BUONOCORE, *La società cooperativa riformata*, op. cit., pag. 524.

<sup>56</sup> A. PACIELLO, *Le società cooperative*, op. cit., pag. 367; secondo L. F. PAOLUCCI, *La posizione del socio e il governo delle società cooperative dopo la riforma*, in Riv. dir. impr., 2003, pag. 307, 322 e ss., l'art. 2545 c.c. costituisce una "norma di chiusura" a garanzia del perseguimento delle finalità mutualistiche, che peraltro si discosta di molto dall'antecedente dell'art. 2 della legge n. 59/92, il cui tenore era più incerto ed ambiguo, riferendosi genericamente al "carattere cooperativo" ed agli "scopi statutari".

<sup>57</sup> A. CECCHERINI, Art. 2545 – *bis*, op. cit., pag. 173.

Lo scopo mutualistico influisce altresì sulla connotazione sociologica delle società cooperative, ossia sul principio della porta aperta: l'art. 2527 c.c. stabilisce che i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci fissati dall'atto costitutivo (cfr. art. 2521, n. 6. c.c.) devono basarsi su criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta<sup>58</sup>; l'oggetto sociale acquista una nuova rilevanza, orientando l'attività della società secondo i requisiti e gli interessi dei soci (art. 2521, n. 3, c.c.)<sup>59</sup>; a norma dell'art. 2528 c.c., la presenza o l'assenza di tali requisiti in capo all'aspirante socio deve risultare chiaramente dal provvedimento di accoglimento o diniego della domanda da parte degli amministratori<sup>60</sup>.

---

<sup>58</sup> V. BUONOCORE, *La società cooperativa riformata*, op. cit., pag. 521 e ss., ove pure si sottolinea l'importanza della generalizzazione, da parte del secondo comma dell'art. 2527, del divieto di ingresso in cooperativa per coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con questa (pag. 523); G. FAUCEGLIA, *Luci ed ombre*, op. cit., pag. 1392; A. BASSI, *Le società cooperative*, op. cit., pag. 248 e ss.

<sup>59</sup> A. BASSI, *Le società cooperative*, op. cit., pag. 241; F. DI SABATO, *Diritto delle società*, op. cit., pag. 526; A. A. CARRABBA, *Aspetti negoziali mutualistici*, op. cit., pag. 1075.

<sup>60</sup> A. PACIELLO, *Le società cooperative*, op. cit., pag. 357, secondo cui la competenza degli amministratori a decidere sull'ingresso di nuovi soci deriva dalla natura gestoria dell'atto, desumibile anche dalla menzione delle decisioni in merito nella relazione al bilancio (art. 2528, 5° comma, c.c.); di conseguenza, si potrebbe pensare che, qualora l'aspirante socio respinto chieda il riesame della sua domanda all'assemblea e questa si pronunci in senso positivo, la relativa delibera non avrebbe altro effetto che investire nuovamente nella questione l'organo gestorio, che potrebbe nuovamente rifiutare; si ritiene tuttavia preferibile considerare vincolante la volontà assembleare, salvo il diritto di impugnativa da parte degli amministratori.

## 1.6 Il D. Lgs. n. 220 del 2002 sul riordino della vigilanza

La centralità della gestione di servizio che si concretizza mediante lo scambio mutualistico emerge dall'art. 7 della legge n. 142/01<sup>61</sup>, contenente una delega al governo per il riordino della vigilanza in materia di cooperazione.

La delega, molto articolata, era imperniata su alcune direttrici di fondo quali la mutualità, lo scambio mutualistico e la normatività consacrata nei regolamenti. Tra queste meritano di essere segnalate:

- a) la ridefinizione in modo più puntuale delle finalità della vigilanza, nella prospettiva di realizzare il miglioramento della gestione delle società cooperative, una più elevata democraticità interna, verifiche effettive sulla natura mutualistica, con particolare riferimento all'effettività della base sociale e dello scambio mutualistico, anche attraverso il controllo della struttura patrimoniale, dell'informazione societaria e della certificazione di bilancio, il controllo sull'esistenza dei regolamenti e sulla correttezza dei rapporti instaurati con i soci;
- b) la distinzione, nell'ambito della vigilanza, tra la revisione cooperativa, che prevede il coinvolgimento delle centrali cooperative, e l'ispezione straordinaria, volta ad accertare, tra l'altro, l'esatta osservanza delle norme di legge, regolamentari, statutarie e mutualistiche, la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e la loro rispondenza al regolamento ed alla

---

<sup>61</sup> Sul quale vedasi E.CUSA, *La vigilanza sulla gestione delle cooperative nella legge n. 142 del 2001*, in Riv. coop., 2002 n.3, pag.37

contrattazione collettiva di settore, coordinando finalità, compiti e funzioni di queste due tipologie di controlli con la certificazione di bilancio;

- c) l'istituzione dell'Albo nazionale delle società cooperative, al fine di fruire anche dei benefici fiscali, suddiviso in sezioni sulla base del rapporto mutualistico, e delle eventuali sanzioni, per le cooperative che non rispettano le finalità mutualistiche, della cancellazione dall'Albo e conseguente perdita dei benefici, nonché dello scioglimento coattivo ex art 2543, vecchio testo, c.c..

La delega è stata attuata con il decreto legislativo 2 agosto 2002, n 220<sup>62</sup>, recante” *Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi* “, composto di 21 articoli divisi in otto titoli.

L'art. 1, comma 1, del decreto dispone che esso disciplina la vigilanza su tutti gli “enti cooperativi”, vale a dire società cooperative di tutte le loro forme e loro consorzi, gruppi cooperativi, società di mutuo soccorso, altri enti mutualistici, consorzi agrari e piccole società cooperative. La vigilanza è attribuita in via generale al Ministero delle attività produttive, che la esercita nella duplice modalità delle revisioni cooperative (artt. 2 ss), che possono essere svolte direttamente da funzionari ministeriali o essere affidate alle centrali cooperative<sup>63</sup>, e delle ispezioni straordinarie( artt. 8 ss).

---

<sup>62</sup> In *Gazzetta Ufficiale*, 8 ottobre 2002, n. 236

<sup>63</sup> Il “subappalto” della vigilanza alle centrali cooperative è stato fortemente contestato dalle organizzazioni rappresentative della grande impresa industriale lucrativa per l'evidente coincidenza di interessi tra controllante e controllato: così CONFINDUSTRIA, *Valutazioni generali sulla riforma del diritto societario*, in Riv. dir. impr., 2002 pag. 699 e ss., in part. pag. 705

Il decreto contiene, tra l'altro, norme in tema di collegio sindacale (artt. 13 e 14), di certificazione del bilancio (art. 11) e di istituzione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi (art. 15).

In linea generale, la vigilanza è finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici (art. 1, comma 2). Anche le banche di credito cooperativo, fatte salve le competenze delle autorità di vigilanza, Banca d'Italia in primis, vi sono soggette seppure in forma ridotta; peraltro tale apparente limitazione del controllo di effettività della mutualità nella cooperazione di credito non intacca il cuore dell'attività di vigilanza, che consiste sempre e comunque nel rispetto delle norme riguardanti i rapporti mutualistici e nel controllo sul funzionamento degli organi sociali (art. 18, comma 1). A ben vedere, questi ultimi già sono sottoposti ad altre forme di vigilanza e controllo, sia quanto ai requisiti sia nell'attività, dalla disciplina di settore in materia bancaria, per cui bisogna necessariamente concludere che il controllo governativo sugli organi sociali deve intendersi circoscritto al rispetto dei criteri di gestione mutualistica strumentali al perseguimento dello scopo sociale, in armonia con le finalità della vigilanza; in altre parole, il controllo sugli organi sociali è funzione ancillare al controllo sull'effettività dello scambio mutualistico.

Più in particolare, la revisione cooperativa deve: fornire agli organi di direzione e amministrazione degli enti cooperativi suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale; accertare, anche attraverso una verifica della

gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività sulla base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico (art. 4, comma 1); verificare l'esistenza del regolamento ex art. 6 della legge n. 142/01, accertando la correttezza e la conformità allo stesso dei rapporti instaurati con i soci lavoratori (art. 4, comma 3). L'ispezione straordinaria deve accertare, tra l'altro: l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche, la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e la loro effettiva rispondenza al regolamento (art. 9, comma 1, lett. a) e f)).

Il mancato rispetto delle finalità mutualistiche può legittimare la cancellazione dall'Albo e le altre sanzioni previste dall'art. 12, comma 1, mentre le gravi violazioni del regolamento sono sanzionate con la gestione commissariale prevista dall'art. 2543, vecchio testo, c.c.

Questa disciplina, peraltro di difficile coordinamento con quella introdotta dalla riforma organica del 2003<sup>64</sup>, conferma ancora una volta, e qualora ce ne fosse bisogno, che l'essenza della cooperativa risiede nella gestione di servizio<sup>65</sup>, da attuarsi mediante una serie di scambi tra la società ed i soci aventi natura e disciplina contrattuale, il cui contenuto è predisposto in un atto della società avente carattere di accordo quadro o, più correttamente, di contratto normativo.

---

<sup>64</sup> Sul punto vedasi tra gli altri G. MARASÀ, *Il ruolo della pubblicità nella riforma delle società di capitali e delle cooperative*, in Riv. dir. impr., 2003, pag. 3, in part. pag. 11 ss., dove si affronta il problema se quello dell'iscrizione all'Albo sia un *obbligo* oppure un *onere* e quale ne sia la rilevanza sotto il profilo della fruizione delle agevolazioni fiscali e non.

<sup>65</sup> Cfr. V. CALANDRA BUONAURA, *Lo scopo mutualistico nel progetto di riforma delle cooperative*, in AA.VV., *Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private*, a cura di P. Benazzo, S. Patriarca e G. Presti, Giuffrè, Milano, 2003, pag. 189 ss., in part. pag. 194.

## CAPITOLO II

### LA COOPERAZIONE IN AGRICOLTURA

#### **2.1 I settori di attività della cooperazione**

La forma cooperativa è oramai utilizzata come strumento per organizzare e gestire autonomamente i settori più disparati, non solo in campo economico ma anche culturale e sociale. Infatti le applicazioni più recenti riguardano, ad esempio, le aree dell'ecologia e dell'ambiente, della tutela del patrimonio artistico, dello spettacolo e del teatro, dell'informatica, della pubblicità, nonché dell'assistenza sociale. Non bisogna dimenticare, però, gli ambiti tradizionali in cui è nata e si è sviluppata la cooperazione, e che a tutt'oggi rappresentano la parte numericamente più consistente del fenomeno: credito, agricoltura, edilizia, e così via.

In ogni caso, l'organizzazione in cooperativa permette ai partecipanti di ottenere vantaggi che soltanto la grande impresa, o comunque un soggetto dotato di consistenti disponibilità economiche, potrebbe raggiungere.

E' opportuno, dunque, tracciare una descrizione delle tipologie più diffuse in campo cooperativo, evidenziando quei caratteri peculiari

che, da un punto di vista pratico oltre che giuridico, le differenziano le une dalle altre<sup>66</sup>.

L'art. 13 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, la principale legge speciale che disciplina l'attività delle cooperative, riordinando il Registro Prefettizio delle cooperative, ha distinto quest'ultimo nelle seguenti sezioni a seconda del tipo di attività esercitata:

- sezione cooperazione di consumo;
- sezione cooperazione di produzione e lavoro;
- sezione cooperazione sociale (introdotta dalla legge 8 novembre 1991 n. 381);
- sezione cooperazione edilizia;
- sezione cooperazione di trasporto;
- sezione cooperazione della pesca;
- sezione cooperazione miste;
- sezione banche di credito cooperativo;
- sezione cooperazione agricola.

Nello svolgimento della loro attività, le cooperative si ispirano ai principi di carattere specifico derivanti dalla particolare categoria cui appartengono<sup>67</sup>.

Le **cooperative di consumo** rappresentano una tipologia di cooperativa di utenza che coinvolge un larghissimo numero di soci. Assolvono, infatti, la funzione sociale della difesa dei consumatori di

---

<sup>66</sup> R.M. TURANO – F. GENTILI, *Società cooperative: manuale pratico con formulario per amministratori, sindaci e consulenti*, 2° edizione, Giuffré, Milano, pag. 13.

<sup>67</sup> Si veda A. COSTA, *L'azienda cooperativa alla luce delle novità introdotte dal D. Lgs. 17/1/03, n. 6*, Cacucci, Bari, 2004, pag. 46.

generi di largo consumo, ricercando l'acquisizione dei prodotti di qualità alle migliori condizioni possibili<sup>68</sup>.

Esse hanno lo scopo di fornire ai soci i beni di cui questi hanno necessità, con garanzia della qualità ed al minor costo possibile rappresentato dai prezzi di acquisto collettivo, maggiorati delle spese di distribuzione e dei comuni rischi commerciali, con l'eliminazione del profitto dell'imprenditore.

Per quanto riguarda la politica dei prezzi di vendita, quando le cooperative di consumo vendono al prezzo corrente di mercato distribuiscono generalmente, a fine esercizio, un ristorno<sup>69</sup> proporzionato agli acquisti fatti dal socio. La parte dei ricavi non distribuita sotto forma di ristorno è destinata, invece, al miglioramento delle strutture aziendali ed ad una razionale organizzazione dei servizi. Le cooperative di consumo, però, non si limitano a fornire ai soci i principali beni alimentari, ma nelle zone rurali assicurano pure gli stessi servizi come la fornitura di scorte agrarie ed il collocamento di prodotti agricoli provenienti dalle loro aziende.

Nel nostro Paese, tale tipologia di cooperativa ha un ruolo economico e sociale significativo, anche se non raggiunge le dimensioni che assume in altri Paesi e in particolare in quelli europei<sup>70</sup>, dove in alcuni casi (Svizzera e Paesi Scandinavi) si colloca in posizioni di tutto rilievo nel mercato dei prodotti alimentari<sup>71</sup>.

---

<sup>68</sup> R. MOSCONI, *La Società Cooperativa: Adempimenti civilistici, contabili e fiscali-Classificazione delle cooperative, Formulario*, Il Sole 24Ore, 2004, pag. 203.

<sup>69</sup> Questa somma può essere restituita in parte sottoforma d'importo spendibile per acquisti presso i punti di vendita delle aziende cooperative, in parte sottoforma di aumento della quota di capitale sociale del socio, il quale inoltre può anche decidere di non spendere la cifra ristornata lasciando che in questo modo l'importo sia destinato per intero ad aumento del capitale.

<sup>70</sup> In Francia, in Germania ed in Gran Bretagna la quota di mercato della cooperativa di consumo è normalmente assai superiore a quella italiana ciò appare tanto più rilevante se si osserva che in

Si definiscono **società cooperative di produzione e lavoro** quelle cooperative che hanno quale scopo statutario principale ricercare e garantire l'occupazione dei propri soci alle migliori condizioni di mercato. Tale scopo si realizza tramite la produzione di servizi o l'esercizio di attività da realizzare attraverso l'apporto lavorativo dei singoli. I soci di tali cooperative devono perciò essere in grado di prestare un'attività idonea a permettere il conseguimento dello scopo sociale, proponendosi quali lavoratori del particolare settore d'impresa nel quale la cooperativa intende operare e nel quale effettivamente si colloca<sup>72</sup>.

Tali cooperative operano soprattutto nei settori dei trasporti, delle pulizie, dell'edilizia e della ristorazione. Altri esempi si rinvengono nel campo delle confezioni, della forestazione e dell'estrazione del porfido.

La caratteristica principale delle cooperative di produzione e lavoro sta nel fatto che il socio è imprenditore e lavoratore nello stesso tempo, assumendo l'appalto di lavori che esegue assieme agli altri soci; come imprenditore sopporta oneri e rischi dell'attività intrapresa, ma essendo anche lavoratore otterrà un salario al quale si dovrebbe aggiungere, in linea teorica, tutto il margine di profitto in più derivante dall'attività imprenditoriale (e che al di fuori del campo cooperativo spetterebbe invece ad un imprenditore terzo)<sup>73</sup>.

---

tutti questi Paesi la cooperativa non gode di privilegio rispetto alle altre tipologie societarie previste dalle rispettive legislazioni. Nel nostro Paese lo stesso dettato Costituzionale, all'art. 45, assegna esplicitamente un ruolo particolare a questa forma di impresa.

<sup>71</sup> A. COSTA, op. cit., pag. 47.

<sup>72</sup> R. MOSCONI, *La Società Cooperativa delle cooperative...*, op. cit., pag. 207.

<sup>73</sup> R. M. TURANO – F. GENTILI, op. cit. pag. 13

La cooperativa di lavoro si presenta quale opportuno strumento per la creazione di nuova occupazione e imprenditorialità, considerando in tale contesto l'ipotesi di ricollocazione sul mercato del lavoro di risorse che ne sono uscite a seguito di crisi imprenditoriali, nonché quello di placement di giovani mai occupati prima<sup>74</sup>.

Con la legge 8 novembre 1991, n. 381, sono state regolamentate le **cooperative sociali**, considerate lo strumento idoneo al perseguimento di finalità sociali e della promozione umana da realizzare attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, educativi e di attività produttive, nelle quali permettere l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate sia sul piano fisico che su quello psichico, operando anche tramite convenzioni con i servizi dell'assistenza pubblica. Per lo svolgimento di tali attività è prevista la possibilità di utilizzo di soci volontari, che, in numero non superiore a quello della metà dei soci, prestano gratuitamente la loro attività all'interno della cooperativa.

I soci volontari, la cui presenza è caratteristica peculiare di tali cooperative, mettono a disposizione le loro competenze personali, capacità tecniche e disponibilità operative, rinunciano ad ogni forma di compenso per l'attività svolta, usufruendo solo di una piena tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie

---

<sup>74</sup> In tal senso una serie di leggi di incentivazione della occupazione e di nuova imprenditorialità (legge 1° luglio 1977, n. 285; legge 28 febbraio 1986, n. 44) hanno continuamente promosso lo svilupparsi di nuove opportunità da attuarsi anche per il tramite di società cooperative.

professionali, nonché del diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute<sup>75</sup>.

La composizione della base sociale comporta la classificazione di tali cooperative in due tipologie individuate dal Ministero del Lavoro: *Cooperative sociali di tipo A* (sostanzialmente di lavoro), in cui i soci professionalmente preparati realizzano programmi ed interventi socio – assistenziali, sanitari ed educativi; *Cooperative sociali di tipo B*, che mirano all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (invalidi, tossicodipendenti, minori in età lavorativa, condannati ammessi a misure alternative alla detenzione ecc.).

La circolare ministeriale 116/92<sup>76</sup> ha imposto alle cooperative di operare una scelta in merito all’ambito di attività e quindi indicare chiaramente la propria appartenenza ad uno dei due gruppi di cooperative sociali: gruppo “A” o gruppo “B”. Tale disciplina è stata modificata dallo stesso Ministero del Lavoro con la circolare 153/96<sup>77</sup> che ha ammesso la possibile esistenza di cooperative sociali i cui statuti prevedano il possibile e contemporaneo svolgimento di attività ricomprese nel gruppo “A” e nel gruppo “B” purché siano rispettate determinate condizioni.

Per quanto concerne l’importanza comparativa dei settori economici in cui operano le cooperative, un peso determinante viene svolto dalle **cooperative del settore edilizio**, intendendo cioè quelle che si propongono come scopo l’assegnazione di un alloggio ai soci.

---

<sup>75</sup> Nei confronti dei soci volontari non si applicano le leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo secondo quanto previsto dalla legge 266/1991 sul volontariato

<sup>76</sup> Circolare n. 116/92 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; oggetto: Legge 8 novembre 1991, n. 381, recante “Disciplina delle cooperative sociali”. Chiarimenti.

<sup>77</sup> Circolare n. 153/96 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 8 novembre 1996; oggetto: Legge 381/91: disposizioni relative all’interpretazione dell’articolo 1.

I provvedimenti che si sono susseguiti per incentivare questo settore<sup>78</sup> sono numerosi e attualmente possiamo distinguere le cooperative edilizie nelle seguenti categorie<sup>79</sup>:

- *cooperative costituite fra soci appartenenti a qualsiasi ceto sociale*, che non chiedono il contributo dello stato, ma provvedono a finanziarsi mediante prestiti dei soci e mutui ipotecari concessi dalle banche ed istituti di credito, e che possono liberamente scegliere i tipi di alloggi da costruire regolando come credono le condizioni per l'ammissione dei soci, per l'assegnazione dei locali e per il funzionamento della società;
- *cooperative costituite fra soci appartenenti prevalentemente ad una categoria sociale o impiegatizia*, che aspirano al contributo statale per il pagamento degli interessi passivi sui mutui da contrarre a norma della legge 2 luglio 1949, n. 408 (piano Tupini) e che, di conseguenza, per la costruzione degli alloggi, per l'assegnazione e per il funzionamento della società devono attenersi alle disposizioni della legge stessa ed alle norme sull'edilizia popolare, e devono sottostare al controllo governativo;
- *cooperative costituite esclusivamente fra dipendenti statali, deputati, mutilati, giornalisti e impiegati di taluni enti*, che sono regolate da norme particolari e dalle disposizioni di cui al T .U. sull'edilizia popolare ed economica 28 aprile 1938, n. 1165.

---

<sup>78</sup> Legge 22 ottobre 1971, n. 865, “ programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica”; Legge 27 maggio 1975, n. 177 e Legge 16 ottobre 1975, n. 495; Legge 28 gennaio 1977, n. 10 sull'edificabilità dei suoli; Il piano decennale dell'edilizia (Legge 457/1978); Legge 22 aprile 1982, n. 168 sull'edilizia abitativa ecc.

<sup>79</sup> B. PAGAMICI, *La società cooperativa dopo la riforma del diritto societario (D. Lgs. n.6/2003)*, Esselibri Simone, Napoli, 2003, pag. 16 e ss.

Di maggior interesse sono le cooperative che beneficiano del contributo statale nella spesa e che normalmente fanno ricorso al mutuo. Non tutti, però, possono far parte di una cooperativa di questo tipo, perché per divenirne socio è necessario possedere particolari requisiti<sup>80</sup>.

A seconda poi della proprietà, è possibile identificare tre diverse tipologie giuridiche<sup>81</sup>.

*-Le cooperative a proprietà indivisa* sono quelle che assegnano al socio solo il godimento o l'uso dell'alloggio, in quanto la proprietà dello stesso resta comunque alla cooperativa<sup>82</sup>.

Infatti, il socio, pur potendo contare sull'abitazione per sé e per i propri familiari a tempo praticamente illimitato, non acquista mai la proprietà dell'immobile e ciò secondo uno schema culturale sempre teso a garantire il soddisfacimento di un'esigenza primaria (l'abitazione) in luogo del diritto a disporre del bene immobile, conseguente alla proprietà.

*-Le cooperative a proprietà divisa* assegnano, invece, al socio la piena proprietà dell'appartamento, tramite regolare atto notarile. A seguito di disposizioni legislative, tale alloggio rimane vincolato per cinque anni, non potendo in questo periodo essere né affittato né venduto dal socio. All'atto dell'assegnazione, l'edificio eretto dalla

---

<sup>80</sup> Per poter usufruire del credito edilizio agevolato offerto dalle Regioni occorrono tali requisiti personali e reddituali: il socio deve risiedere nel comune in cui l'alloggio viene costruito, o svolgere attività lavorativa presso lo stesso, non deve possedere nessuna abitazione adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare nell'intero territorio nazionale; può beneficiare del mutuo agevolato in proporzione alla fascia di reddito a cui appartiene. Questo è il punto di vista del notaio in "Acquistare casa in cooperativa" in Rivista Studio Casa, 2° trimestre 2002.

<sup>81</sup> A. COSTA, op. cit. pag. 49 e ss.

<sup>82</sup> Questa tipologia di cooperativa è ancora oggi presente in Lombardia, in Emilia Romagna e in altre regioni dell'Italia settentrionale dove si sono creati importanti patrimoni immobiliari che sono garanzia per la cooperativa e per i suoi soci.

cooperativa viene frazionato e la relativa proprietà viene trasferita ai singoli soci, i quali si costituiscono in condominio.

-*Le cooperative miste*, infine, possono invece realizzare programmi costruttivi sia a proprietà indivisa che a proprietà divisa.

Le **cooperative di trasporto** si pongono lo scopo di procurare occasioni di lavoro ai propri soci, operatori di attività di trasporto di cose e persone, provvedendo anche al carico e scarico delle merci, a effettuare spedizioni anche per conto terzi e sviluppare attività ausiliarie come servizio di pulizie, facchinaggio, uso in comune di autorimesse, fornitura di carburanti e di materiale di ricambio, servizi meccanici. Grande sviluppo ha avuto il servizio di trasporto pubblico urbano mediante l'uso di autovetture e, in particolare, di taxi.

Le **cooperative tra pescatori** si pongono lo scopo sociale di garantire l'occupazione dei soci attraverso l'esercizio della pesca, con imbarcazioni proprie o dei singoli soci, sia in acque interne che marine, nonché anche mediante lo svolgimento di attività inerenti o accessorie alla pesca. L'attività di pesca in acque interne viene distinta in pesca lacuale e pesca fluviale, completando così l'elenco delle diverse attività ammesse alle quali corrispondono le varie norme amministrative che regolano la materia<sup>83</sup>.

In relazione alla loro diffusione, esistono varie tipologie di cooperativa di pesca<sup>84</sup>: quelle definite di "lavoro", in cui la cooperativa gestisce direttamente i pescherecci ed in cui il lavoro svolto dai soci è assimilabile al lavoro dipendente; quelle dette di

---

<sup>83</sup> R. MOSCONI, *La Società Cooperativa...*, op. cit., pag. 259.

<sup>84</sup> A. COSTA, op. cit. pag. 49 e ss.

“servizi”, in cui la cooperativa associa le imprese di pesca che gestiscono i pescherecci autonomamente prestando ai soci vari tipi di servizi legati, ad esempio, al mercato ittico, ai rifornimenti di bordo, all’assistenza amministrativa, ecc. Accanto alle cooperative di pesca richiamate, sono diffuse anche le cooperative definite “miste”, in cui sono presenti entrambi i tipi di organizzazione citati.

Sempre più frequenti sono le cooperative di pesca che esercitano attività di acquicoltura o maricoltura. Tali cooperative, pur essendo tra le più modeste come numero, hanno notevole importanza per il miglioramento economico della categoria dei piccoli pescatori, che è notoriamente tra quelle a più basso reddito. Le imprese cooperative nel settore della pesca devono tendere al massimo di efficienza, coprendo le esigenze non solo della pesca, ma anche della conservazione, della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico<sup>85</sup>.

Le **cooperative miste**, sono cooperative che esercitano più attività (c.d. cooperative polivalenti) di cui nessuna sia la principale.

Un discorso a parte meritano le **Banche di credito cooperativo** (ex Casse Rurali), le cui caratteristiche le differenziano dalle altre cooperative non tanto per la loro natura quanto per la loro particolare funzione di operatori del credito.

Tali banche sono cooperative di credito che si ispirano, sempre, alla mutualità ed alla cooperazione, ma che poggiano sulla garanzia vicendevole dei soci a favore di quanti hanno bisogno di un prestito.

---

<sup>85</sup> B. PAGAMICI, *La società cooperativa dopo la riforma*, op. cit. pag. 17.

La loro attività è disciplinata dalle norme concernenti gli istituti di credito in genere, le Cooperative di credito in particolare (T.U.) e da quelle comuni a tutte le società cooperative.

Il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481 ha rivisto il T.U. delle casse rurali e artigiane. Le novità introdotte hanno ridisegnato le caratteristiche peculiari della vecchia “Cassa Rurale ed Artigiana” dei soci artigiani e agricoltori trasformandola nella “Cassa di Credito Cooperativo” delle comunità territoriali in cui opera.

Le **cooperative agricole** comprendono tutte le varietà di enti associativi a base cooperativa che conducono in proprietà o in affitto i terreni coltivati dai soci, oppure che procurano a questi determinati servizi di interesse comune come il rifornimento dei prodotti utili all’agricoltura o il collocamento collettivo dei raccolti, o ancora che gestiscono impianti per la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

La cooperazione in questo settore è uno dei principali strumenti che consentono al mondo rurale di assimilare le tecniche moderne, la cui adozione favorisce la crescita economica della comunità riducendo i costi di produzione e di distribuzione. Questo tipo di cooperazione può assumere forme diverse e adattarsi a molteplici esigenze individuali, locali o istituzionali. I tipi di cooperative agricole possono essere così classificati<sup>86</sup>:

- *cooperative di conduzione*, composte da lavoratori dipendenti, per prender in affitto o acquistare la terra oppure per fornire ad altre

---

<sup>86</sup> B. PAGAMICI, *La società cooperativa dopo la riforma*, op. cit. pag. 15 e ss.

- imprese agricole servizi (potatura, raccolta opere di bonifica e di rimboschimento, di forestazione e di taglio boschi ecc.);
- *cooperative agricole di servizio*, costituite da imprenditori agricoli per poter usufruire di alcuni servizi: acquisto in comune di macchinari (trattori ecc.), trasformazione e commercializzazione del prodotto, assistenza tecnica ecc.;
  - *cooperative per la conduzione associata di terreni*, formate di solito da affittuari o proprietari che mettono in comune i terreni per una conduzione e una gestione associata.

Considerando le modalità di possesso del terreno da coltivare, le cooperative possono essere classificate in cooperative a *proprietà divisa* o *indivisa*. Nel primo caso, la cooperativa non è proprietaria dei terreni; proprietari ne sono i soci che li conferiscono per la sola coltivazione. Nel secondo caso, la titolarità del terreno è invece della cooperativa. Facendo riferimento alle modalità di gestione dell'impresa, le cooperative possono essere distinte in cooperative a *gestione unita* e cooperative a *gestione divisa*. Nel primo caso, si ha un'unica azienda, mentre nel secondo si hanno più aziende individuali che apportano, a fine periodo i propri risultati<sup>87</sup>.

Agevolazioni sono previste per la costituzione di cooperative di giovani che intendono operare in agricoltura. Queste cooperative possono essere impegnate in quattro settori:

1. messa a coltura di terreni incolti;
2. trasformazione di terreni demaniali o patrimoniali concessi dai consumi, dalle comunità montane e dalle regioni;

---

<sup>87</sup> R. MOSCONI, *Guida la lavoro in cooperativa*, Pirola, Il Sole 24Ore, Milano, 2002 pag.33-

3. trasformazione di prodotti agricoli;
4. gestione di servizi tecnici in agricoltura.

I settori agricoli in cui più frequentemente si ricorre a questo tipo di cooperazione sono: il settore lattiero-caseario, con i caseifici sociali; quello frutticolo, con le cooperative ortofrutticole; quello zootecnico, con le cooperative di allevamento; quello viticolo con le cantine sociali. Le cooperative agricole, per le loro caratteristiche sono solite aggregare un numero molto elevato di soci.

## **2.2 Definizione di attività agricola nel Codice Civile**

Una caratteristica della cooperazione in agricoltura è quella di poter dare vita a società con caratteristiche sociali e gestionali diverse, in funzione dei diversi connotati dei soci e degli scopi imprenditoriali che questi si prefiggono<sup>88</sup>.

Nonostante tale peculiarità e le conseguenti diversità tipiche esistenti, la caratteristica che unisce tutte le cooperative agricole è dettata dall'art. 2135 c.c. che fornisce la definizione di imprenditore agricolo.

Tale definizione è stata recentemente modificata dall'art. 1 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (S.O. 15 giugno 2001, n. 149/L), ampliandone i confini all'acquacoltura ed estendendo il concetto di

---

<sup>88</sup> R. MOSCONI, *La Società Cooperativa...*, op. cit., pag. 241.

“attività connesse” alle attività agricole principali purché esercitate dal medesimo imprenditore agricolo.

Secondo il codice civile, si qualifica come imprenditore agricolo chi esercita *“un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse, individuando per attività connesse le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”*<sup>89</sup>.

Con tale definizione, il Legislatore ha inteso ricomprendere nell’area dell’impresa agricola “per natura “ogni attività basata sullo svolgimento di un intero ciclo biologico ovvero di una fase essenziale del ciclo stesso.

Ciò ha portato ad un’esplicita estensione della disciplina dell’impresa agricola a quelle particolari attività, come l’apicoltura o l’allevamento di maiali per l’ingrasso e non per la riproduzione, le quali, in passato, erano state ricondotte alla fattispecie dell’impresa agricola in via interpretativa.

---

<sup>89</sup> Sono anche imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 2135 c.c. coloro che esercitano attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l’azienda agricola (art. 9 D. Lgs. n. 173/1978-G.U. 5 maggio 1998, n. 129).

Il terzo comma del nuovo testo dell'art. 2135, con riguardo alle attività agricole connesse, dispone che esse sono da considerarsi tali, quando sono presenti due requisiti:

- requisito soggettivo: l'imprenditore che svolge tali attività deve essere lo stesso soggetto imprenditore agricolo che esercita la coltivazione del fondo o del bosco ovvero l'allevamento di animali;
- requisito oggettivo: i prodotti oggetto di tali attività devono provenire "prevalentemente" dall'attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento esercitata dall'imprenditore agricolo.

La nuova formulazione non richiede più, quindi, che le attività connesse siano esercitate "nell'esercizio normale dell'agricoltura" così come previsto dalla disposizione abrogata.

Tale requisito comportava, peraltro, che la connessione con l'attività agricola principale fosse verificata caso per caso, in relazione alla dimensione e alle modalità di svolgimento dell'attività<sup>90</sup>;

I più recenti orientamenti della giurisprudenza e della dottrina hanno ricompreso nell'ambito dell'esercizio normale dell'agricoltura ogni attività frutto dell'evoluzione delle tecniche agrarie, fatto salvo il collegamento tra il prodotto agricolo ottenuto ed il terreno da cui deriva.

Con la nuova disciplina, quindi, avuto riguardo alla suddetta evoluzione dei concetti, il richiamo "all'esercizio normale

---

<sup>90</sup> Notevoli erano le conseguenze che ne derivavano per quelle particolari attività di trasformazione e valorizzazione dei prodotti che, non essendo esercitate "normalmente dagli agricoltori, erano da considerarsi attività commerciali, con possibilità tuttavia di riqualificarsi, in seguito, come attività connesse e quindi agricole allorquando, a seguito dell'evoluzione dell'economia agraria, tali attività di trasformazione venivano normalmente praticate dagli agricoltori.

dell'agricoltura" è stato sostituito con il criterio della "prevalenza", nell'esercizio dell'attività connessa, dei prodotti ottenuti dal proprio fondo, bosco o allevamento rispetto a quelli acquisiti dai terzi.

Analogo criterio è stabilito per la qualificazione come attività connesse quelle di fornitura a terzi di beni o servizi, le quali, oltre a soddisfare il requisito soggettivo stabilito per le imprese di trasformazione, devono comportare l'utilizzo "prevalente" di attrezzature o risorse dell'azienda "normalmente" impiegate nell'attività agricola principale<sup>91</sup>, senza assumere per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale; in tal senso le attrezzature agricole non devono essere impiegate nell'attività agricola di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento.

Infine, l'ultima parte della norma in questione ricomprende nell'area delle attività connesse, quelle di valorizzazione e manutenzione del territorio, nonché le attività di agriturismo esercitate dall'imprenditore agricolo<sup>92</sup>.

Appare quindi chiarito in maniera definitiva che l'eventuale ricorso da parte di una cooperativa ad acquisti da terzi in maniera non prevalente, non sia di per sé sufficiente a far perdere la qualifica di

---

<sup>91</sup> Al riguardo, è da considerarsi "normale" l'impiego in via continuativa e sistematica di tali attrezzature nell'attività agricola principale; al contrario, non sarà qualificato come "normale" l'utilizzo occasionale e sporadico nell'attività agricola principale di attrezzature che, invece, sono impiegate con cadenza di continuità e sistematicità al di fuori dell'attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento.

<sup>92</sup> Resta da precisare che l'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 228/2001, fa rientrare nella disciplina dell'imprenditore agricolo le società cooperative ed i relativi consorzi, costituite fra imprenditori agricoli, quando svolgono attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. e a condizione che utilizzino "prevalentemente" prodotti dei soci, ovvero forniscano beni e servizi "prevalentemente" prodotti ai soci.

“agricola” alla cooperativa stessa<sup>93</sup>; d’altra parte in questo senso si era già espressa oltre venti anni prima la Corte di Cassazione, sez. I, 6 maggio 1980, con sentenza n. 2993<sup>94</sup>.

## 2.3 Il bilancio d’esercizio delle cooperative agricole

L’attività svolta dalle società cooperative, quali vere e proprie imprese, è sempre più spesso posta in relazione con le risultanze del processo produttivo o commerciale cui danno origine. L’informazione sulla gestione ha assunto un’assoluta preminenza rispetto a qualunque altro tipo di notizia, sia perché tramite l’attività svolta si realizza lo scopo mutualistico, sia perché l’economicità dell’impresa permette di individuare la possibilità di continuazione della stessa. In tal quadro quindi il bilancio d’esercizio appare come un sistema informativo di primaria rilevanza<sup>95</sup>.

Com’è noto, l’esigenza di assicurare un’uniforme capacità informativa dei bilanci di ciascun Stato membro dell’Unione Europea, è stata avvertita come primaria e a tale scopo il Consiglio della Comunità Economica Europea il 25 luglio 1978 ha emanato la IV direttiva che in Italia ha trovato attuazione con il D. Lgs. 17 aprile 1991, n. 127.

---

<sup>93</sup> Si veda la Circ. n. 44/E dell’Agenzia delle Entrate del 14 maggio 2002 sulla riformulazione dell’art. 2135 c.c.

<sup>94</sup> E. FORONI, *Atti del Convegno di aggiornamento professionale per i dipendenti del Co.Ge.S.A. – Natura e confini dell’attività agricola agli effetti tributari e previdenziali*, Tarquinia, 1984.

<sup>95</sup> R. MOSCONI, *La società cooperativa...*, op. cit. pag. 121.

Tale decreto ha riformato profondamente gli schemi di bilancio preesistenti ed accentuato la funzione di garanzia della veridicità dei risultati gestionali attraverso una chiara enunciazione dei principi contabili e dei criteri di esposizione e valutazione delle varie voci che compongono il bilancio.

Per le società cooperative, ancor più che per quelle commerciali, il bilancio è il momento di vera sintesi per la valutazione della validità economica dell'impresa, ed è lo strumento attraverso il quale vengono trasferite alla base sociale le informazioni sul reale andamento patrimoniale, finanziario ed economico dell'organismo a cui partecipano, nonché sul vantaggio mutualistico interno che la cooperativa ha prodotto nell'esercizio<sup>96</sup>.

In assenza di tali informazioni sui valori economici, finanziari e patrimoniali scaturenti dalle relazioni di scambio instaurate con i propri soci ed altre cooperative appartenenti al medesimo sistema, si può giungere a rappresentare risultati economici di difficile interpretazione<sup>97</sup>.

Tuttavia, nel Codice Civile non esiste una normativa specifica per il bilancio d'esercizio delle società cooperative, ma è previsto un

---

<sup>96</sup> P. PALOMBELLI, *Cooperative agricole, aspetti giuridici, fiscali e contabili delle società cooperative, dei consorzi e delle associazioni dei produttori*, 3° ediz., Buffetti, Roma, 2002, pag. 137.

<sup>97</sup> Riguardo alle cooperative agricole, infatti, per vincoli di legge esse sono costrette ad utilizzare schemi di rappresentazione dei componenti del risultato non rispondenti al proprio scopo, schemi a costi, ricavi e rimanenze che inseriscono tra i componenti negativi di reddito proprio l'obiettivo economico della gestione, il valore dei conferimenti, l'integrazione salariale, il ristorno, ecc., mentre evidenziano come risultato di bilancio un dato contabile, utile o perdita, di scarsa significatività, molte volte inesistente. Ciò vale, poiché è all'interno della valorizzazione dei conferimenti che si scarica il risultato positivo o negativo della gestione, A. MATACENA, *Analisi dei bilanci delle cooperative agricole*, 2° ediz., Clueb, Bologna, 1991, pag. 51.

rinvio alle disposizioni delle società per azioni<sup>98</sup>. Tali norme sono applicabili per entrambi i tipi di società cooperativa, riconosciute e meno, in quanto compatibili.

Con l'introduzione del D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 il bilancio d'esercizio delle imprese in genere, ivi comprese le cooperative, è formato secondo il 1° comma dell'art. 2423 c.c. dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Tali tre documenti costituiscono un *unum* sotto il profilo giuridico, essendo tutti e tre elementi essenziali del bilancio<sup>99</sup>; anche la nota integrativa ne è quindi parte integrante e non un documento a sé stante.

A corredo del bilancio, è prevista la relazione sulla gestione predisposta dal consiglio di amministrazione o dal diverso organo di gestione statutariamente previsto, e la relazione del collegio dei sindaci o del diverso soggetto incaricato del controllo interno<sup>100</sup>.

I bilanci delle cooperative a mutualità prevalente, in particolare, devono essere depositati annualmente presso il relativo albo, ai sensi dell'art. 2512, 2° comma, c.c..

Inoltre, le nuove norme prevedono la predisposizione di bilanci in momenti particolari della vita sociale, come nel caso in cui si verifica la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente<sup>101</sup>.

---

<sup>98</sup> Sul bilancio delle cooperative si leggano, tra gli altri: S. ADAMO, *Informazione contabile e false comunicazioni sociali*, in *Economia e Commercio*, A.L.E.C.O.B., 2000, serie IV, anno XI, n.2; N. DI CAGNO, *Il bilancio d'esercizio*, 2° ediz. Riveduta e aggiornata, Cacucci, Bari, 1995, pag. 103; A. MATA CENA, *Analisi dei bilanci delle cooperative agricole*, op. cit. pag. 13 e ss.

<sup>99</sup> Nella normativa precedente il bilancio veniva sostanzialmente fatto coincidere con lo stato patrimoniale, al quale era abbinato il conto dei profitti e delle perdite.

<sup>100</sup> M. VENDITTI, *Caratteri economici delle imprese cooperative*, G. Giappichelli, Torino, 1995, pag. 109

<sup>101</sup> B. PAGAMICI, *La società cooperativa dopo la riforma...*, op. cit. pag. 38.

Il secondo comma dell'art. 2423 c.c., enunciando il primo importante principio generale, dispone che *il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e il risultato economico dell'esercizio.*

Per le cooperative, il fatto che si parli di risultato economico e non di utile o di perdita assume un significato di rilievo, in quanto è importante che venga rappresentato ed illustrato il reale risultato economico raggiunto, che non coinciderà necessariamente con quello d'esercizio, essendo costituito dal beneficio mutualistico che la cooperativa, con la sua attività, sarà riuscita ad offrire ai soci, e cioè la maggior remunerazione dei loro prodotti rispetto a quello che avrebbero potuto ottenere dal mercato singolarmente, o il minor costo dei beni o servizi offerti dalla cooperativa, sempre in rapporto ai valori correnti del mercato.

La necessità che la rappresentazione sia effettivamente veritiera e corretta consente, in casi eccezionali, di derogare alle disposizioni che regolano la redazione del bilancio<sup>102</sup> e che, secondo l'art. 2423 bis c.c., prevede il rispetto dei seguenti principi:

1. la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
2. si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

---

<sup>102</sup> P. PALOMBELLI, *Cooperative agricole, Aspetti giuridici, fiscali...*, op. cit. pag. 139.

3. si deve tener conto dei proventi e dei ricavi di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
4. si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
5. gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
6. i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Tali principi, vincolanti per la generalità delle imprese che sono tenute alla redazione del bilancio secondo la forma prevista per le società per azioni, assumono particolare rilevanza nel caso delle cooperative agricole, ed in particolare per quelle di trasformazione, per le quali le valutazioni di alcune poste fondamentali del bilancio, quali quelle relative alle rimanenze ed al costo del conferimento, risultano interdipendenti e condizionano la determinazione del risultato economico dell'esercizio. Infatti, la valutazione delle rimanenze finali, che in base all'art. 2426 c.c. deve avvenire in base al costo di acquisto o di produzione, nel caso delle cooperative agricole ha un elemento oggettivamente indeterminato nel costo di acquisto della merce da destinare alla rivendita o nell'acquisto della materia prima da trasformare, che sono costituite, in entrambi i casi, dai prodotti conferiti dai soci, il cui controvalore viene determinato a consuntivo sulla base delle risultanze del bilancio.

Poiché le risultanze del bilancio sono ovviamente influenzate dalla valutazione delle rimanenze finali, appare evidente come si venga a creare un circolo vizioso per il quale se uno dei due elementi (valore delle rimanenze o valore dei conferimenti) non è fissato, sarà indeterminato anche l'altro.

Ecco quindi che la prudenza nella valutazione delle rimanenze finali, che costituiscono il primo dei due elementi da valutare per poi quantificare la remunerazione del prodotto conferito, assume un'importanza fondamentale per evitare che la cooperativa distribuisca un beneficio mutualistico (sotto forma di liquidazione del prodotto conferito) di fatto inesistente o comunque sopravvalutato.

Esiste, infatti, il rischio concreto che, per gratificare la base sociale con liquidazioni soddisfacenti, gli amministratori della cooperativa procedano a sopravvalutare le rimanenze finali, trasferendo di fatto all'esercizio successivo una perdita ed eludendo, quindi, i fondamentali principi della prudenza e della competenza.

In termini quantitativi il rischio è molto limitato nelle cooperative in cui il prodotto ha una rotazione veloce (ortofrutticole), mentre è piuttosto elevato nelle cantine sociali, dove le giacenze a fine esercizio possono avere un peso rilevante, in special modo se la chiusura dell'esercizio è al 31 dicembre. A tale data, infatti, la commercializzazione del prodotto vendemmiato nell'esercizio non è ancora iniziata e pertanto tutta la produzione risulta ancora giacente presso la cantina. In tale situazione dovrà quindi essere osservata la massima prudenza nella valutazione delle rimanenze finali, tenendo

conto dell'andamento del mercato nei primi mesi dell'esercizio successivo<sup>103</sup>.

È opportuno che le cantine sociali e i frantoi cooperativi che commercializzano prodotti dei soci stabiliscano una data di chiusura dell'esercizio prossima alla fine del ciclo produttivo- commerciale annuale, in modo da limitare al massimo il rischio di una errata valutazione delle giacenze.

Con riferimento alle cooperative agricole, appare condivisibile l'individuazione dei seguenti obiettivi principali del bilancio individuati da Pacciani e Petriccione<sup>104</sup>:

- 1. l'oggetto di rilevazione del bilancio di esercizio è rappresentato dalla quantificazione dell'esito a valore della perseguita mutualità interna, individuando anche come tale risultato incida sulle condizioni di prevalenza/sviluppo economico della cooperativa stessa;*
- 2. lo scopo informativo primario del bilancio risulta, di converso, quello di garantire un'ampia informativa gestionale in particolare ai soci ed agli organi di movimento.*

Il riflesso contabile della mutualità interna va individuato tenendo presente che nelle cooperative agricole i soci cooperatori sono apportatori multipli, nel senso che conferiscono sia capitale specifico (beni e servizi specifici), sia capitale generico (a titolo di capitale di rischio o di finanziamento) e pertanto l'informativa che il documento

---

<sup>103</sup> Alcune cantine cooperative, prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 127, adottavano due conti economici, uno provvisorio per la campagna in corso e uno definitivo per la precedente; tale soluzione, pur valida sotto il profilo gestionale, appariva comunque criticabile sia sotto il profilo civilistico che sotto quello fiscale, in quanto non veniva fornito un quadro sufficientemente chiaro di quanto avvenuto nell'esercizio.

<sup>104</sup> Cfr. *La cooperazione agro-alimentare in Italia*, a cura di A. PACCIANI e G. PETRICCIONE., Inea, Studi e Ricerche, Il Mulino, 1993, pag 118.

deve fornire dovrà necessariamente essere ampia ed esaustiva, in particolare per le voci che direttamente od indirettamente interessano detti conferimenti.

Come già affermato in precedenza, per le cooperative agricole, l'eventuale utile non rappresenta il vero "risultato" dell'esercizio. Questo è, infatti, costituito dal vantaggio mutualistico che la cooperativa riesce a distribuire ai soci sotto forma di utilità economica, intesa come adeguata remunerazione dei prodotti conferiti, il cui valore definitivo viene stabilito proprio in sede di bilancio, o quale minor costo dei beni e servizi offerti dalla cooperativa rispetto a quello che il socio avrebbe sostenuto se non fosse stato associato.

Dato che le cooperative normalmente sono per legge e per statuto vincolate ad una rigida destinazione degli eventuali utili, i soci tendono a privilegiare la massimizzazione dell'immediata remunerazione del prodotto conferito (breve periodo), piuttosto che una vantaggiosa remunerazione degli investimenti lungo periodo.

Pertanto, nella maggior parte delle cooperative agricole, l'utile ha mera natura residuale, in quanto generalmente gli amministratori (che devono essere necessariamente soci) tendono a far godere immediatamente i soci dell'eventuale positivo andamento gestionale, mentre l'evidenziazione di un utile apprezzabile ed il suo conseguente accantonamento a riserva indivisibile presuppongono la loro rinuncia ad una utilità immediata in favore di un incremento della solidità patrimoniale e finanziaria derivante dall'autofinanziamento, i cui benefici saranno apprezzabili solo negli esercizi successivi.

La scelta di privilegiare il breve periodo rispetto al lungo trova la sua giustificazione nel fatto che spesso la partecipazione di un socio alla cooperativa investe un periodo più breve rispetto alla vita economica del progetto di investimento.

Si può quindi affermare che l'obiettivo economico dell'impresa cooperativa si esplica in quel complesso di "attività rivolte a perseguire un obiettivo per il socio: massimizzazione dei ricavi e minimizzazione dei costi"<sup>105</sup>; in particolare, per la cooperativa di trasformazione l'obiettivo economico è identificabile nella "massimizzazione del valore di trasformazione del prodotto grezzo conferito dai soci"<sup>106</sup>.

L'introduzione dello schema obbligatorio di conto economico, se da un lato ha garantito l'uniformità dei bilanci, dall'altro non ha agevolato l'evidenziazione del reale vantaggio mutualistico<sup>107</sup>.

Data la scarsa informativa fornita dall'attuale conto economico, rivestono grande importanza, in questo senso, le delucidazioni fornite dalla nota integrativa che accompagna e illustra i valori quantitativi presenti in bilancio ed è in grado di rilevare quantitativamente il vantaggio mutualistico di cui hanno goduto i soci, misurando il grado di efficienza economica.

Nella relazione sulla gestione, anche e soprattutto per quanto previsto dalla legge n. 59/1992, gli amministratori dovranno informare i soci su come hanno contribuito al perseguimento degli scopi statuari

---

<sup>105</sup> Cfr. A. PACCIANI, *Le peculiarità dell'impresa cooperativa in agricoltura*, Buffetti Ed., Roma, 1990, pag.10.

<sup>106</sup> Cfr. A. PACCIANI, , op. cit. pag. 11 e ss.

<sup>107</sup> Spesso infatti la remunerazione del conferimento veniva evidenziata in una voce a parte o addirittura quale risultato finale del conto economico, quale differenza tra i costi (escluso ovviamente il conferimento stesso) e i ricavi di esercizio.

ed in particolare su come, attraverso il vantaggio mutualistico di cui i soci hanno usufruito, possono aver contribuito al miglioramento delle condizioni economiche e sociali dei produttori associati, che è lo scopo principale di ogni cooperativa agricola.

L'introduzione, con la legge n. 59/1992, di nuove forme di partecipazione finanziaria al capitale della cooperativa, con i soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa, se offre da un lato nuove opportunità nella capitalizzazione dell'impresa cooperativa e quindi un incremento di competitività, dall'altro può essere fonte di un conflitto di interessi tra i soci produttori e i soci finanziatori, in quanto i primi tenderanno a voler massimizzare la remunerazione del loro prodotto, mentre i secondi vorranno veder garantito un ritorno del proprio investimento finanziario.

Per questo motivo, la partecipazione esclusivamente finanziaria nelle cooperative agricole appare meno appetibile e praticabile rispetto a quella attuabile in altri settori come quello delle cooperative di consumo o di produzione e lavoro nel settore delle costruzioni, nelle quali il riferimento a parametri oggettivi per la determinazione dei costi "cooperativi" appare più agevole<sup>108</sup>.

La maggior parte delle cooperative agricole non supera i limiti previsti dall'art. 2435 bis c.c., pertanto può redigere il bilancio d'esercizio e la nota integrativa nella forma abbreviata.

In attuazione della previsione dell'art. 6 della legge delega sulla riforma del diritto societario, si sono adottate ulteriori soluzioni volte ad allargare le ipotesi in cui viene ammesso l'utilizzo di uno schema

---

<sup>108</sup> P. PALOMBELLI, *Cooperative agricole, aspetti giuridici, fiscali...*, op. cit. pag. 148.

abbreviato di bilancio nel quale si adotta anche la redazione di un conto economico semplificato<sup>109</sup>.

Si sono introdotte così alcune modifiche nella composizione dello stato patrimoniale, ma soprattutto si è intervenuti sulla rappresentazione del conto economico recependo alcuni orientamenti previsti dalla citata legge delega.

E'infatti previsto che le società possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbia superato due dei seguenti limiti:

1. totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale: €3.125.000;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: €6.250.000;
3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Si torna alla redazione del bilancio in forma ordinaria, quando per il secondo esercizio consecutivo la società supera due dei livelli previsti.

La riforma in tema di bilancio in forma abbreviata interessa anche la nota integrativa che può omettere, in base alle nuove disposizioni, alcune informazioni, tra le quali le variazioni intervenute nella consistenza dell'attivo e del passivo, delle azioni di godimento, delle obbligazioni convertibili in azioni e titoli o valori simili e della ripartizione dei ricavi per categorie di attività e aree geografiche.

Inoltre, anche nel caso di bilancio redatto in forma abbreviata, permane l'obbligo di cui all'art. 2423 c.c. di fornire le informazioni complementari necessarie a dare una rappresentazione veritiera e

---

<sup>109</sup> Si veda R. MOSCONI, *La società cooperativa...*, op. cit. pag. 171.

corretta del bilancio, ove le disposizioni di legge non appaiono sufficienti.

Per tale motivo permane l'obbligo di redigere, all'interno della nota integrativa, il prospetto della situazione finanziaria, nonché di fornire, seppur con numerazione nuova e diversa, quelle stesse informazioni che, omesse dal codice civile, sono ritenute significative o necessarie al fine della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio<sup>110</sup>.

## **2.4 Le agevolazioni per le cooperative agricole**

La cooperativa agricola gode di agevolazioni di natura fiscale e previdenziale. Le condizioni necessarie e sufficienti per il godimento delle agevolazioni fiscali sono:

- l'esistenza dei requisiti mutualistici;
- l'iscrizione all'Albo.

Come già detto, la mancata iscrizione all'albo delle cooperative a mutualità prevalente determina quale conseguenza negativa la perdita dei benefici fiscali. A tal proposito va osservato che le cooperative agricole al fine di potersi qualificare a mutualità prevalente, e quindi destinatarie delle agevolazioni fiscali, al pari delle

---

<sup>110</sup> R. MOSCONI, *La società cooperativa...*, op. cit. pag. 172 e ss.

cooperative appartenenti agli altri settori, dovranno prevedere nei propri statuti i requisiti di cui al novellato art. 2514 del c.c..

Le cooperative agricole sono poi state agevolate in sede di procedure concorsuali, sia quando si presentano quali creditori di soggetti falliti, sia quando sono proprio le cooperative ad essere soggette a procedura fallimentare o di liquidazione coatta amministrativa.

Inoltre, la legge sull'imprenditoria giovanile prevede che i trasferimenti di fondi rustici, in forza di successione o di atti di donazione, a favore di giovani agricoltori che non abbiano ancora compiuto i quaranta anni di età, siano esenti:

- dall'imposta catastale;
- dall'imposta di bollo.

L'imposta ipotecaria è dovuta nella misura fissa minima.

Le cooperative possono beneficiare di tali agevolazioni per le imposte indirette se almeno i due terzi dei soci hanno un'età non superiore a quaranta anni; inoltre tali soggetti devono svolgere l'attività agricola a titolo principale, rivestendo la relativa qualifica, ovvero a tempo parziale ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE 950/97.

Le agevolazioni per le imposte dirette invece riguardano le rivalutazioni dei redditi dei terreni, le spese di manutenzione straordinaria e gli interventi di recupero (art. 1, legge 449/97).

L'art. 14 c. 3 della legge sull'imprenditoria giovanile prevede che i redditi dei terreni non siano soggetti alle rivalutazioni (dell'80% per il reddito dominicale e del 70% per l'agrario), qualora il terreno

venga concesso in affitto per usi agricoli a coltivatori diretti o imprenditori agricoli con meno di quaranta anni, dotati di tali qualifiche a titolo principale e non iscritti nelle relative gestioni previdenziali.

Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, il reddito derivante dall'attività di allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno dei soci nonché dalla manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti dai soci, è esente da IRES<sup>111</sup>.

Va precisato che i redditi derivanti dall'esercizio di attività agricole si qualificano quali redditi di impresa.

L'art. 10 in commento riguarda due diverse tipologie di cooperative. Infatti, se dal punto di vista del rapporto di scambio mutualistico non vi è alcuna differenziazione, trattandosi, in ogni caso, di cooperative agricole e di cooperative che realizzano lo scambio mutualistico per il tramite del conferimento dei soci, dal punto di vista economico, e ai fini di cui all'art. 10, si devono distinguere le cooperative che esercitano l'attività di allevamento da quelle che svolgono attività di lavorazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli<sup>112</sup>.

Le prime producono un reddito esente nella misura in cui, nello svolgimento dell'attività di allevamento di animali utilizzano mangimi

---

<sup>111</sup> Si veda G. ALLEGRETTI, *Agevolazioni alle cooperative agricole legate alla prevalenza dei soci*, in *Il Sole 24Ore*, Martedì 26 Aprile 2005.

<sup>112</sup> Si veda M. BENNI, F. BUSCAROLI, V. DULCAMARE, A. FIGONE, G. RAVAIOLI, M. SETTI, D. ZANNONI, *Cooperative: Adempimenti fiscali, contabili, civilistici, amministrativi e previdenziali, aggiornato con le riforme fiscali e societaria*, Guida operativa, V edizione, IPSOA, Milano, 2004, pag. 351.

ottenuti, per almeno un quarto, dal terreno dei soci, mangimi che i medesimi conferiscono alla cooperativa per il mantenimento degli animali allevati.

Le cooperative della seconda categoria (ossia quelle operanti l'attività di manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti dai soci) producono invece un reddito esente nella misura in cui l'attività è prevalentemente svolta con i soci.

Ne deriva che una cooperativa agricola, in un esercizio, che realizza un processo di lavorazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci in quantità superiore al 50% rispetto al volume di prodotti agricoli complessivamente trattato, avrà diritto ad usufruire dell'esenzione IRES sull'intero reddito di impresa prodotto, mentre nel caso in cui il volume dei prodotti agricoli acquistati sia superiore alla quantità di prodotto conferito dai soci, alla cooperativa stessa sarà applicabile, in quell'esercizio, la sola agevolazione relativa alla non imponibilità dell'utile civilistico destinato alle riserve indivisibili.

Con riferimento ai soggetti operanti nel settore agricolo, si prevede che il periodo di imposta in corso al primo gennaio 2003, l'aliquota IRAP sia pari all'1,9%, e che per i due periodi di imposta successivi, sia rispettivamente pari a 3,75% e 4,25%<sup>113</sup>.

Nell'esercizio delle attività agricole l'imposta sul valore aggiunto trova applicazione con uno specifico regime speciale

---

<sup>113</sup> Così come previsto dall'art. 45 del D.Lgs. n. 446/1997, modificato dall'art. 6, comma 12 della legge n. 388/2000, dall'art. 9, comma 7 della legge n. 448/2001, dall'art. 19, comma 1 della legge n. 289/2002 e, dall'art. 2, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

previsto per l'agricoltura dall'art. 34 del D.P.R. 633/72. Tale regime prevede che la detrazione dell'imposta assoluta sui conferimenti dei soci sia operata applicando sulle vendite le percentuali di compensazione<sup>114</sup>.

L'art. 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004) ha stabilito la proroga anche per l'anno 2004, a prescindere dal volume d'affari realizzato nell'anno precedente. È poi estesa all'intero anno 2004 la possibilità di applicazione separata dell'IVA in presenza di esercizio congiunto di due attività che rientrino nel regime speciale<sup>115</sup>.

Per le cooperative che esercitano in proprio l'attività agricola (cooperative di lavoro), il regime speciale è applicabile, sino al 31 dicembre 2004, senza limiti di volume d'affari realizzato; mentre, salvo ulteriori proroghe a partire dal 1° gennaio 2005, per le medesime cooperative, il regime speciale sarà applicabile solo se il volume d'affari realizzato nell'anno precedente non sia superiore a 20.658,28 euro, salvo ulteriore intervento del legislatore<sup>116</sup>.

Per le cooperative che manipolano, trasformano e vendono prodotti agricoli conferiti dai soci, il regime speciale anche dopo il 1° gennaio 2005 risulterà applicabile in base alla percentuale di conferimenti ricevuti da soci a cui torna applicabile il regime speciale (c.d. soci "agevolabili"). I soci conferenti, purchè imprenditori agricoli, non soggiacciono ad alcun limite di volume d'affari; mentre dal 1° gennaio 2005 anch'essi sono imprenditori agricoli "agevolabili"

---

<sup>114</sup> Si veda D. HOFFER, *Importanti novità per l'IVA agricola*, Edizione l'Informatore Agrario, 7 Aprile 2005.

<sup>115</sup> Art. 34, D.P.R. n. 633/1072, comma 3.

<sup>116</sup> Si veda G.P. TOSONI, *Per le cooperative regime speciale IVA*, in Il Sole 24Ore, 18 Marzo 2005.

in base alle regole generali (esercizio di una delle attività di cui all'art. 2135 c.c. e volume d'affari non superiore a 20.658,28 euro).

Il comma 7 dell'art. 2 della legge Finanziaria 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350), introduce un particolare regime di determinazione forfetaria dell'IVA riguardante sempre il settore agricolo. Tale nuovo articolo riguarda taluni soggetti che si considerano imprenditori agricoli<sup>117</sup>.

A tali contribuenti è riservato di norma un regime di detrazione forfetaria dell'IVA, pari al 50% dell'imposta relativa alle operazioni imponibili; conseguentemente, nel caso in cui tali soggetti vogliano adottare il regime ordinario, dovranno esercitare l'apposita opzione (ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 442/1997) nella dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è avvalsi del regime ordinario stesso.

## **2.5 Le Associazioni dei produttori in agricoltura**

Con lo sviluppo del settore agricolo e delle varie attività ad esso collegate e con la conseguente evoluzione del mercato, si è rivelata nell'ultimo ventennio la necessità, da parte dei produttori agricoli, di tutelare maggiormente il valore della propria produzione. In particolare, si è prospettato sempre più, per gli stessi, il bisogno di

---

<sup>117</sup> Sulla nuova formulazione dell'art. 2135 c.c. riguardante l'imprenditore agricolo e introdotta con il D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (legge di orientamento del settore agricolo), si rimanda al paragrafo 2.2 Definizione di attività agricola nel Codice Civile, pag 47.

allineare la propria offerta alla domanda per tutelare la redditività della produzione<sup>118</sup>.

L'intervento della normativa Comunitaria, diretta ad incentivare e promuovere una politica associativa, ha provocata una risposta, auto-organizzata, concretizzatasi nella creazione delle associazioni riconosciute e regolamentate di rappresentanza degli interessi degli operatori del mercato agricolo e dei diversi settori che lo compongono, ed in particolare del settore della produzione.

Obiettivo di tale politica, che ha portato all'introduzione nella normativa comunitaria delle Associazioni dei produttori, è quello di assicurare a questa particolare categoria di operatori economici un'adeguata organizzazione della produzione e di tutte le fasi ad essa successive, fino all'immissione del prodotto sul mercato agricolo, ed al tempo stesso di assicurare un maggior equilibrio tra la domanda e l'offerta.

Compito delle Associazioni dei produttori è quindi quello di regolamentare l'attività degli associati per il conseguimento di fini comuni e di assisterli nell'ambito dell'organizzazione produttiva e commerciale per il miglioramento della produzione stessa e dell'offerta, rafforzando il potere contrattuale dei produttori agricoli all'interno del loro mercato.

In questo senso, le Associazioni dei produttori costituiscono un ulteriore stimolo all'imprenditorialità e insieme allo sviluppo dell'impresa agricola cooperativa, che partecipa all'azione associativa

---

<sup>118</sup> Tale esigenza si prospettava soprattutto in quei Paesi in cui il fenomeno della cooperazione, necessario per coordinare la produzione ed aumentare il potere contrattuale dei produttori agricoli, stentava a decollare e dove era scarsa la presenza di aggregazione di produttori in grado di controllare elevati volumi di produzione agricole.

per elevare quella capacità contrattuale dell'agricoltura, che non è solo un fatto imprenditoriale, ma un potere di negoziazione, un quadro pubblico di riferimento nei rapporti, una riorganizzazione della produzione, dell'assistenza tecnica, della ricerca, l'adozione e la gestione di determinati strumenti dell'intervento pubblico<sup>119</sup>.

A livello normativo, le Associazioni dei produttori sono state introdotte dalla Comunità Europea per la tutela del settore ortofrutticolo con il regolamento n. 159/1966<sup>120</sup>, con il quale, dopo aver constatato l'urgente necessità di regolamentare il mercato agricolo tramite l'attuazione della politica associativa, si è ampliato a tutti gli altri settori del mercato agricolo (ad eccezione di quello saccarifero) la regolamentazione inerente le associazioni dei produttori.

Tale regolamento è stato poi oggetto di sostanziali modifiche per quello che riguarda il settore ortofrutticolo con l'emanazione del regolamento (CE) n. 2200/1996 del Consiglio del 28 ottobre 1996 e di un'adeguata ricodifica per quello che riguarda il regolamento (CEE) n. 1360/1978 tramite l'emanazione del regolamento (CE) n. 952/1997.

In Italia, in attuazione della normativa Comunitaria, le Associazioni dei produttori in agricoltura possono essere composte esclusivamente da produttori singoli insieme ad organizzazioni per la valorizzazione della produzione agricola (quali ad esempio le cooperazioni), composte, a loro volta, esclusivamente da produttori.

---

<sup>119</sup> L. VISANI, *L'impresa agricola cooperativa fra programmazione e mercato*, Il Ventaglio, Roma, 1981, pag. 38.

<sup>120</sup> Tale regolamento è stato recepito nell'ordinamento italiano attraverso la L.27 luglio 1967, n. 622), ricodificato dal regolamento CEE n. 1035/1972 recepito con L. 20 maggio 1972, n. 118, e poi con il regolamento CEE n. 1360/1978, recepito con L. 23 giugno 1978, n. 166 poi dalla L. 20 ottobre 1978, n. 674

Naturalmente, operando le associazioni tra produttori esclusivamente nell'ambito di un solo prodotto o categoria omogenea di prodotti, la partecipazione a più associazioni non è assolutamente preclusa a quel produttore che svolga la propria attività in più settori di produzione agricola.

La normativa Comunitaria in materia di associazionismo agricolo regola altresì le unioni tra le associazioni di produttori, che rappresentano organismi paralleli alle associazioni stesse e che perseguono le medesime finalità, sempre nell'ambito di un solo prodotto o categoria di prodotti omogenei.

La normativa comunitaria regola, quindi, secondo dei parametri ben definiti relativi alle funzioni delle associazioni e delle loro unioni, nonché alle dimensioni minime delle stesse, le modalità per il loro riconoscimento.

A livello nazionale, la normativa è stata per anni incentrata sulla legge n. 674/1978, che poneva le associazioni fra produttori al centro del sistema di coordinamento della produzione e commercializzazione agricola con le cosiddette «associazioni di prodotto». Recentemente, il D. Lsg. N. 228, emanato il 18 maggio 2001, la cosiddetta «legge orientamento del settore agricolo», ha rivoluzionato la disciplina del settore, identificando come obbligatorie per le organizzazioni di produttori, ai fini del riconoscimento, le seguenti forme giuridiche:

a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;

b) società cooperative agricole e loro consorzi;

c) consorzi con attività esterne di cui all'art. 2612 e segg. c.c. o società consortili di cui all'art. 2615 ter c.c. costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

Appare, pertanto, evidente la volontà del legislatore di individuare forme giuridiche disciplinate in maniera più articolata e stringente dal Codice Civile rispetto alle associazioni, allo scopo di garantire in misura maggiore gli aderenti, i clienti ed i fornitori di tali organizzazioni, nonché i terzi di qualsiasi genere che entrino con le stesse in rapporti economici-finanziari<sup>121</sup>.

L'art. 26 del D. Lgs. n. 228/2001 prevede che le regioni procedano al riconoscimento delle associazioni di produttori che ne facciano richiesta a condizione che gli statuti:

a) prevedano l'obbligo per i soci almeno di:

- 1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione;
- 2) aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attività delle organizzazioni, ad una sola di esse;
- 3) far vendere almeno il 75% della produzione direttamente dall'organizzazione;
- 4) versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalità istituzionali;

---

<sup>121</sup> La svolta normativa appariva necessaria perché alle associazioni di produttori era stato affidato un ruolo centrale nella commercializzazione dei prodotti che appariva non in linea con le caratteristiche giuridiche e le norme che disciplinano le associazioni in genere, in particolare per quanto concerne gli obblighi di rendicontazione, le garanzie sull'integrità del patrimonio e le responsabilità nei confronti dei terzi.

- 5) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno dodici mesi;
- b) contengano disposizioni concernenti:
- 1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione e l'assunzione autonoma delle decisioni da esse adottate;
  - 2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;
  - 3) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.

Sempre ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono rappresentare un numero minimo di produttori aderenti come determinato per ciascun settore nella tabella che segue, ed un volume minimo di produzione commercializzabile almeno pari al 5% della produzione della regione di riferimento.

	Settore	N. Produttori
A	Apistico	50
B	Avicunicolo	50
C	Cerealicolo-Oleaginoso	100
D	Florovivaistico	50
E	Olivicolo	50
F	Pataticolo	100
G	Sementiero	100
H	Sughericolo	200
I	Tabacchicolo	100
J	Vitivinicolo	100
K	Zootecnico	100
L1	Produzioni bovine	100
L2	Produzioni ovicaprine	100
L3	Produzioni suine	100
L4	Produzioni lattiero-casearie	100
M	Altri settori	100

Si veda P. PALOMBELLI, *Cooperative agricole, aspetti giuridici, fiscali...* op. cit., pag. 160.

Le regioni possono ridurre, nella misura massima del 50%, la percentuale del 5% nei casi seguenti:

- a) qualora le regioni procedenti al riconoscimento siano individuate nell'obiettivo 1 ai sensi della normativa comunitaria;

- b) qualora l'organizzazione di produttori richiedente il riconoscimento abbia almeno il 50% dei soci ubicati in zone definite svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria;
- c) qualora la quota prevalente della produzione commercializzata dall'organizzazione di produttori sia certificata biologica ai sensi della normativa vigente.

Le regioni possono altresì derogare al numero minimo di produttori previsto dalla tabella se l'organizzazione di produttori richiedente commercializza almeno il 50% del volume di produzione della regione di riferimento.

Le organizzazioni di produttori e le loro unioni, per le quali è prevista la concessione di aiuti di avviamento o di ampliamento delle attività, devono costituire un fondo di esercizio alimentato dai contributi dei soci e dai finanziamenti pubblici per la realizzazione di programmi di attività che devono prevedere:

- a) azioni rivolte al miglioramento qualitativo dei prodotti, allo sviluppo della loro valorizzazione commerciale, anche attraverso la promozione di accordi interprofessionali, alla loro promozione presso i consumatori, alla promozione della diffusione di sistemi di certificazione della qualità e di tracciabilità dei singoli prodotti, alla creazione di linee di prodotti biologici, alla promozione della produzione ottenuta mediante metodi di lotta integrata o di altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
- b) misure destinate a promuovere l'utilizzo, da parte dei produttori, di tecniche rispettose dell'ambiente, nonché le

- risorse umane e tecniche necessarie per l'accertamento dell'osservanza della normativa fitosanitaria vigente;
- c) azioni rivolte alla realizzazione e sviluppo di accordi di filiera, o qualsivoglia ulteriore azione volta al perseguimento delle proprie finalità<sup>122</sup>.

## 2.6 Il ruolo dell'impresa agricola nello sviluppo nazionale

La cooperativa agricola è il risultato di una forma di associazionismo integrativo di più imprese agricole posta in essere per raggiungere lo sviluppo sul mercato delle produzioni ottenute presso i singoli ordinamenti produttivi<sup>123</sup>. Essa rappresenta cioè, specie la cooperativa agricola di trasformazione e/o commercializzazione<sup>124</sup>, una aggregazione di più imprenditori agricoli, titolari singolarmente di funzioni produttive tipicamente di piccole dimensioni ed a conduzione familiare, avente l'obiettivo di eliminare e ritardare mediante la nascita della cooperativa, il processo di marginalizzazione ed espulsione dall'ambiente economico di determinate figure imprenditoriali autonomamente non più capaci di competere

---

<sup>122</sup> P. PALOMBELLI, *Cooperative agricole, aspetti giuridici, fiscali...*, op. cit. pag. 161.

<sup>123</sup> A. MATA CENA, *Impresa cooperativa, obiettivi finalizzanti risultati gestionali e bilancio d'esercizio*, Clueb, Bologna, 1990, pag. 103.

<sup>124</sup> Sull'argomento cfr. C. PAGLIANI, *Le cooperative in agricoltura*, Editrice Cooperativa, Roma, 1987, pag. 25 e ss.

direttamente su di un mercato in via di concentrazione, cioè sempre più controllato da grandi imprese pubbliche e private.

L'aggregazione in cooperativa risponde, quindi, all'esigenza di attrezzare singoli imprenditori ad un crescente impatto competitivo mediante uno strumento che faciliti, nell'impresa del socio, il raggiungimento di migliori condizioni di efficacia, efficienza e produttività, attribuendosi, alla cooperativa gli scopi:

1. di coagulare ceti sociali in via di marginalizzazione;
2. di salvaguardare e aumentare il potere contrattuale dei singoli imprenditori accrescendone la cultura imprenditoriale;
3. di promuovere e ammodernare, mediante un sistema integrato di cooperative, l'attività agricola, svolte anche agevolando la crescita di nuove forme di imprenditorialità nel settore.

Obiettivo della singola cooperativa agricola è esprimere nel tempo comportamenti innovativi modernizzanti e democratizzanti l'ambito economico in cui essa opera, che possono esternarsi in strategie di sviluppo volte all'aumento di produzione, per effetto di scelte specializzanti, o alla crescita della quota di mercato, per effetto della ricerca di vantaggi monopolistici<sup>125</sup>.

In termini gestionali, la cooperativa agricola di trasformazione e/o di commercializzazione nasce e si sviluppa quindi per dare, ai singoli imprenditori associati, un servizio strategico cogestito volto a ridurre l'incertezza e la complessità ambientale, la limitata razionalità

---

<sup>125</sup> V. SACCOMANDI, *Cooperazione e cooperativismo in agricoltura. Un'analisi economica*, Reda, Roma, 1986; Cfr. Al riguardo anche P. E. CASSANDRO, *Le gestioni agrarie*, Utet, Torino, 1967.

e l'opportunità individuale. La gestione di servizio della cooperativa è finalizzata a massimizzare la *valorizzazione del conferito sociale* tramite la riduzione dei costi di produzione e di transazione ed il miglioramento dei prezzi e delle condizioni di vendita.

La natalità delle cooperative agricole va, quindi, ricercata prima di tutto nell'esigenza di acquisire economie di scala e sinergie produttive attraverso un processo di integrazione e coordinazione. Inoltre, le singole imprese associate nella cooperativa ottengono evidenti vantaggi, oltre a quelli richiamati in testa all'imprenditore, derivanti da:

1. riduzione dei costi di transazione;
2. potenziale acquisizione e circolazione di know how e capacità innovative;
3. maggiore coordinazione sulla catena del valore e di aumento del valore aggiunto prodotto<sup>126</sup>;
4. riduzione dell'incertezza ambientale e dell'opportunità dei singoli produttori associati<sup>127</sup>.

Ecco perché lo sviluppo dell'impresa agricola cooperativa è in grado di generare una nuova imprenditorialità: è capace, cioè, di affrontare il problema essenziale della valorizzazione piena di tutte le risorse, della promozione ed elevazione del grado di professionalità. Essa è struttura aggregante varie forze sociali, in primo luogo dei giovani, per far sì che l'agricoltura, non isolata dal resto della società e dell'economia, sia condizione per assumere un nuovo ruolo, sia nei

---

<sup>126</sup> Sull'argomento cfr. M. E. PORTER, *Competitive advantage*, The Free Press, New York, 1985.

<sup>127</sup> Sull'argomento si rinvia a L. F. PAOLUCCI – A. DI PIETRO, *Codice dei consorzi e delle cooperative annotato con la giurisprudenza*, Utet, Torino, 1989.

rapporti di mercato che di produzione, sia nelle relazioni con tutto il sistema.

L'efficienza dell'impresa agricola cooperativa è connessa, in primo luogo, alla valorizzazione delle risorse umane, che costituiscono la base della vita dell'impresa agricola cooperativa; inoltre, la crescita di produttività del sistema rappresenta l'obiettivo fondamentale dell'azione per il superamento di squilibri e per il rinnovamento della politica agricola ed economica.

La reale condizione innovatrice della cooperativa si misura nel suo rapporto con la realtà del mercato e del territorio e, in questa direzione, sono centrali le scelte di sviluppo e promozione cooperativa di una politica di programmazione fondata sul ruolo primario delle Regioni, rivolta all'allargamento delle basi produttive e al riassetto del mercato e in cui l'azione e la trasformazione dell'intervento pubblico non si pongono tanto in termini di accentramento decisionale, ma di riequilibrio e di partecipazione.

Su queste basi, il ruolo dell'impresa agricola cooperativa, come condizione per la crescita di una rinnovata imprenditorialità dell'agricoltura<sup>128</sup>, non può realizzarsi solo attraverso nuovi indirizzi e nuove forme di intervento pubblico, pur necessarie; occorre che l'impresa cooperativa, anche la più grande, non rimanga un'entità a sé stante, sottoposta a tutte le influenze discorsive esterne, ma sia capace di collegarsi ad un sistema nazionale di sviluppo di imprese cooperative, in grado di realizzare convenienze più elevate sul terreno economico, tecnico e sociale, per svolgere nell'insieme

---

<sup>128</sup> L. VISANI, op.cit. pagg 103 e ss.

quell'indispensabile azione di cambiamento, a cui è collegato il ruolo dell'impresa agricola cooperativa.

Certo non è sufficiente questa unità operativa nazionale delle imprese cooperative per determinare il cambiamento, sono necessari la più larga e convergente azione delle forze sociali e un mutamento degli indirizzi pubblici. L'impresa agricola cooperativa deve allora sapere uscire dai suoi localismi per assumere, assieme a tutte le altre imprese cooperative, un ruolo di grande forza imprenditoriale democratica nazionale, in un sistema in cui la grande e la piccola impresa cooperativa sono insieme necessarie, nella congiunzione della loro azione, per realizzare quella funzione di valorizzazione di tutte le risorse agricole meridionali, recupero delle zone interne, riassetto del mercato interno ed estero.

In questo senso, questa unità tra imprese cooperative diventa anche unità per la promozione, in quanto essa è essenziale per la crescita del ruolo delle singole imprese cooperative.

È anche certo che tale esigenza di unità del sistema cooperativo non possa avvenire spontaneamente, ma pretenda una direzione nazionale del movimento cooperativo in funzione promozionale, di coordinamento delle scelte degli investimenti, di crescita imprenditoriale capace di proporre e realizzare il rilancio dell'agricoltura meridionale.

## CAPITOLO III

### LA COOPERATIVA AGRICOLA OLEARIA SANNICOLESE: UNA REALTA' TIPICIZZANTE IL SALENTO

#### 3.1 La Cooperativa Agricola Olearia Sannicolese

Nel territorio salentino, un esempio positivo di cooperazione è fornito dalla Società cooperativa a responsabilità limitata denominata “Cooperativa Agricola Olearia Sannicolese”, con sede in Sannicola ed aderente all’associazione di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento Cooperativo (“Lega Nazionale delle cooperative e delle Mutue”) e ai suoi organismi periferici provinciali e regionali.

La cooperativa si è costituita agli inizi degli anni '70, sotto la spinta propulsiva di alcuni produttori olivicoli, ma soprattutto grazie all’impegno di personalità operanti nelle organizzazioni di agricoltori e di volontariato.

Si veniva, così, quasi a concretizzare, sin dalla nascita della Cooperativa, quei principi di solidarietà<sup>129</sup> e di mutualità anche nella sfera economica, ampiamente riconosciuti nell’attuale Costituzione

---

<sup>129</sup> “ (...) una nuova politica di solidarietà sociale che non ha nulla a che vedere con l’assistenzialismo di comodo (...) si basa piuttosto su interventi miranti a simulare, nella prospettiva del principio di sussidiarietà, il senso di responsabilità e operosità delle categorie più deboli, assicurando loro al tempo stesso la possibilità di esprimere le proprie capacità”.  
GIOVANNIPAOLO II

repubblicana, che perseguiti e sviluppati nel corso di un difficile trentennio di lavoro, hanno trasformato il soggetto economico Cooperativa nel punto di riferimento più trasparente e più organizzato del comprensorio agricolo sannicolese.

La Società ha la durata di anni quaranta a partire dalla sua legale costituzione, con possibilità di proroga mediante deliberazione assembleare.

La Società, senza scopo di lucro, ha la finalità di incrementare, valorizzare e tutelare la produzione di olive delle aziende dei singoli soci, nel quadro dei generali orientamenti dell'economia nazionale e degli obiettivi della politica agricola della Comunità Economica Europea, anche mediante la regolamentazione delle produzioni, la concentrazione dell'offerta e la regolamentazione.

In particolare, la Società si propone i seguenti scopi<sup>130</sup>

- la raccolta, il trasporto, la lavorazione, la trasformazione delle olive o di altri prodotti agricoli conferiti dai soci anche mediante appositi impianti;
- la conservazione, il collocamento in comune e l'utilizzazione dei prodotti e sottoprodotti ottenuti dalle lavorazioni sociali;
- l'acquisto, la costruzione e la gestione di impianti per la lavorazione, trasformazione, conservazione ed alienazione dei prodotti e sottoprodotti conferiti dai soci, nonché di impianti e di attrezzature per servizi ausiliari;
- l'informazione e l'assistenza occorrenti per l'utilizzazione delle tecniche colturali idonee ad ottenere la omogeneità delle

---

<sup>130</sup> I prestiti sociali, finalizzati a tali scopi, previsti all'articolo 13 del D.P.R. 29/9/73 n. 601, sono elevati ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 59/92 e regolati dalle disposizioni in esso previste.

- produzioni e loro qualità, intesa nel significato di livello qualificativo attribuitale nel mercato europeo ed internazionale assicurando ai soci mezzi tecnici appropriati per la coltivazione e la commercializzazione dei prodotti, fornendo ad essi beni e servizi utili alla conduzione dei loro terreni (fornitura di concimi, anticrittogamici, antiparassitari, semi, piante ed attrezzi agricoli, la lotta con qualsiasi mezzo ai parassiti delle piante coltivate), nonché la gestione di colonnine di carburanti da distribuire ai soci in possesso di macchine agricole;
- la distribuzione tra i soci del ricavato delle vendite, dedotte le spese e gli oneri, quale corrispettivo dei prodotti conferiti alla cooperativa, in ragione della loro qualità, quantità, resa e caratteristiche organolettiche;
  - la progettazione e l'esecuzione, quest'ultima soltanto su apposito mandato del socio interessato, di opere ed impianti di trasformazione e miglioramento fondiario nelle aziende dei soci, secondo programmi, linee ed indirizzi tecnici comuni;
  - la realizzazione e gestione di servizi di interesse comune per la conduzione dell'azienda dei soci, ivi compresi impianti di irrigazione, strade interpoderali, elettrodotti;
  - la concessione di crediti ai propri soci, sia come sostegno alle esigenze inerenti alla conduzione dei loro terreni che in qualità di anticipazioni sui prodotti conferiti;
  - la propaganda, la promozione di studi e ricerche utili al progresso di tecniche colturali, di trasformazione e

conservazione per il raggiungimento di posizioni sempre più idonee alla valorizzazione dei prodotti;

- la promozione e la gestione di qualunque altra attività di interesse comune che giovi al miglioramento sociale ed economico dei propri soci ed allo sviluppo della cooperazione.

La società può, inoltre, esplicitare tutte le attività e funzioni derivanti dalla applicazione delle norme C.E.E. e nazionali che disciplinano l'organizzazione comunitaria degli oli di oliva, ivi compresi i servizi connessi a compiti esecutivi per l'attuazione di interventi di mercato.

In relazione agli scopi su riportati, la Società può altresì esplicitare tutte le attività eventualmente promosse o demandate dallo Stato, dall'organizzazione dei produttori cui aderisce, o da altri Enti in genere.

La Società può compiere tutte le operazioni mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali avvalendosi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese cooperative che abbiano analoghe attività sociali, consociarsi ad altre cooperative con attività affini, per rendere più efficace l'azione della Società, nonché partecipare ad altre iniziative<sup>131</sup>, assumendo partecipazioni in sede di costituzione e successivo aumento di capitali, ovvero mediante acquisto di azioni

---

<sup>131</sup> Di cui alla Legge 27/10/1966 n. 910, art. 9, 2° comma, ed alla Legge 26/6/1965 n. 717, art. 11, 1° comma e successive integrazioni e modificazioni in materia.

nelle società di qualsiasi tipo che si propongano la commercializzazione e la valorizzazione degli oli di oliva.

### **3.1.1 La struttura organizzativa**

Si è già evidenziato che, nel sistema attuale, le società cooperative sono strutturate secondo il modello organizzativo della società per azioni o della società a responsabilità limitata<sup>132</sup>. È quindi intuitivo che, a seconda della struttura in concreto utilizzata, deve adattarsi, relativamente agli organi, l'apposita disciplina di riferimento, nei limiti della compatibilità con le disposizioni dettate per le società cooperative e che evidentemente risentono delle peculiarità del fenomeno mutualistico cooperativo.

Giova pertanto fare alcune precisazioni, in ordine ai singoli organi sociali:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale;
- il Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea si riunisce in sedute ordinarie o straordinarie ed è convocata, su delibera del Consiglio di Amministrazione, dal

---

<sup>132</sup> A tal riguardo si rimanda al paragrafo 1.2.2 Le novità introdotte dal D. Lgs. 17 2003, n. 6 pag. 12.

Presidente o da chi ne esercita le funzioni mediante avviso da affiggere nei locali della sede sociale o da inviarsi a ciascun socio con lettera spedita almeno dieci giorni prima di quello fissato dall'adunanza.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale<sup>133</sup>, più ogni volta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da almeno un quinto dei soci<sup>134</sup>.

È di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- l'approvazione dei bilanci;
- la nomina degli Amministratori, dei Sindaci o dei probiviri di sua competenza;
- l'approvazione dei regolamenti interni;
- la deliberazione su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dallo statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
- l'approvazione degli stati di attuazione dei programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, per la realizzazione dei quali la Cooperativa ha emesso azioni di partecipazione cooperativa in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto all'ordine del giorno, in prima convocazione quando sia

---

<sup>133</sup> Vedi art. 2364 c.c. applicato anche alle società cooperative.

<sup>134</sup> In quest'ultimo caso, se gli Amministratori, o in loro vece i Sindaci, non provvedono, la convocazione è ordinata a norma dell'ultimo comma dell'art. 2367 c.c.

presente o rappresentata almeno la maggioranza dei voti di cui dispongono tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati<sup>135</sup>.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o da chi ne esercita le funzioni, su decisione del Consiglio d'Amministrazione, o su richiesta scritta del Collegio dei Sindaci o almeno di un quinto dei soci con l'indicazione della materia da trattare.

Essa delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto sociale, sulla proroga della durata della società, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio, o per rappresentanza, di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Tuttavia, le deliberazioni devono essere prese in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, o in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci<sup>136</sup> quando si tratta di deliberare:

- a. sul trasferimento della sede sociale;
- b. sullo scioglimento anticipato della società;
- c. sul cambiamento dell'oggetto sociale e del tipo della società.

---

<sup>135</sup> Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti soci presenti o rappresentati all'adunanza.

<sup>136</sup> Nel caso di cui alla lettera a) e c) e nel caso di proroga della durata della società, i soci dissenzienti hanno diritto di recedere; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 2437 c.c.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è di norma presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, a meno che l'Assemblea non deliberi diversamente scegliendo fra i soci intervenuti.

È prevista l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa con i compiti deliberativi previsti dall'art. 6 della legge 59/92.

L'Assemblea nomina altresì il segretario, che può essere un non socio, e gli scrutatori.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e sono vincolanti per tutti i soci, anche per quelli non intervenuti o dissenzienti, purchè adottate in conformità della legge e delle norme statutarie.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri eletti dall'Assemblea dei soci, e nella sua prima riunione, elegge il Presidente ed il Vice Presidente scegliendoli tra i propri membri.

Gli Amministratori durano in carica tre anni, sono rieleggibili e non ricevono compensi, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente<sup>137</sup>.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Consigliere, o ad uno o più soci membri, determinando i limiti della delega.

---

<sup>137</sup> La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi in conformità dell'atto costitutivo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Il Consiglio, inoltre, può istituire comitati tecnici stabilendone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali compensi.

La firma e la rappresentanza sociale sono affidate, anche in giudizio, al Presidente o, in mancanza, ad altro Consigliere delegato dal Presidente medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, anche dietro domanda di almeno tre Consiglieri, o dal Collegio Sindacale.

Le adunanze si ritengono legali, quando interviene la maggioranza dei membri, mentre le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti<sup>138</sup>.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità delle leggi e dello statuto, all'amministrazione della Società, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione dei propri compiti istituzionali, può deliberare la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché l'ammissione dei soci sovventori ed attuare quanto previsto dall'art. 4 della legge 59/92. Inoltre, può deliberare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale nell'ambito, e con l'osservanza, delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge n. 59/92. Può, inoltre, convocare l'assemblea dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa quando lo ritiene opportuno.

---

<sup>138</sup> Il consigliere che, senza giustificato motivo, manca a più di tre sedute consecutive è considerato decaduto.

Può anche deliberare l'adesione della Cooperativa a Consorzi di Cooperative, Enti e ad organizzazioni federative, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa e non sia in contrasto con le norme sulle società cooperative.

L'Assemblea ordinaria nomina ogni triennio il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e da due supplementi, scegliendoli anche fra non soci, designandone il Presidente.

Uno o più dei Sindaci effettivi possono essere scelti tra persone designate da Enti pubblici o da altre istituzioni che attraverso il loro controllo verificano la corretta gestione societaria.

Il Collegio Sindacale deve controllare l'Amministrazione della Società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza dei libri e delle scritture contabili. I Sindaci devono anche:

- accertare che la valutazione del patrimonio sociale sia fatta con l'osservanza delle norme della legge;
- verificare, almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa e la esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Società e di quelli ricevuti in pegno, cauzione e custodia;
- convocare l'assemblea quando non vi provvedono gli Amministratori.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre, con tutti i doveri e compiti stabiliti dalla legge<sup>139</sup>.

---

<sup>139</sup> Anche per i Sindaci che non assistono, senza giustificato motivo alle Assemblee, e durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione, oppure non partecipano, sempre durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio Sindacale, decadono dall'ufficio secondo quanto disposto dagli artt. 2404 e 2405 del c.c.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta.

Infine, il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri nominati dall'Assemblea, che elegge tra i medesimi il Presidente. I Probiviri durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione.

La Società ed i soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l'interpretazione e la applicazione delle disposizioni statutarie e dei regolamenti derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli Organi competenti, fatta eccezione soltanto di quelle che non possano formare oggetto di compromesso. Rientrano nella competenza del Collegio dei Probiviri le decisioni sulla legittimità del recesso, della esclusione, della continuazione della Società con eredi o legatari dei soci defunti, sulla determinazione della quota di rimborso ai soci uscenti e ai loro eredi. Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia. I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli, con dispensa da ogni formalità.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consente l'impugnazione avanti l'Autorità Giudiziaria<sup>140</sup>.

---

<sup>140</sup> In questi casi l'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, non oltre trenta giorni dalla comunicazione.

### **3.2 Il processo di modernizzazione**

Per diversi anni, la Cooperativa ha svolto la funzione del vecchio frantoio locale di semplice trasformazione di una massa indistinta di olive senza un minimo di differenziazione qualitativa: l'obiettivo era lavorare il più possibile per ammortizzare i costi e diventare un soggetto economico stabile.


Oggi, oltre al lavoro, occorre pensare ad un progetto strategico che valorizzi la produzione per essere protagonisti su un mercato che richiede sempre più qualità, professionalità, tradizione ed innovazione. Quindi, la Cooperativa ha ripensato tutto il ciclo produttivo con la consapevolezza che la qualità del prodotto si costruisce già in campagna in base alle tecniche colturali adottate, per poi modificarsi ulteriormente nelle successive fasi della estrazione e dell'imbottigliamento nel frantoio ed, infine, della presentazione sul mercato per il consumo finale. Pertanto, la Cooperativa:

- ha previsto, per i soci olivicoltori, corsi di formazione sulle più moderne tecniche colturali in olivicoltura, che consentono di conferire un prodotto sano ed al punto giusto di maturazione;
- ha provveduto ad installare due nuove linee di estrazione in grado di migliorare tutti gli aspetti tecnici ed operativi, nonché l'igiene di tutto il percorso di trasformazione (dallo stoccaggio delle olive sino all'imbottigliamento dell'olio);
- a causa della varietà di oli esistenti sul mercato, ha mirato ad identificare, con un marchio opportuno, le caratteristiche

dell'olio prodotto, legate alla provenienza territoriale sotto il profilo storico-culturale.


Nel corso della sua vita economica, la Cooperativa ha sviluppato ed accresciuto la sua base sociale e le relative produzioni, tanto da trasformare, negli ultimi anni, in media 30.000 q.li di olive all'anno.

Nel grafico a), è rappresentato l'andamento della capacità produttiva della Cooperativa nel periodo 1974-2002, nel grafico b), è invece rappresentata la quantità d'olio conferito nel corso degli stessi anni.



Per tale grafico è stato consultato il sito internet [www.oleariasannicolese.it](http://www.oleariasannicolese.it).

grafico b)



Per tale grafico è stato consultato il sito internet [www.oleariasannicolese.it](http://www.oleariasannicolese.it).

Particolare di grande rilievo sul piano della fiducia dei soci verso i propri amministratori è la quantità sempre crescente di olio che viene conferito alla Cooperativa per la commercializzazione: infatti, un'accorta e saggia direzione economica, ha assicurato, negli ultimi anni, un'ottima e puntuale remunerazione del prodotto conferito.

Si punta sempre più alla commercializzazione diretta al consumatore finale del migliore olio prodotto.

Particolare attenzione viene posta nel preparare la base sociale sugli aspetti più moderni della tecnica colturale che, come detto, influenzano la qualità dell'olio prodotto: epoca e modalità di raccolta delle olive, concimazione, corretta difesa dalle avversità parassitarie.

Considerando l'intero processo produttivo che va dall'azienda olivicola del socio alla trasformazione e commercializzazione in Cooperativa, i punti di forza sono:

- la forte base sociale ;
- grazie agli investimenti strutturali in cooperativa, una moderna ed efficiente trasformazione del prodotto che consente di salvaguardare le principali virtù qualitative dell'olio.

### **3.3 L'olio d'oliva, dorato condimento di tradizione millenaria**

L'olio d'oliva, negli ultimi anni, è diventato un alimento di primaria importanza: la sua domanda è cresciuta a ritmi considerevoli, anche in quelle aree solitamente lontane per tradizione e cultura, perché ne è stata unanimemente riconosciuta e valorizzata la importanza ricoperta nell'alimentazione<sup>141</sup>.

L'olio ottenuto dalla semplice spremitura delle olive è certamente più costoso rispetto ad altri grassi alimentari, ma la differenza di prezzo è ampiamente giustificata dalla bontà e dalla salubrità possedute. Da qui, dunque, il grande successo delle vendite e

---

<sup>141</sup> Si veda V. CURCI, *Gli oli extravergini d'oliva tipici: guida al riconoscimento e alla produzione degli oli extravergini Dop e Igp*, Edizioni Agricole de Il Sole 24Ore Ed agricole S.r.l., Bologna, 2002, pag 9 e ss.

la grande considerazione che l'olio extra vergine di oliva va continuamente riscuotendo tra i consumatori.

“I popoli del Mediterraneo cominciarono ad uscire dalla barbarie, quando impararono a coltivare l'olivo e la vite”. Così scriveva Tucidide nel V secolo a. C., a dimostrazione che la millenaria storia dell'olivo ha accompagnato tutto lo sviluppo della civiltà mediterranea.

Le prime coltivazioni di olivo si svilupparono in Medio Oriente 8000 anni fa; in seguito i Fenici diffusero questa coltura su tutte le coste del Mediterraneo.

Grazie ai Greci le coltivazioni di olivo si fecero sempre più numerose, ma furono i Romani a dare ad esse il maggiore impulso provando a coltivare questi frutti in ogni territorio conquistato: riuscirono così a costruire i primi strumenti per la spremitura delle olive e perfezionarono sempre più le tecniche per conservare l'olio.

Fin dall'antichità, l'olivo e i suoi frutti sono stati presenti nella storia degli uomini, sia nei riti sacri, sia nella vita quotidiana, in qualità di arricchimento per gli animali, ma anche come prodotti cosmetici e medicinali.

Oltre ad essere un ottimo gustosissimo componente della dieta mediterranea, è riconosciuto dalla scienza moderna come un alimento altamente salutare, dotato di pregi e virtù indiscusse.

L'olio extra vergine d'oliva, infatti, contiene grassi identici a quelli presenti nel latte materno e numerosi elementi antiossidanti che favoriscono un abbassamento del colesterolo cattivo, a favore di un innalzamento di quello buono, rendendolo, così, una difesa naturale

nella prevenzione delle malattie cardiovascolari e dell'apparato digerente, dell'invecchiamento osseo, dell'arteriosclerosi e di alcuni tipi di tumori; infine sviluppa la resistenza alle infezioni, l'attività muscolare, la difesa del fegato e del cuore.

Rimane, quindi, inestimabile ed immutabile il ruolo primario dell'olio d'oliva extra vergine in cucina e nella nostra gastronomia tradizionale.

L'olivo esiste in numerose varietà, con oltre 700 tipi locali, chiamati *cultivar*, diffusi in un areale che si estende tra il 35° e il 45° parallelo di latitudine nord (una fascia a clima temperato che ben corrisponde alle sue esigenze in fatto di temperatura massima e minima).

Questo insieme di caratteristiche è splendidamente offerto da tutta la fascia costiera mediterranea, ed in particolare da quella italiana, ad ulteriore prova del fatto che il nostro Paese è il maggior produttore mondiale di olio d'oliva di qualità. Si stima che oltre il 90% delle piante di olivo (*Olea Europea L.*) coltivate nel mondo si trovino nel bacino del Mediterraneo.

La Puglia rappresenta la regione più olivetata d'Italia (356.000 ha coltivati ad olivo per circa 50-60 milioni di piante). Per la provincia di Lecce, con quasi il 50% della superficie agricola coltivata, l'olivo rappresenta la coltura più diffusa (92.000 ha coltivati ad olivo con circa 10 milioni di alberi)<sup>142</sup>.

L'olio d'oliva può essere fruttato o speziato, dolce o amaro, forte o delicato, in quanto il suo gusto è fortemente determinato da

---

<sup>142</sup> Si veda V. CURCI, op. cit., pag. 92.

diversi fattori naturali, quali il clima, il sole, la qualità della raccolta, etc. E così, seconda le diverse caratteristiche del terreno e del clima, ogni regione vanta delle proprie cultivar specifiche, che danno origine ad oli specifici, ciascuno col proprio aroma e gusto ben riconoscibile.

In Italia, le varietà fondamentali che possono essere considerate capostipiti di tutte le altre, sono: la ligure Taggiasca; la Frantoio e la Moraiolo, diffuse nelle regioni centrali; la laziale Carboncella; la marchigiana Sargano, tipica di Ascoli Piceno; la Coratina e la Cellina, tipiche della Puglia; la calabrese Carolea; le varietà siciliane Nocellara e Ogliarola ed altre ancora.

L'oliveto della provincia di Lecce, solo apparentemente omogeneo, può essere suddiviso in tre aree:

1. il comprensorio intorno al capoluogo, verso nord est sino al confine con la provincia di Brindisi, dove si registra una uguale presenza della Ogliarola e della Cellina, con piante secolari e una densità per ettaro di 90 piante (totale delle piante 1.600.000);
2. la fascia centrale del territorio della provincia, dallo Ionio all'Adriatico dove si superano i 4.000.000 di esemplari, con una densità media di 126 piante per ettaro e tra le varietà coltivate prevale la Cellina, con la consistente presenza di piante secolari;
3. l'estremo lembo meridionale della provincia tra Gallipoli – Leuca - Tricase, dove l'Ogliarola solitamente prevale sulla Cellina e si contano 3,5 milioni di piante con una densità di 100-115 piante per ettaro; in particolare, qui nascono il sapore e la qualità di “Leucades”, l'extra vergine d'oliva prodotto dalla

Cooperativa Agricola Sannicolese, il cui gusto nato da questa terra è da essa curato e custodito.

### 3.3.1 La qualità dell'olio

Come tutti gli alimenti, anche sulle confezioni contenenti olio di oliva deve essere chiaramente indicata la denominazione del prodotto.

La classificazione merceologica degli oli d'oliva è stabilita per legge<sup>143</sup> ed è definita mediante il **Panel Test**, ossia un'analisi sensoriale eseguita su matrici elementari<sup>144</sup>.

Il Panel Test viene eseguito da un gruppo di assaggiatori (panel), regolarmente iscritti ad un elenco regionale, che operano presso un ente pubblico o privato. Solitamente il panel è costituito da non meno di otto persone, più un capo panel col compito di coordinare le operazioni di assaggio: durante ogni seduta, ciascun componente della commissione esprime un proprio giudizio su ognuno degli oli in esame, riempiendo per ciascun di essi una scheda organolettica, dove sono riportate le caratteristiche positive o negative, tipiche del prodotto in questione, e la relativa intensità<sup>145</sup>.

---

<sup>143</sup> Come riportato nel Reg. Cee 2568/91 della Commissione del 06/11/2003.

<sup>144</sup> Come le analisi cliniche questo test ha valore legale ed è stato introdotto con il Regolamento Cee 2568/91 modificato con il Regolamento 796/2002 per classificare merceologicamente un olio d'oliva.

<sup>145</sup> Per esprimere il giudizio viene utilizzata la scheda riportata nell'allegato XII del Reg. UE 2568/91 modificato dal Reg. UE 796/2002, altrimenti se l'olio è già stato classificato come

Il rito che si ripete durante ogni seduta di assaggio è il seguente:

1. l'olio viene riscaldato alla temperatura corporea ;
2. l'assaggiatore lo annusa più volte per apprezzarne le caratteristiche olfattive;
3. lo degusta per definirne dettagliatamente i sapori.

La classificazione merceologica a cui si perviene è la seguente<sup>146</sup>:

- **oli di oliva vergini**: con questa espressione si indicano gli oli ottenuti direttamente dal frutto dell'olivo, mediante un procedimento di estrazione di tipo esclusivamente meccanico e con una serie di accorgimenti tecnici che non determinano alcun tipo di alterazione del prodotto finale; la materia prima (le olive) non subisce, pertanto, alcun trattamento diverso dalle operazioni di lavaggio, di frangitura, premitura, centrifugazione ed eventuale filtrazione dell'olio ottenuto<sup>147</sup>;
- **olio extra vergine di oliva**: esso rappresenta il livello qualitativo più alto della produzione olivicola; è ammesso come tale al consumo solo l'olio che presenta un'acidità libera espressa in acido oleico non superiore a 0,8 g per 100 g, soddisfa ulteriori caratteristiche fisico-chimiche disposte dal legislatore<sup>148</sup> e al panel test se risulta privo di difetti;
- **olio di oliva vergine**: è ottenuto con le stesse modalità di lavorazione dell'extravergine e deve rientrare nei parametri

---

extravergine e se ne vogliono apprezzare le qualità, viene utilizzata una seconda scheda che permette una valutazione più ampia delle caratteristiche positive del prodotto.

<sup>146</sup> Vedasi V. CURCI, op. cit. pag. 34 e ss.

<sup>147</sup> Per tali operazioni si rimanda al paragrafo 3.4 Il processo produttivo: dalla raccolta all'imbottigliamento dell'olio, pag. 102 e ss.

<sup>148</sup> Come stabilito dal Regolamento CE 1989/2003 della Commissione del 06/11/2003.

chimici e organolettici previsti dal Regolamento CE 1989/2003; deve avere un'acidità libera espressa in acido oleico compreso tra 0,81 g e 2 g per 100 g e al panel test deve risultare senza alcun difetto, conforme ad ogni altra caratteristica prevista per la categoria;

- **olio di oliva lampante:** commercializzabile solo all'ingrosso per essere destinato alle raffinerie, presenta un gusto imperfetto e un'acidità libera superiore al 2 g per 100 g (Regolamento CE 1989/2003), oltre a caratteristiche conformi, anche in questo caso, a quanto stabilito dal legislatore per la categoria.

L'Unione Europea è attiva nel proteggere la qualità dell'olio e nel tutelare i prodotti e le qualità tipiche di alcune zone; a tal fine ha creato due marchi, in grado di garantire e tutelare i consumatori<sup>149</sup>.

La **D.O.P.** (Denominazione di Origine Protetta) identifica un prodotto la cui produzione, trasformazione ed elaborazione hanno avuto luogo in un area geografica ben delimitata e con una professionalità riconosciuta e provata.

L'**I.G.P.** (Indicazione Geografica Protetta), invece, garantisce la provenienza di un prodotto da una ben determinata area geografica, dove deve aver avuto luogo almeno una delle fasi di produzione, trasformazione o elaborazione.

Se il prodotto ha ottenuto il riconoscimento di tipicità, l'etichetta deve presentare in etichetta gli estremi della D.O.P. o dell'I.G.P.

---

<sup>149</sup> Vedasi V. CURCI, op. cit. pag 42 e ss.

La nuova normativa, Regolamento CE n. 1019/2002 del 13/06/2002, entrato in vigore il 01/11/2003, ha, in particolare, disciplinato la commercializzazione degli oli d'oliva destinati al consumo diretto, che devono essere corredati, in etichetta, di una completa informazione sulla categoria di appartenenza.

L'esame dell'etichetta e della documentazione che accompagna la bottiglia, infatti, fornisce le prime indicazioni sul produttore e la presumibile qualità del prodotto<sup>150</sup>.

La prima importante novità della suddetta normativa riguarda gli imballaggi che, per gli oli destinati al consumatore finale, devono essere della capacità massima di 5 litri ed avere una chiusura ermetica che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione.

La regolamentazione disciplina poi in maniera precisa tutte quelle indicazioni che il confezionatore intende riportare in etichetta e alcune indicazioni facoltative che comunque devono rispettare norme precise.

Le informazioni essenziali che l'etichetta deve fornire chiaramente sono:

- la denominazione di vendita;
- la categoria di appartenenza dell'olio;
- il quantitativo netto di olio contenuto nella bottiglia espresso in litri;
- il Nome o la Ragione Sociale e l'Indirizzo del produttore oppure del confezionatore o di un venditore che risiede nella comunità;

---

<sup>150</sup> Si veda L. CIRAULO, M. GIACCIO, A. MORGANTE, V. RIGANTI, *Merceologia*, Monduzzi Editore, Bologna, 1998, pag 640 e ss.

- la Sede dello stabilimento di confezionamento o di produzione;
- il termine minimo di conservazione;
- le condizioni per la conservazione<sup>151</sup>;
- il lotto di confezionamento.

Tra le varie indicazioni facoltative vi è quella dell'acidità e quella “dell'estratto/ottenuto/ prodotto a freddo”, riservata agli oli vergini ed extravergini se ottenuti con processi estrattivi che non superano la temperatura di 27° C e sempre a condizione che i titolari dei frantoi siano in grado di dimostrare e/o documentare, a richiesta, per ogni partita di olive lavorate, la veridicità delle dichiarazioni.

### **3.4 Il processo produttivo: dalla raccolta all'imbottigliamento dell'olio.**

Rispetto agli altri oli vegetali, l'olio di oliva vergine ed extravergine è l'unico ad essere ottenuto per semplice spremitura del solo frutto e del seme. Per questa ragione è da considerarsi a tutti gli effetti un alimento naturale per eccellenza, di altissima qualità intrinseca. Alimento impareggiabile, proprio perché direttamente commestibile come tale, senza che vi sia alcuna necessità di specifici

---

<sup>151</sup> È da tenere presente che l'olio d'oliva è soggetto a deperibilità, quindi è meglio consumarlo nel corso dell'annata di produzione, anche se può conservarsi correttamente nelle confezioni in commercio per 14-16 mesi, purchè protetto dall'azione della luce, del calore e dell'aria.

correttivi tramite rettificazione chimico-fisica, come invece avviene con gli oli di semi.

L'olio di oliva prende quindi corpo all'interno del frutto e, nella prima fase della maturazione, si presenta sotto forma di minuscole gocce che, con lo scorrere del tempo, diventano sempre più grandi.

Il contenuto in olio varia solitamente in funzione della varietà degli olivi coltivati e delle tecniche agronomiche adottate, ma anche in base agli andamenti stagionali e al periodo di raccolta dei frutti.

Ed ecco quindi perché l'olio d'oliva che si produce in Italia, noto per i suoi pregi organolettici e di composizione, non può mai essere in nessun modo paragonato a un olio prodotto in altre aree del mondo.

L'Italia ha il vantaggio di estendersi su una superficie alquanto vasta, che comprende una moltitudine di microclimi, permettendo quindi di ottenere produzioni comunque qualitativamente alte.

La composizione acidica dell'olio dipende in gran parte dalla fisiologia della pianta che ha prodotto le olive, quindi dalla natura del suolo e da altri fattori connessi al territorio e alle tecniche di coltivazione volta per volta adottate. Si tratta di particolari, questi, da non sottovalutare per nessuna ragione, dal momento che possono influire sensibilmente sulla qualità dell'olio.

La prima operazione del processo produttivo da compiere è la raccolta delle olive che corrisponde alla conclusione del ciclo vegetativo della pianta: si tratta della fase forse più delicata per i suoi effetti sulla qualità dell'olio. L'olivicoltore deve essere in grado di riconoscere il giusto grado di maturazione delle olive.

La raccolta delle varietà nostrane avviene tra gli inizi di novembre (inizio di maturazione della drupe) e la fine di dicembre (maturazione inoltrata).

Gli olivicoltori si avvalgono di vari sistemi di raccolta, ognuno confacente alla tipologia del terreno e della pianta.

Nel sistema tradizionale fino a non molto tempo fa ancora in uso nelle campagne salentine, si attendeva la caduta (spontanea o agevolata dal vento) delle olive mature su piazzole appositamente preparate ai piedi della pianta. Una volta raccolte, le olive venivano cernite per eliminare terra e foglie e quindi trasportate al frantoio per le operazioni di molitura<sup>152</sup>.

Da qualche anno questa pratica è stata sostituita dall'uso di macchine agevolatrici come le scopatrici meccaniche, spesso munite di cestello raccoglitore, e le cernitici, che permettono di ridurre notevolmente i tempi ed i costi di questa faticosa operazione.

In alcune aree della Puglia e del Salento, la raccolta avviene manualmente mediante la **brucatura**, che consiste nel prelevare le olive ad una ad una direttamente dalla pianta. Questo metodo è il migliore per ottenere un prodotto di qualità.

La **bacchiatura** e la **pettinatura** permettono invece la caduta delle olive per effetto delle pertiche che percuotono i rami o di appositi pettini che li attraversano. Le olive cadono su delle reti poste sul terreno e poi vengono trasferite alla molitura.

L'olivicoltura moderna si avvale moltissimo di macchine agevolatrici della raccolta come gli scuotitori che, facendo vibrare i

---

<sup>152</sup> Si veda L. M. FASANO, *Il trappeto sotterraneo in terra d'Otranto*, Capone Editore, Lecce, 1991, pagg. 22 e ss.

rami o il tronco della pianta, provocano la caduta delle olive. Quest'ultime possono essere intercettate a mezz'aria (dai c.d. ombrelli) o, una volta a terra, su apposite reti poggiate sul terreno. Il trasferimento in frantoio avviene utilizzando potenti aspiratori che convogliano le olive su dei carri raccolta.

Un altro sistema di raccolta si avvale di **piccoli scuotitori** portati a spalla dagli operatori che provocano vibrazioni meno energetiche, ma ugualmente efficaci se si considera, per altro, che possono lavorare sui rami più piccoli e quindi più elastici delle piante, e ne comportano anche una minore sollecitazione meccanica.

Una volta terminata la raccolta delle olive, queste, collocate nelle cassette, fanno il loro ingresso nella Cooperativa, in un locale arieggiato, dove, in attesa di essere molite, vengono conservate al fresco e al buio.

Dopo una fase di stoccaggio nell'olivaio di 24-48 ore, le olive vengono avviate al processo di lavorazione che si articola nel seguente modo:

– **lavaggio e defogliazione:** tale fase ha lo scopo di allontanare dalle olive eventuali impurità che possono comportare alterazioni al gusto compromettendo così la qualità dell'olio<sup>153</sup>; il nuovo e moderno impianto in acciaio di lavaggio e defogliazione, di cui si è dotata la Cooperativa Agricola Olearia Sannicolese, garantisce una perfetta pulizia e sanità delle olive che vengono poi avviate alla fase successiva;

---

<sup>153</sup> Una quantità eccessiva di foglie, ad esempio, può determinare un accentuato sapore amaro, di foglie appunto, che non è molto gradevole.

- **frangitura:** le olive raccolte devono essere poi frantumate con l'operazione di frangitura che, comunque effettuata, comporta la rottura delle cellule e la conseguente fuoriuscita di liquido, il mosto, una miscela di olio ed acqua di vegetazione;
- **gramolatura:** ha lo scopo di emulsionare l'olio presente nella pasta ricavata dalle olive appena frante, in modo che, le molte goccioline d'olio, formatesi in seguito alla sollecitazione meccanica, possano aggregarsi fra loro e formare delle gocce da cui è più facile il passaggio al successivo momento dell'estrazione. Tale fase di lavorazione, estremamente importante, dura circa 30 minuti e nel corso di essa la temperatura della pasta viene mantenuta, e rigorosamente controllata con appositi termometri, al di sotto di 27 ° C (estrazione a freddo) per proteggere al meglio i componenti nobili dell'olio;
- **estrazione:** è la fase centrale e la più delicata di tutto il processo produttivo dell'olio, essendo strettamente correlata alla resa quantitativa e qualitativa del prodotto finale; nel sistema tradizionale delle macine, questa operazione veniva eseguita tramite delle presse idrauliche che esercitavano una pressione diretta per la spremitura della pasta; il sistema della *centrifugazione*, invece, è una delle tecniche moderne adottate e sfrutta il principio del diverso peso specifico delle parti costituenti la pasta.

Attraverso dei *decanter*<sup>154</sup> con asse orizzontale, a seguito della rotazione e per effetto della forza centrifuga, avviene l'estrazione della pasta di olive che viene così a disporsi in base al diverso peso specifico delle sue componenti; in particolare, la parte solida, essendo la più pesante, approda verso l'estremità dell'asse di rotazione; l'olio, invece, che è più leggero, rimane raccolto al centro, intorno all'asse di rotazione; infine, l'acqua si dispone in una posizione intermedia. Un'altra tecnica di estrazione dell'olio dalla pasta è il *percolamento* che si basa sul principio di diversa tensione superficiale esistente tra acqua ed olio; l'estrattore, costituito da una serie di lamelle in acciaio, penetra nella pasta di olive e, in base alla diversa tensione superficiale dei liquidi, bagnandosi d'olio, ne determina la raccolta facendolo sgocciolare nel contenitore sottostante;

– **separazione:** l'ultima fase della lavorazione delle olive nella Cooperativa è quella della separazione dell'olio dalle acque di vegetazione contenute nel mosto; questa operazione viene effettuata attraverso delle centrifughe ad asse verticale e l'olio che si ottiene viene conservato in recipienti in acciaio inossidabile.

Nella Cooperativa Agricola Olearia Sannicolese, tutta la pavimentazione ed i muri laterali dell'ambiente di lavoro sono rigorosamente controllati nel mantenimento delle più severe norme igienico-sanitarie.

---

<sup>154</sup> I decanter sono estrattori centrifughi orizzontali dove avviene la separazione in tre fasi: olio mosto, acque di vegetazione e sansa umida.

L'olio extra vergine "Leucades", prodotto dalla Cooperativa, viene conservato in dei silos di acciaio e successivamente avviato all'imbottigliamento. In un'opportuna sala di lavorazione sono regolati ed automatizzati tutti i parametri climatici che garantiscono un mantenimento costante della temperatura nelle diverse stagioni e gli opportuni ricambi di aria per la salubrità del luogo di lavoro.

Particolarmente curate sono l'etichetta ed il confezionamento dell'olio extra vergine che denotano un prodotto di qualità.

Inoltre, la Cooperativa ha predisposto una moderna ed accogliente sala espositiva dove è possibile la degustazione e l'acquisto dell'olio per tutti i suoi visitatori.

### **3.5 Analisi economico-finanziaria degli ultimi tre bilanci d'esercizio della “Cooperativa Agricola Olearia Sannicolese”**

La cooperativa agricola, oggetto di analisi, ha redatto il bilancio d'esercizio in forma abbreviata sussistendo i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma, c.c.; esso è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, come risulta anche dalla Nota Integrativa.

Al fine di fornire un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento della gestione sociale, il bilancio è corredato altresì dalla Relazione sulla Gestione.

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 2426 del codice civile.

La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non rilevare in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

La continuità di applicazioni dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

In tale sede non vengono più dettagliatamente esplicitati i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio in quanto l'analisi condotta mira principalmente a verificare gli aspetti economici, finanziari, patrimoniali e societari desumibili dai bilanci redatti, al fine di valutare l'efficienza dell'attività svolta.

Per effettuare una corretta analisi di bilancio è necessario riclassificare gli schemi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico<sup>155</sup>, dal momento che la struttura, prevista dagli artt. 2424 e 2425 del c.c., prevede rispettivamente, per lo Stato Patrimoniale, la disposizione degli impieghi secondo la loro destinazione e delle fonti in base alla fonte di finanziamento, e, per il Conto Economico, il raggruppamento delle componenti reddituali per aree di gestione; queste non forniscono tutte le informazioni necessarie per una attenta analisi.

La riclassificazione consentirà di ottenere una struttura più funzionale all'analisi di bilancio che si avvarrà di indici o rapporti tra valori del bilancio legati tra loro da relazioni logiche e che consentiranno di cogliere e valutare in maniera sintetica importanti aspetti dei fenomeni economici, finanziari e patrimoniali.<sup>156</sup>

---

<sup>155</sup> Cfr. A. MATA CENA, *Anali dei bilanci delle cooperative agricole*, op. cit. pag. 13.

<sup>156</sup> Si veda C. CARAMIELLO, F. DI LAZZARO, G. FIORI, *Indici di bilancio, Strumenti per l'analisi della gestione aziendale*, 2° Edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2003, pag. 168.

È stata effettuata un'analisi dei bilanci al 30.06.2002, 30.06.2003 e 30.06.2004 della Cooperativa Agricola Olearia Sannicolese partendo dalla riclassificazione degli stessi<sup>157</sup>.

Le informazioni sul livello della dipendenza finanziaria dell'azienda dall'esterno sono integrate da un rapporto, detto **indice di indebitamento** (o *leverage*), dato dal capitale investito fratto il capitale proprio ed esprime l'entità degli investimenti realizzati a fronte di ogni euro di capitale conferito a titolo di proprietà.

Il leverage è un indice che, partendo dal valore 1, espressione puramente teorica di un capitale interamente finanziato dai mezzi propri, assume valori via via crescenti all'aumentare della dipendenza finanziaria dei terzi.

La denominazione di leverage o "leva finanziaria" dipende dal fatto che il livello dell'indebitamento amplifica la redditività del capitale proprio, almeno fino a quando il rendimento del capitale investito si mantiene superiore al costo di mezzi di terzi.

Di seguito si riportano gli indici di indebitamento rispettivamente del 2002, 2003 e 2004:

<b>Indice di indebitamento (Leverage)</b>	
<b>2002</b>	1.189.199,03 / 342.525,43 = <b>3,47%</b>
<b>2003</b>	1.710.152,00 / 571.442,00 = <b>2,99%</b>
<b>2004</b>	1.938.798,00 / 566.670,00 = <b>3,42%</b>

---

<sup>157</sup> A tal riguardo, si rinvia agli ALLEGATI I, II, III, pagg. 117 e ss.

Gli indici così ottenuti segnalano che, per ogni euro di mezzi propri, l'azienda ha fatto investimenti per 3 euro: ciò significa, quindi, che i restanti 2 euro sono stati presi a prestito.

In particolare, la Cooperativa in questione ha fatto ricorso al finanziamento da parte dei soci che ha comportato la corresponsione di interessi ad un tasso che oscilla tra il 3,50% del 2002 e il 2,75% del 2004<sup>158</sup>, e che risulta comunque notevolmente inferiore a quello che la Cooperativa avrebbe dovuto corrispondere a finanziatori esterni.

Il ricorso al capitale di terzi è stato effettuato con lo scopo di attuare un piano di investimenti miranti a migliorare ulteriormente l'efficienza della Cooperativa.

Gli interventi realizzati sono serviti a:

- migliorare la logistica negli ambienti di lavoro e la sicurezza delle macchine operatrici;
- potenziare la capacità produttiva e qualitativa del ciclo di lavorazione;
- potenziare e rendere più efficace il lavoro svolto negli uffici;
- migliorare il complesso dell'intera struttura e degli impianti.

Dal punto di vista della redditività, ossia della capacità dell'azienda di remunerare in maniera congrua il capitale proprio impiegato nei processi produttivi, ci si avvarrà di alcuni indici, i quali

---

<sup>158</sup> Come si evince dalle relative Note Integrative.

metteranno in evidenza la capacità dell'impresa di produrre reddito nel tempo<sup>159</sup>.

Un primo indicatore di redditività è il **R.O.E.** (*return on equity*) che si ottiene dal rapporto tra il reddito netto dell'esercizio e il capitale proprio.

Tale indice interessa finanziatori soci, poiché esprime il potenziale grado di remunerazione dei loro investimenti. Esso andrà confrontato con i saggi di remunerazione di investimenti alternativi a rischio nullo (BOT, CCT, ecc.), consentendo di apprezzare la convenienza dell'impiego di mezzi propri nell'attività di impresa.

<b>Redditività del capitale di rischio ( R.O.E.)</b>	
<b>2002</b>	508,20 / 342.525,43 = <b>0,15%</b>
<b>2003</b>	72.877,00 / 571.442,00 = <b>12,75%</b>
<b>2004</b>	17.434,00 / 566.670,00 = <b>3,08%</b>

Dal calcolo del R.O.E., si evince che nel 2002 il grado di remunerazione degli investimenti è stato particolarmente basso e qualunque altro investimento alternativo a rischio nullo avrebbe reso certamente di più.

Nel 2003 la situazione è notevolmente migliorata, tanto da dare un rendimento pari al 12,75%; nel 2004, infine, pur non essendo così

---

<sup>159</sup> Per gli indici riguardanti l'analisi di bilancio cfr. C. CARAMIELLO, F. DI LAZZARO, G. FIORI op. cit. pag 168 e ss.

alta la remunerazione, il R.O.E. ha comunque assunto un valore tale da rendere l'investimento in azienda preferibile rispetto ad altre forme di impiego.

Il tasso di ritorno del capitale investito è determinato dal **R.O.I.** (*return on investment*), dato dal rapporto tra il reddito operativo e il capitale investito. Esso fornisce la misura dell'efficienza economica della gestione caratteristica, intesa come capacità dell'impresa di porre in atto delle politiche di trasformazione dei fattori produttivi, di commercializzazione dei prodotti e di gestione delle scorte, tale da produrre un flusso di reddito adeguato alle risorse impiegate.

<b>Tasso di ritorno del capitale investito (R.O.I.)</b>	
<b>2002</b>	20.348,89 / 1.189.199,03 = <b>1,71%</b>
<b>2003</b>	81.404,00 / 1.710.152,00 = <b>4,76%</b>
<b>2004</b>	19.376,00 / 1.938.798,00 = <b>1,00%</b>

Il rendimento del capitale investito è risultato basso e ciò significa che la gestione operativa non è in grado di remunerare convenientemente il capitale investito nella gestione di impresa, sia esso capitale proprio sia capitale di terzi.

Altro indice di redditività è il **R.O.D.** (*return on debits*) che indica l'onere medio sostenuto dall'azienda per i finanziamenti di terzi e si ottiene dal rapporto tra gli oneri finanziari e il capitale di terzi.

Esso, confrontato con il R.O.I., indica la convenienza ad indebitarsi per investire in azienda. In particolare, tale convenienza si realizza qualora il R.O.D. sia inferiore al R.O.I.

<b>Indice di onerosità del capitale di credito R.O.D.</b>	
<b>2002</b>	34.759,64 / 846.673,60 = <b>4,11%</b>
<b>2003</b>	28.543,00 / 1.138.710,00 = <b>2,51%</b>
<b>2004</b>	28.878,00 / 1.372.128,00 = <b>2,10%</b>

Dai dati ottenuti dal calcolo del R.O.D., si può desumere che per un finanziatore esterno non ci sarebbe convenienza ad investire in azienda dal momento che tali valori sono superiori a quelli del R.O.I. per gli anni in questione, eccezione fatta per il 2003. Tuttavia, alla luce delle fonti di finanziamento, è noto che i finanziatori esterni della Cooperativa sono i soci stessi, i quali hanno investito in azienda non a scopo lucrativo, ma con l'obiettivo di realizzare quel piano di miglioramento aziendale finalizzato ad accrescere l'efficienza della Cooperativa.

L'indice di redditività delle vendite o **R.O.S.** (*return on sales*) è dato dal rapporto tra il reddito operativo e l'ammontare dei ricavi netti della produzione venduta. Esso esprime quanto residua dal reddito operativo dopo la copertura, in termini percentuali, dei costi della gestione caratteristica.

<b>Indice di redditività delle vendite (R.O.S.)</b>	
<b>2002</b>	20.348,89 / 827.194,62 = <b>2,46%</b>
<b>2003</b>	81.404,00 / 1.057.563,00 = <b>7,70%</b>
<b>2004</b>	19.376,00 / 995.538,20 = <b>1,95%</b>

Anche per quest'indice, i risultati ottenuti non lascerebbero presagire la capacità dell'azienda di coprire in maniera remunerativa i costi della gestione caratteristica e questo è comunque giustificato dal fatto che i ricavi di vendita derivano da cessione dei beni ai soci con prezzi di vendita non speculativi rispetto a quelli di mercato.

A conclusione di quest'analisi, è doveroso precisare che la società è poco redditizia, ma tale risultato assume un significato diverso se visto nell'ottica della forma giuridica dell'azienda in questione. Infatti, trattandosi di cooperativa, essa nasce propriamente con lo scopo di arrecare vantaggi ai soci che la compongono, e non già con carattere di lucro.

## ALLEGATO I

### RICLASSIFICAZIONE ANALITICA DELLO STATO PATRIMONIALE

– ANNO 2002 –

ATTIVO CORRENTE		666.339,88	PASSIVITA' CORRENTI		692.264,95
<i>Liquidità immediate</i>			Debiti vs altri finanziatori	536.921,08	
Denaro in cassa	12.250,84		Debiti vs Fornitori	83.248,38	
Depositi bancari e postali	448.180,76		Debiti Tributari	38.675,65	
	460.431,60		Debiti vs INAIL e INPS	2.243,20	
<i>Liquidità differite</i>			Altri Debiti	4.322,67	
Crediti vs Clienti	75.570,22		Ratei e Risconti passivi	26.853,96	
Crediti vs Altri	56.639,92				
Ratei e Risconti attivi	29.993,59		PASSIVITA' CONSOLIDATE		154.408,65
	162.203,74		Debiti vs Banche	20.859,61	
<i>Disponibilità di magazzino</i>			Altri Debiti	133.549,04	
Prodotti finiti e Merci	43.704,54				
			CAPITALE PROPRIO		342.525,43
ATTIVO IMMOBILIZZATO		496.987,24	Capitale Sociale	135.182,59	
Terreni e Fabbricati	196.066,71		Riserva legale	62.804,57	
Impianti e Macchinario	299.354,99		Altre	144.030,06	
Altri beni	1.565,54		Utile/Perdita d'esercizio	508,20	
Crediti vs Soci per vers.anc.dov.		25.871,91			
Totale Impieghi		1.189.199,03	Totale Fonti		1.189.199,03

### INDICE DI COMPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

– ANNO 2002 –

IMPEGHI	IMPORTI	%	FONTI	IMPORTI	%
ATTIVO CORRENTE	666.339,88	56,03%	PASSIVITA' CORRENTI	692.264,95	58,80%
ATTIVO IMMOBILIZZATO	496.987,24	41,79%	PASSIVITA' CONSOLIDATE	154.408,65	12,98%
CREDITI VS SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	25.871,91	2,18%	CAPITALE DI TERZI	846.673,60	71,79%
			CAPITALE PROPRIO	342.525,43	28,21%
TOTALE IMPEGHI	1.189.199,03	100,00%	TOTALE FONTI	1.189.199,03	100,00%

## RIELABORAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

“A VALORE AGGIUNTO” – ANNO 2002 –

RICAVI NETTI DI VENDITA	827.194,62
+ Ricavi complementari tipici	24.488,64
= VALORE DELLA PRODUZIONE ATTUATA	851.683,26
- Costo delle materie consumate	645.657,18
- Costo dei servizi consumati	53.238,96
- Altri costi diversi di gestione	27.350,93
= VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO	125.436,20
- Costi per il personale	65.989,76
= MARGINE OPERATIVO LORDO	59.446,43
- Ammortamenti	39.097,55
= <b>REDDITO OPERATIVO</b>	<b>20.348,89</b>
- Risultato della gestione finanziaria	17.275,30
= REDDITO DELLA GESTIONE CORRENTE	3.073,59
+ Saldo della gestione straordinaria	1.023,25
= REDDITO PRIMA DELLE IMPOSTE	2.050,34
- Imposte sul reddito	1.542,14
= <b>REDDITO NETTO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>508,20</b>

## ALLEGATO II

### RICLASSIFICAZIONE ANALITICA DELLO STATO PATRIMONIALE

- ANNO 2003 -

ATTIVO CORRENTE		1.042.219,00	PASSIVITA' CORRENTI		1.032.003,00
<i>Liquidità immediate</i>			Debiti	738.041,00	
Denaro in cassa	753.905,00		Ratei e Risconti passivi	293.962,00	
<i>Liquidità differite</i>			PASSIVITA' CONSOLIDATE		
Crediti	203.232,00		Debiti		106.707,00
Ratei e Risconti attivi	24.458,00		CAPITALE PROPRIO		571.442,00
	227.690,00		Capitale Sociale	288.079,00	
<i>Disponibilità di magazzino</i>			Riserva legale	66.045,00	
Rimanenze	60.624,00		Altre Riserve	144.421,00	
ATTIVO IMMOBILIZZATO		532.092,00	Utile/Perdita d'esercizio	72.897,00	
Immobilizzazioni materiali	519.767,00				
Immobilizzazioni immateriali	12.325,00				
Crediti vs Soci per vers.anc.dov.		135.841,00			
Totale Impieghi		1.710.152,00	Totale Fonti		1.710.152,00

### INDICE DI COMPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

- ANNO 2003 -

IMPIEGHI	IMPORTI	%	FONTI	IMPORTI	%
ATTIVO CORRENTE	1.042.219,00	60,94%	PASSIVITA' CORRENTI	1.032.003,00	60,35%
ATTIVO IMMOBILIZZATO	532.092,00	31,11%	PASSIVITA' CONSOLIDATE	106.707,00	6,24%
CREDITI VS SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	135.841,00	7,94%	CAPITALE DI TERZI	1.138.710,00	66,59%
			CAPITALE PROPRIO	571.442,00	33,41%
TOTALE IMPIEGHI	1.710.152,00	100,00%	TOTALE FONTI	1.710.152,00	100,00%

## RIELABORAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

“A VALORE AGGIUNTO” – ANNO 2003 –

RICAVI NETTI DI VENDITA	1.057.563,00
+ Ricavi complementari tipici	48.806,00
+ Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	16.876,00
= VALORE DELLA PRODUZIONE ATTUATA	1.123.245,00
- Costo delle materie consumate	822.741,00
- Costo dei servizi consumati	72.608,00
- Altri costi diversi di gestione	15.514,00
= VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO	212.382,00
- Costi per il personale	87.442,00
= MARGINE OPERATIVO LORDO	124.940,00
- Ammortamenti	43.536,00
= <b>REDDITO OPERATIVO</b>	<b>81.404,00</b>
- Risultato della gestione finanziaria	8.844,00
= REDDITO DELLA GESTIONE CORRENTE	72.560,00
+ Saldo della gestione straordinaria	7.920,00
= REDDITO PRIMA DELLE IMPOSTE	80.480,00
- Imposte sul reddito	7.583,00
= <b>REDDITO NETTO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>72.897,00</b>

## ALLEGATO III

### RICLASSIFICAZIONE ANALITICA DELLO STATO PATRIMONIALE

– ANNO 2004 –

ATTIVO CORRENTE		975.483,00	PASSIVITA' CORRENTI		1.014,89
<i>Liquidità immediate</i>	545.215,00		Debiti vs Banche	2.753,00	
Denaro in cassa	6.482,00		Debiti vs altri finanziatori	580.821,00	
			Debiti vs fornitori	107.751,00	
<i>Liquidità differite</i>			Debiti tributari	43.628,00	
Crediti	343.265,00		Debiti vs INAIL e INPS	1.912,00	
Ratei e Risconti attivi	11.084,00		Altri debiti	5.775,00	
	<u>354.349,00</u>		Ratei e Risconti passivi	272.253,00	
<i>Disponibilità di magazzino</i>			PASSIVITA' CONSOLIDATE		357.235,00
Prodotti finiti e merci	69.437,00		Debiti vs Banche	300000	
			Altri debiti	57.235,00	
ATTIVO IMMOBILIZZATO		910.971,00	CAPITALE PROPRIO		566.670,00
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	63.715,00		Capitale Sociale	261.099,00	
Terreni e fabbricati	192.685,00		Riserva legale	89.327,00	
Impianti e macchinario	323.249,00		Altre Riserve	198.807,00	
Altri beni	2.707,00		Riserva da redazione di bilancio in unità di €	3,00	
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	328.615,00		Utile/Perdita d'esercizio	17.434,00	
Crediti vs Soci per vers.anc.dov.		52.344,00			
Totale Impieghi		<u>1.938.798,00</u>	Totale Fonti		<u>1.938.798,00</u>

### INDICE DI COMPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

– ANNO 2004 –

IMPEGHI	IMPORTI	%	FONTI	IMPORTI	%
ATTIVO CORRENTE	975.483,00	50,31%	PASSIVITA' CORRENTI	1.014.893,00	52,35%
ATTIVO IMMOBILIZZATO	910.971,00	46,99%	PASSIVITA' CONSOLIDATE	357.235,00	18,43%
CREDITI VS SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	52.344,00	2,70%	CAPITALE DI TERZI	1.372.128,00	70,77%
			CAPITALE PROPRIO	566.670,00	29,23%
TOTALE IMPIEGHI	<u>1.938.798,00</u>	100,00%	TOTALE FONTI	<u>1.938.798,00</u>	100,00%

## RIELABORAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

“A VALORE AGGIUNTO” – ANNO 2004 –

RICAVI NETTI DI VENDITA	995.538,00
+ Ricavi complementari tipici	38.786,00
+ Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	8.813,00
<b>= VALORE DELLA PRODUZIONE ATTUATA</b>	<b>1.043.137,00</b>
- Costo delle materie consumate	759.430,00
- Costo dei servizi consumati	74.867,00
- Altri costi diversi di gestione	14.403,00
<b>= VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO</b>	<b>194.437,00</b>
- Costi per il personale	104.807,00
<b>= MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>89.630,00</b>
- Ammortamenti	69.236,00
- Altri accantonamenti operativi	1.018,00
<b>= REDDITO OPERATIVO</b>	<b>19.376,00</b>
- Risultato della gestione finanziaria	11.381,00
<b>= REDDITO DELLA GESIONE CORRENTE</b>	<b>7.995,00</b>
+ Saldo della gestione straordinaria	14.998,00
<b>= REDDITO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>22.993,00</b>
- Imposte sul reddito	5.559,00
<b>= REDDITO NETTO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>17.434,00</b>

## CONCLUSIONI

L'esigenza di provvidenze pubbliche e di disposizioni agevolative in favore delle cooperative agricole, la globalizzazione dei mercati e la conseguente maggiore competizione commerciale hanno imposto un rapido cambiamento della concezione stessa dell'impresa cooperativa: la funzione sociale non può e non deve essere più un alibi per gestire senza avere comunque sani e validi principi economici, così come l'assenza di scopo speculativo non può avere come conseguenza la sottocapitalizzazione delle imprese cooperative.

Oggi la cooperativa deve essere necessariamente un'impresa dotata in misura congrua di capitale di rischio, e ciò non solamente al fine di incrementare la propria competitività, ma anche per stimolare un maggiore e più responsabile coinvolgimento dei soci nelle sorti della cooperativa cui appartengono. I presupposti economici, ancor prima che sociali o politici, che hanno da sempre favorito la collettivizzazione di certe funzioni economiche del ciclo produttivo e commerciale agricolo non sono certo venuti meno, in particolare in certi settori (vitivinicolo, raccolta e trasformazione del latte, oleico ed altri); la convenienza economica dello svolgimento in comune di tali fasi non può comunque essere messa in discussione dal mutamento del quadro economico e normativo.

Numerose sono state infatti negli ultimi anni le novità legislative aventi per oggetto le cooperative in genere e quelle agricole

in particolare, sebbene per quest'ultime sia richiesta una maggiore disponibilità di tali imprese alla verifica della loro effettiva natura di imprese agricole.

Basti pensare alle agevolazioni di natura fiscale e previdenziale di cui godono le cooperative agricole a condizione che sussistano requisiti mutualistici e l'iscrizione all'Albo<sup>160</sup>.

La struttura societaria di cui si discute si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità e può usufruire di ogni norma agevolativa prevista, in materia fiscale e creditizia, in vigore a favore delle Società Agricole.

Questo è il caso della “Cooperativa Agricola Olearia Sannicolese”, costituita nel settembre del 1972, sotto la spinta propulsiva di alcuni produttori olivicoli.

Sin dalla nascita della Cooperativa, si sono concretizzati quei principi di solidarietà e di mutualità perseguiti e sviluppati nel corso di un trentennio di lavoro che, pur fra le tante difficoltà che le imprese agricole incontrano nelle aree svantaggiate economicamente, hanno trasformato il soggetto economico Cooperativa nel punto di riferimento più trasparente e più organizzato nel comprensorio agricolo sannicolese.

Attualmente, la sua capacità lavorativa si aggira intorno ai 50.000 quintali di olive molite durante le campagne olivicole di piena carica produttiva, con una produzione di circa 7.100 quintali di olio.

La Società ha, tra le altre, la finalità di incrementare, di valorizzare e tutelare la produzione di olive delle aziende dei singoli

---

<sup>160</sup> A tal riguardo si rimanda al paragrafo 2.4 Le agevolazioni per le cooperative agricole pag. 62.

soci, nel quadro dei generali orientamenti dell'economia nazionale e degli obiettivi della politica agricola della Comunità Economica Europea, anche mediante la regolamentazione delle produzioni, la concentrazione dell'offerta e la regolamentazione.

Per effettuare uno studio che permetta di capire quale sia effettivamente la situazione della società, si è ricorso all'analisi di bilancio, con la elaborazione, in particolare, dei relativi indici di redditività .

Al fine di una corretta analisi di bilancio, si è proceduto alla riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico che permette di ottenere dei dati più compatti e significativi.

Tale tipo di analisi consente anche a soggetti con informazioni limitate ai soli bilanci di esercizio e privi della possibilità di effettuare accessi diretti presso le imprese, di poter esaminare l'evoluzione dello stato di salute di un'impresa.

Le informazioni sul livello della dipendenza finanziaria dell'azienda dall'esterno sono integrate dall'indice di indebitamento o leverage, dato dal rapporto tra il capitale investito ed il capitale proprio, che esprime l'entità degli investimenti realizzati a fronte di ogni euro di capitale conferito a titolo di proprietà.

Con il calcolo di tale indice, per gli anni 2002, 2003 e 2004, è stato riscontrato che la Cooperativa ha fatto ricorso al finanziamento da parte dei soci, comportando così la corresponsione di interessi ad un tasso, oscillante tra il 3,50% del 2002 e il 2,75% del 2004, che risulta comunque alquanto inferiore a quello che la Cooperativa avrebbe dovuto corrispondere a finanziatori esterni. Tale ricorso al

capitale di terzi è stato effettuato con lo scopo di attuare un piano di investimenti miranti a migliorare ulteriormente l'efficienza della Cooperativa.

Per un commento sulla redditività della gestione si è fatto riferimento ad una serie di indici (R.O.E., R.O.I., R.O.D., R.O.S.); in particolare analizzando il R.O.E., che esprime il tasso di ritorno sul capitale di rischio, esso è risultato positivo negli anni 2003 e 2004, collocandosi al di sopra della remunerazione media degli investimenti finanziari; mentre nel 2002 il R.O.E. aveva un valore molto basso, tanto da rendere preferibili investimenti alternativi a rischio nullo.

Da un confronto dell'indice di onerosità del capitale di credito (R.O.D.) con il tasso di ritorno del capitale investito (R.O.I.) è risultato che per qualunque finanziatore esterno non ci sarebbe stata convenienza ad investire in azienda dal momento che i valori del R.O.D. sono stati superiori rispetto a quelli del R.O.I., tranne che per il 2003. Tuttavia va precisato che, alla luce delle fonti di finanziamento, i finanziatori esterni della Cooperativa sono i soci stessi, i quali hanno investito in azienda prefiggendosi non uno scopo di lucro, ma la realizzazione di un piano di investimenti miranti al miglioramento aziendale.

Infine, si è calcolato l'indice di redditività delle vendite (R.O.S.). Dai risultati ottenuti è risultato che l'azienda non ha la capacità di coprire in maniera remunerativa i costi della gestione caratteristica, ma ciò trova una giustificazione nel fatto che i ricavi di vendita derivano da cessioni dei beni ai soci stessi, con prezzi di vendita non speculativi rispetto a quelli di mercato.

Di seguito è esposta una tabella che riepiloga gli indici di bilancio calcolati:

	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>INDICE DI INDEBITAMENTO (Leverage)</b>	3,47 %	2,99 %	3,42%
<b>R.O.E.</b>	0,15 %	12,75 %	3,08 %
<b>R.O.I.</b>	1,71 %	4,76 %	1,00 %
<b>R.O.D.</b>	4,11 %	2,51%	2,10 %
<b>R.O.S.</b>	2,46 %	7,70 %	1,95 %

A conclusione di quest'analisi sulla Cooperativa oggetto di studio, è risultato che quest'ultima è poco redditizia, ma tale risultato assume una valenza diversa se visto nell'ottica della forma giuridica dell'azienda stessa.

Infatti, trattandosi di cooperativa, essa nasce dall'unione di più persone, le quali svolgono, nel comune interesse, attività economiche senza fini di lucro, soddisfacendo bisogni economici diretti e specifici dei propri soci.

## BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Società cooperative e mutue assicuratrici*, a cura di A. Bassi, Utet, Torino, 1999;
- AA.VV., *La riforma del diritto cooperativo*, a cura di F. Graziano, atti del convegno di Genova dell'8 marzo 2002, Padova, 2002;
- AA.VV., *Diritto delle società di capitali. Manuale breve*, Giuffrè, Milano, 2003;
- AA.VV., *La riforma delle società. Profili della nuova disciplina*, a cura di S. Ambrosiani, Utet, Torino, 2003;
- ADAMO S., *Informazione contabile e false comunicazioni sociali*, in "Economia e Commercio", A.L.E.C.U.B., 2000, Serie IV, Anno XI, n. 2;
- ADAMO S., DI CAGNO N, GIACCARI F., *Lezioni di economia aziendale*, Cacucci, Bari, 2003;
- ALLEGRETTI G., *Agevolazioni alle cooperative agricole legate alla prevalenza dei soci*, in Il Sole 24Ore, martedì 26 Aprile 2005;
- BASSI A., *Le società cooperative*, Utet, Torino, 1995;

- BASSI A., *Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici*, in *Il Codice Civile. Commentario*, diretto da P. Schlesinger (artt. 2511-2548), Milano, 1988;
- BENNI M., BUSCAROLI F., DULCAMARE V., FIGONE A., RAVAIOLI G., SETTI M., ZANNONI D., *Cooperative: adempimenti fiscali, contabili, civilistici, amministrativi e previdenziali, aggiornato con le riforme fiscali e societarie*, Guida operativa, V edizione, IPSOA, Milano, 2004;
- BONFANTE G., *La legislazione cooperativa. Evoluzione e problemi*, in *Quad. giur. Comm.*, Giuffrè, Milano, 1984;
- BONFANTE G., *La nuova disciplina delle cooperative*, in *Rivista della cooperazione*, Trim. di cultura cooperativa europea, n.3/2002;
- BONFANTE G., *L'unità di forme giuridiche per la cooperazione, un tabù da superare?*, in *Rivista della cooperazione*, trim. di cultura cooperativa europea, n. 1/1999;
- BOTTERI T., *Economia cooperativa, Federazione Nazionale della Cooperativa Agricola*, Edizione Riuniti, Roma, 1977;
- BUONOCORE V., *Società cooperative. I) Profili generali*, in *Enc. Giur.*, XXIX, Roma, 1993;
- BUONOCORE V., *Diritto della cooperazione*, Clueb, Bologna, 1997;
- BUONOCORE V., *La società cooperativa riformata: i profili della mutualità*, in *Riv. dir. civ.*, 2003;

- BUSANI A., *Più trasparenza per i soci*, in *Il Sole 24Ore*, 30 ottobre 2002;
- CAMPOBASSO G. F., *La riforma delle società di capitali e delle cooperative*, Utet, Torino, 2003;
- CAPOBIANCO E., *La nuova mutualità nelle società cooperative*, in *Riv. not.*, 2004;
- CARAMIELLO C., DI LAZZARO F., FIORI G., *Indici di bilancio, Strumenti per l'analisi della gestione aziendale*, 2° Edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2003;
- CARRABBA A.A., *Atto costitutivo, autonomia contrattuale e aspetti mutualistici nel tipo societario cooperativo*, in *Riv. not.*, 2002;
- CARRABBA A.A., *Aspetti negoziali mutualistici del tipo societario cooperativo*, in *Riv. not.*, 2003;
- CECCHERINI A., *Società cooperative*, in *Enc. Dir.*, aggiorn., II, Giuffrè, Milano, 2001;
- CIRAIOLO L., GIACCIO M., MORGANTE A., RIGANTI V., *Merceologia*, Monduzzi Editore, Bologna, 1998;
- CONFINDUSTRIA, *Valutazioni generali sulla riforma del diritto societario*, in *Riv. soc.*, 2002;
- COSTA A., *L'azienda cooperativa alla luce delle novità introdotte dal D. Lgs. 17/1703, n. 6*, Cacucci, Bari, 2003;
- CURCI V., *Gli oli extravergini d'oliva tipici: guida al riconoscimento e alla produzione degli oli extravergini Dop e*

- Igp*, Edizioni Agricole de Il Sole 24Ore Edagricole S.r.l., Bologna, 2002;
- CUSA E., *I ristorni nelle società cooperative*, Giuffrè, Milano, 2000;
  - CUSA E., *La vigilanza sulla gestione delle cooperative nella legge n. 142 del 2001*, in Riv. coop., 2002, n. 3.
  - DE NICOLA A., *Un salto di cultura da verificare*, in Il Sole 24Ore, 11 gennaio 2003;
  - DI CAGNO N., *Informazione contabile e bilancio d'esercizio*, 2° edizione, Cacucci, Bari, 2003;
  - DI SABATO F., *Diritto delle società*, Giuffrè, Milano, 2003;
  - FAUCEGLIA G., *Luci ed ombre nella nuova disciplina delle società cooperative*, in Corriere Giuridico, n. 10, 2003;
  - FASANO L. M., *Il tappeto sotterraneo in Terra d'Otranto*, Capone Editore, Lecce, 1991;
  - FORONI E., *Atti del Convegno di aggiornamento professionale per i dipendenti del Co.Ge.S.A.- Natura e confini dell'attività agricola agli effetti tributari e previdenziali*, Tarquinia, 1984;
  - HOFFER D., *Importanti novità per l'IVA agricola*, Edizioni L'Informatore Agrario, 7 Aprile 2005;
  - IANNELLO G., *Riflessi economici aziendali della riforma nelle società cooperative*, Atti del convegno "Riforma del diritto societario" di Lecce del 22 maggio 2003;

- MARASA' G., *I problemi attuali della legislazione cooperativa nelle prospettive della riforma*, in Riv. dir. civ., 2002;
- MARASA' G., *Problemi della legislazione cooperativa e soluzioni della riforma*, in Riv. dir. civ., 2003;
- MARASA' G., *Riflessi dei caratteri funzionali delle nuove cooperative sulla redazione dell'atto costitutivo*, in Riv. not., 2004;
- MARASA' G., *Il ruolo della pubblicità nella riforma delle società di capitali e delle cooperative*, in Riv. dir. impr., 2003;
- MASOTTI M., *Le clausole mutualistiche ed il ristorno cooperativo*, in Società, 2002;
- MATAACENA A., *Analisi dei bilanci delle cooperative agricole*, Clueb, Bologna, 1991;
- MATAACENA A., *Il nuovo bilancio delle cooperative e la riforma della cooperazione*, Clueb, Bologna, 1992;
- MATAACENA A., *Impresa cooperativa- Obiettivi finalizzanti, risultanti gestionali e bilancio di esercizio*, Clueb, Bologna, 1990;
- NEGRI G., *Importo la riforma delle società*, in Il Sole 24Ore, 11 gennaio 2003;
- OPPO G., *L'essenza della cooperativa e gli studi recenti*, in Diritto della Società. Scritti giuridici, II, Cedam, Padova, 1982;

- PACCIANI A. - PETRICCIONE G., *La Cooperazione agro-alimentare in Italia*, Inea Studi e Ricerche, Il Mulino, 1993;
- PACCIANI A., *Le peculiarità dell'impresa cooperativa in agricoltura*, Buffetti, Roma, 1990;
- PAGLIANI C., *Le cooperative in agricoltura*, Editrice Cooperativa, Roma, 1987;
- PAGAMICI B., *La società cooperativa dopo la riforma del diritto societario (D.lgs n.6/2003)*, Esselibri Simone, Napoli, 2003;
- PAGAMICI B., *Per le cooperative spunta la mutualità prevalente*, in Guida giuridica e normativa Italia Oggi, Milano, 2002;
- PALOMBELLI P., *Cooperative agricole, aspetti giuridici, fiscali, e contabili delle società cooperative, dei consorzi e delle associazioni dei produttori*, 3° edizione, Buffetti, Roma, 2002;
- PAOLUCCI L. F. – DI PIETRO A., *Codice dei consorzi e delle cooperative annotato con la giurisprudenza*, Utet, Torino, 1989;
- PORTER M. E., *Competitive advantage*, The Free Press, New York, 1985;
- ROCCHI E., *La cooperative costituzionalmente riconosciuta e la cooperativa di tipo diverso*, in Società, 2002;
- SACCOMANDI V., *Cooperazione e cooperativismo in agricoltura. Un'analisi economica*, Reda, Roma, 1986;

- SALAFIA V., *La riforma del diritto societario dalla bozza Mirone alla legge delega*, in Società, 2001;
- TOSONI G. P., *Coop. all'appello della fase transitoria*, in Il Sole 24Ore, 2 novembre 2002;
- TOSONI G. P., *Coop., cambia la "mutualità"*, in Il Sole 24Ore, 29 ottobre 2002;
- TOSONI G. P., *Per le coop. Ogni socio vale un voto*, in Il Sole 24Ore 31 ottobre 2002;
- TOSONI G. P., *Per le cooperative agricole regime speciale IVA*, in Il Sole 24Ore, 18 Marzo 2005;
- TOSONI G. P., *Si alla trasformazione delle cooperative*, in Il Sole 24Ore, 1 novembre 2002.
- TURANO R. M. – GENTILI F., *Società cooperative, manuale pratico con formulario per amministratori, sindaci e consulenti*, 2° edizione, Giuffrè, Milano, 2002;
- VELLA F., *La riforma delle società cooperative*, Giuffrè, Milano. 2003;
- VENDITTI M., *Caratteri economici delle imprese cooperative*, G. Giappichelli, Torino, 1995;
- VERRUCOLI P., *La società cooperativa*, Giuffrè, Milano, 1958;
- VISANI L., *L'impresa agricola cooperativa fra programmazione e mercato*, Il Ventaglio, Roma, 1981;
- ZANGHERI R. – GALASSO G. – CASTRONOVO V., *La storia del movimento cooperativo in Italia*, Einaudi, Torino, 1987.

## SITI INTERNET CONSULTATI:

- [www.agci.it](http://www.agci.it)
- [www.confcooperative.it](http://www.confcooperative.it)
- [www.economiaemangement.it](http://www.economiaemangement.it)
- [www.gestcooper.it](http://www.gestcooper.it)
- [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com)
- [www.infocoop.it](http://www.infocoop.it)
- [www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)
- [www.legacoop.it](http://www.legacoop.it)
- [www.luzzatti.it](http://www.luzzatti.it)
- [www.oleariasannicolese.it](http://www.oleariasannicolese.it)